

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

244° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	15
2 ^a - Giustizia	»	33
4 ^a - Difesa	»	44
5 ^a - Bilancio	»	48
6 ^a - Finanze e tesoro	»	54
7 ^a - Istruzione	»	75
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	92
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	96
10 ^a - Industria	»	117
11 ^a - Lavoro	»	123
12 ^a - Igiene e sanità	»	130
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	134

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e CEE	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	141
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	142
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	<i>Pag.</i>	149
Schengen	»	207
Anagrafe tributaria	»	211

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	212
RAI-TV - Accesso	»	214

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	227
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e GAE RIUNITE
3^a (Affari esteri, emigrazione)
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
MIGONE

Interviene il Ministro degli affari esteri Dini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R41^a, 0003^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione e la Giunta riunite accolgono la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli orientamenti in vista del Consiglio europeo di Lussemburgo nonché in riferimento alla politica euromediterranea
(R046 003, R41^a, 0003^o)

Il presidente MIGONE ringrazia il Ministro degli affari esteri Dini per aver accolto la richiesta della Commissione affari esteri e della Giunta per gli affari delle Comunità europee di illustrare gli orientamenti del Governo in vista del prossimo vertice di Lussemburgo, confermando un appuntamento tradizionale in corrispondenza dello svolgimen-

to delle riunioni del Consiglio europeo, approfondendo altresì gli sviluppi della politica mediterranea dell'Unione europea.

Il ministro DINI rileva come il prossimo Consiglio europeo di Lussemburgo sia incentrato sull'allargamento dell'Unione europea il quale costituisce, dopo la fine della guerra fredda, il mutamento politico più importante in Europa, cui i Paesi di nuova democrazia guardano con grandi attese. Il vertice di Lussemburgo sarà chiamato a definire, in particolare, le modalità e la scansione temporale di tale processo.

Sul principio della ricostituzione dell'unità del Continente esiste il pieno consenso. Con il Consiglio europeo di Copenaghen sono stati fissati i criteri per l'ammissibilità di nuovi Paesi e con la revisione dei Trattati si è adempiuto ad un'altra delle condizioni necessarie anche se i risultati conseguiti ad Amsterdam, soprattutto sotto il profilo delle riforme istituzionali, sono stati inferiori alle attese. Secondo l'Italia l'allargamento deve essere un processo inclusivo, evolutivo, selettivo, aperto a tutti i paesi che hanno scelto in modo inequivocabile la democrazia ed il mercato. Considerando il diverso ritmo delle riforme politiche ed economiche nonché le differenze che preesistevano non è tuttavia immaginabile un'adesione contestuale di tutti i candidati. La prospettiva dell'allargamento deve però restare aperta a tutti per evitare di creare situazioni di scontento, instabilità e conflittualità tra i paesi in attesa, e dare delle prospettive certe alle popolazioni interessate da gravosi processi di aggiustamento. Si deve inoltre evitare che si generino distorsioni nei flussi di investimento tra i paesi prossimi al traguardo e gli altri.

L'oratore spiega, pertanto, come tali motivi abbiano indotto il Governo a ritenere eccessivamente selettive le proposte presentate dalla Commissione europea lo scorso luglio. La Commissione, infatti, esprimendo parere favorevole su tutte le richieste dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale ha posto una differenziazione sull'avvio effettivo dei negoziati – dichiarando pronti solamente Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Slovenia e Cipro – che ha suscitato vari dissensi anche in seno al Consiglio. L'azione dell'Italia e di altri paesi membri ha consentito di correggere taluni eccessi di selettività inserendo l'avvio dei negoziati formali in un più ampio processo globale ed inclusivo. In tale prospettiva l'Italia ha proposto e sostiene l'idea di una Conferenza europea permanente, che includa i 15 Stati membri, i 12 Paesi candidati nonché la Turchia, la cui sessione inaugurale dovrebbe tenersi prima dell'avvio dei negoziati bilaterali con il primo gruppo di candidati.

Il ministro Dini rileva come uno degli aspetti più delicati del processo di ampliamento sia costituito dalla situazione della Turchia, la cui adesione, per ragioni connesse ai diritti umani e civili, alla tutela delle minoranze e all'economia, non si colloca nello stesso orizzonte temporale dei paesi dell'Europa centrale ed orientale ed a Cipro. La sua vocazione all'adesione è stata tuttavia riconosciuta dall'Unione europea; essa è imposta dall'impegno assunto per l'avvio di negoziati anche con Cipro nonché da considerazioni strategiche ed un suo isolamento aggraverebbe le difficoltà del processo di allargamento e dell'insieme della politica mediterranea dell'Unione. Al Consiglio europeo di Lussemburgo l'Italia

sosterrà tali orientamenti, pertanto, ribadendo l'esigenza di un atteggiamento costruttivo affinché Ankara migliori le condizioni di tutela dei diritti umani, normalizzi i rapporti con la Grecia e consenta un fattivo coinvolgimento della comunità turco-cipriota nei negoziati di adesione tra l'Unione e Nicosia.

Illustrando le caratteristiche dell'istituenda Conferenza europea l'oratore precisa come essa non debba costituire un foro negoziale bensì uno strumento di concertazione e cooperazione con tutti i Paesi candidati laddove il processo di adesione riguarderà direttamente i singoli, secondo un criterio di selettività, e sarà accompagnato da una strategia di preadesione imperniata su accordi di partenariato bilaterali. Tali aspetti sono stati affrontati nel Consiglio affari generali che si è tenuto lo scorso 8 dicembre a Bruxelles dove si è anche delineato l'orientamento di avviare un partenariato *ad hoc* per l'adesione di Cipro, sollecitando una delegazione negoziale rappresentativa di tutta l'isola. Si è anche stabilito di aprire i negoziati con un numero limitato di paesi, forse i sei indicati dalla Commissione, che dovranno essere definiti a Lussemburgo, scaglionando l'avvio formale dei negoziati in date diverse a partire dalla fine di marzo.

Ricordando la dichiarazione depositata unitamente a Francia e Belgio al momento della firma del Trattato di Amsterdam il ministro Dini rileva come anche il Parlamento europeo – che ha raccomandato la ratifica del Trattato e alla cui pronuncia il Governo farà seguire la presentazione del relativo disegno di legge alle Camere – abbia deplorato il sostanziale rinvio di alcuni adeguamenti istituzionali indispensabili in vista dell'allargamento quali la composizione della Commissione, la ponderazione del voto nel Consiglio e l'estensione del voto a maggioranza qualificata. Tali questioni verranno rilanciate non appena concluse le procedure di ratifica e dopo il passaggio definitivo alla moneta unica.

Il Ministro degli affari esteri osserva inoltre come il successo dell'ampliamento dell'Unione dipenda anche dalla riforma di alcune importanti politiche comuni, come quelle agricola e strutturale, e dalla definizione del quadro finanziario fino al 2006. Al riguardo il Governo non ritiene, tuttavia, che in occasione del vertice di Lussemburgo si possa già pervenire a conclusioni specifiche sulle proposte presentate dalla Commissione ma piuttosto si getteranno le basi di discussione da sviluppare durante le presidenze britannica e austriaca. L'orientamento del Governo, peraltro, è quello di procedere ad una riforma della politica agricola nel quadro di un riequilibrio complessivo della spesa fra regioni e fra settori, per superare fenomeni distorsivi che spesso hanno danneggiato i nostri produttori. Per quanto concerne la riforma delle politiche strutturali è necessaria una razionalizzazione degli interventi privilegiando le aree in effettivo ritardo di sviluppo e quelle più colpite dalla disoccupazione giovanile e di lunga durata, senza tuttavia rinunciare a meccanismi transitori da applicare a quelle aree che vedranno ridotti o eliminati i cofinanziamenti di cui godono attualmente.

Per quanto concerne le prospettive finanziarie dell'Unione si dovrà adottare una disciplina di bilancio analoga a quella che ispira l'unione monetaria ed il patto di stabilità ed a cui già si attengono gli Stati mem-

bri. Il Governo concorda con la proposta della Commissione di mantenere come massimale delle risorse proprie fino al 2006 il limite dell'1,27 per cento del PIL, se verranno confermate le previsioni circa la crescita dell'economia europea nel periodo di riferimento. L'oratore sottolinea tuttavia come tra le esigenze politiche che dovranno essere scrupolosamente osservate figurino quella di non liquidare importanti politiche comuni di alto valore simbolico, come la cultura, e quella di non complicare la dinamica dell'allargamento invocando il principio del «giusto ritorno». L'Italia, come contributore netto dell'Unione, può affermare con autorevolezza che le politiche di solidarietà e di redistribuzione devono rappresentare un elemento qualificante del patto comunitario e che l'appartenenza all'Unione presenta vantaggi che non possono essere misurati in termini esclusivamente contabili.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo dovrà affrontare anche il tema dell'unione economica e monetaria pronunciandosi, in particolare, sulla creazione di un Consiglio informale *ad hoc* dei paesi che partecipano all'Euro. Tale struttura dovrà rispondere alla crescente esigenza di consultazioni periodiche sulle politiche fiscali, sociali e finanziarie che conseguirà all'unificazione monetaria. Il Trattato di Maastricht prevede peraltro che alla indispensabile indipendenza della Banca centrale europea si affianchi un ruolo maggiore del Consiglio per la sorveglianza e il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali e della politica del cambio. L'Italia ritiene che al cosiddetto Consiglio informale «Euro x», da istituirsi applicando quel principio di flessibilità codificato dal Trattato di Amsterdam, dovrebbe essere regolarmente associata la Commissione, ferma restando la competenza delle istituzioni formali dell'Unione per l'adozione di atti giuridici. A Lussemburgo dovrà inoltre essere definito il rapporto tra tale struttura e i Paesi che non aderiranno alla moneta unica il primo gennaio 1999. L'oratore esprime peraltro ottimismo per quanto riguarda le scadenze della prossima primavera considerando i progressi conseguiti dall'Italia in termini di risanamento finanziario, nonostante le condizioni politicamente difficili e la congiuntura economica poco favorevole. Le voci che talora si sollevano pretestuose sulla partecipazione dell'Italia sembrano ascrivibili alla difficoltà di comprendere ed accettare il ritrovato equilibrio economico e finanziario del nostro Paese.

L'oratore conclude l'esposizione sul Consiglio europeo di Lussemburgo svolgendo un bilancio dei risultati conseguiti nel corso dell'anno. Al riguardo non devono essere sottovalutati gli accordi raggiunti sul patto di stabilità e sulla risoluzione sulla crescita e l'occupazione. Il Consiglio europeo sull'occupazione ha consentito inoltre di concordare un metodo, basato sulla convergenza e la sorveglianza multilaterali, che anticipa l'attuazione del Trattato di Amsterdam e che determinerà un rafforzato coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. Altri progressi, conseguiti grazie anche alla tenace azione del Commissario Mario Monti, sono costituiti dalla definizione del codice di condotta sulla fiscalità delle imprese e dal conferimento del mandato alla Commissione per una direttiva in materia di fiscalità del risparmio.

Passando ad illustrare gli sviluppi della politica euromediterranea il ministro Dini sottolinea come il rafforzamento delle relazioni con i paesi dell'Europa centro-orientale non possa prescindere da un concomitante impegno dell'Unione europea sui temi della stabilità e della prosperità della regione mediterranea. Tale principio sarà tenuto costantemente presente da parte dell'Italia il cui obiettivo è quello di far avanzare una serie di iniziative tra cui il completamento degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio infraregionali ed i progetti concernenti la modernizzazione dell'apparato industriale, la privatizzazione, le piccole e medie imprese, gli investimenti ed il trasferimento di tecnologie. Nell'ambito della cooperazione economica e finanziaria dovranno essere innescati flussi provenienti da investimenti privati e dalle istituzioni finanziarie internazionali che si aggiungano alle risorse comunitarie.

Nella prospettiva dello sviluppo di un dialogo interculturale tra le tre grandi religioni monoteistiche cristiana, islamica ed ebraica alcune istituzioni italiane sono attivamente impegnate per iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e culturale comune.

Rilevando come nella Conferenza di Malta dello scorso aprile i condizionamenti imposti dalla crisi mediorientale abbiano impedito progressi significativi sul piano dei contenuti, l'oratore illustra la proposta lanciata dall'Italia volta ad ospitare nel 1998 una «*Mid-term review*», per preparare opportunamente la seconda Conferenza sui seguiti di Barcellona, che si terrà nel 1999 in Germania. In tale quadro l'Italia cercherà di ridurre gli eccessi di formalismo e burocrazia e di coinvolgere il mondo imprenditoriale e la società civile. Nonostante le difficoltà della crisi mediorientale il processo di Barcellona avanza impegnando un volume di risorse dell'ordine di diecimila miliardi di lire per il periodo 1995-1999, nella prospettiva di un adeguato rifinanziamento del programma MEDA per il periodo successivo.

Tra i risultati finora conseguiti l'oratore cita la definizione di uno strumento di cooperazione regionale nel settore delle risorse idriche, in discussione in una Conferenza in corso a Napoli, ed il lancio di una nuova strategia nel settore audiovisivo per la realizzazione di una rete euromediterranea, in occasione di una Conferenza tenutasi a Salonicco nello scorso novembre. Per quanto concerne gli accordi di associazione dopo la firma dell'intesa con la Giordania, lo scorso 24 novembre, restano da concludere gli accordi con l'Egitto, il Libano, l'Algeria, con cui sono stati avviati i negoziati lo scorso 5 aprile, e la Siria, in relazione alla quale la Commissione ha presentato a novembre un progetto di mandato negoziale.

L'oratore sottolinea l'esigenza di un impegno sul piano della solidarietà, nel comune interesse, al fine di disinnescare fattori di contrapposizione politica, economica e culturale su cui potrebbero fare presa gruppi sociali minoritari che sfuggono la modernità rifugiandosi nel fanatismo. Il Mediterraneo è forse il più importante banco di prova della capacità dell'Europa, talvolta troppo occupata dalle vicende interne, di agire sul piano internazionale. L'Unione europea deve svolgere un'azione di stimolo per assecondare le riforme avviate dai partners mediterranei nella prospettiva della realizzazione di una zona di libero scambio

nel 2010 e, più in generale, perchè riprenda subito il processo di pace nella regione. Essa deve sostenere gli sforzi su entrambi i fronti per ricostruire un clima di fiducia, per uscire dalla spirale di violenza e di odio e far avanzare il negoziato, esigendo una coerenza di comportamento per il rispetto degli impegni assunti, ed evitando che siano solo gli Stati Uniti a dover sospingere avanti tale processo.

Si apre il dibattito.

Il senatore JACCHIA sottolinea l'esigenza di salvaguardare la stabilità di un alleato importante come la Turchia, anche se questo comporta taluni sacrifici sul piano dei diritti umani, e chiede se l'insistenza per giungere alla conclusione di un accordo di adesione con Cipro non possa porre delle difficoltà nelle relazioni con Ankara. L'oratore chiede inoltre se nel corso del processo di ratifica del Trattato di Amsterdam non possano essere avanzate delle richieste aggiuntive, tenendo conto, tra l'altro, delle scadenze connesse alle decisioni sulla moneta unica.

Soffermandosi sul tema della politica europea nel Mediterraneo, l'oratore chiede se in luogo dei vari progetti enunciati nell'ambito del processo di Barcellona non sia più opportuno approfondire alcuni altri aspetti che investono più da vicino anche i rapporti con un alleato importante come gli Stati Uniti, rimasti l'unica potenza effettivamente presente nell'area. Al riguardo il senatore Iacchia chiede chiarimenti sulle possibili azioni da intraprendere, a livello europeo o nell'ambito della NATO, in relazione alla crisi algerina. Un altro tema di pressante attualità è offerto dalle notizie giornalistiche in merito alla revisione della strategia nucleare degli Stati Uniti con riferimento a quei Paesi – quali la Libia, che sembrerebbe impegnata nella costruzione di un enorme tunnel sotterraneo per fini strategici – che possono costituire un pericolo per la stabilità mondiale. L'oratore cita infine tra i problemi di maggiore rilevanza lo sviluppo degli armamenti chimici e batteriologici dell'Iraq che, secondo le informazioni diffuse da alcuni servizi di *intelligence*, avrebbe raggiunto livelli estremamente preoccupanti e che sarebbe alla base del deterioramento dei rapporti di tale Paese con gli Stati Uniti e con l'ONU.

Il senatore TAPPARO, esprimendo perplessità sull'incisività dei risultati del vertice di Lussemburgo sull'occupazione, chiede come siano valutati, nella prospettiva dell'allargamento, i possibili rischi di *dumping* sociale ed ambientale. In altri termini è opportuno definire criteri di ammissibilità sufficientemente precisi, sotto il profilo dei requisiti richiesti ai paesi candidati all'adesione per quanto concerne la tutela dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori, onde prevenire fattori di squilibrio nella localizzazione delle imprese, che potrebbero determinare anche gravi effetti sul piano occupazionale. L'oratore chiede inoltre chiarimenti sulle relazioni che intercorreranno tra gli Stati membri ammessi all'Euro e quelli che non vi parteciperanno fin dall'inizio e sull'atteggiamento dell'Italia in relazione alla questione curda nell'ambito dei rapporti tra l'Unione europea e la Turchia.

Il senatore ANDREOTTI si sofferma sulla necessità di informare l'opinione pubblica sul quadro completo dei vantaggi della politica agricola comune, su cui sarebbe auspicabile un libro bianco che dimostri come senza l'Europa l'agricoltura italiana avrebbe subito gravissimi danni. Per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione c'è da chiedersi se si sia veramente pronti ad accettare, tra le modifiche delle strutture, l'introduzione del voto a maggioranza, per il quale non sussistono ancora realistiche possibilità. Sempre in tema europeo, ritiene necessario un chiarimento su cosa significhi la non partecipazione del Regno Unito alla moneta unica, dato che la gran parte delle transazioni finanziarie europee passano tuttora per la City di Londra. Dopo aver brevemente richiamato l'attenzione sui cambiamenti che si prefigurano a seguito della Conferenza islamica di Teheran, riallacciandosi a quanto riportato dal senatore Jacchia ritiene di mettere in guardia dal credere a quanto diffuso da servizi segreti e ripreso dai giornali, ricordando quante false notizie siano state messe in circolazione ad arte per provocare e giustificare talune prese di posizione in campo internazionale.

Il senatore GAWRONSKI si sofferma innanzitutto sul prossimo vertice di Lussemburgo per chiedere se l'ingresso nell'Unione europea di alcuni paesi non pregiudichi la posizione di altri, soprattutto nell'Europa orientale, che rimarranno in attesa. In proposito ricorda anche che l'ipotesi di adesione della Turchia sembra purtroppo allontanarsi malgrado l'interesse vitale che essa rappresenta nello scacchiere mediterraneo. Lamenta che le informazioni riguardanti i presunti mutamenti nella politica estera americana si debbano apprendere dai giornali, concordando da un lato con un certo allarmismo, ma dall'altro anche con la necessità di verificarne i fondamenti.

Il senatore PORCARI, riallacciandosi alle notizie diffuse sulla costruzione sotterranea in Libia di strutture di dubbia destinazione, pur diffuse da fonti irrituali, rileva che ciò suscita un sentimento di allarme che dovrebbe portare a dedicare maggior attenzione al problema del Medio Oriente: se è vero che gli Stati Uniti hanno modificato le loro strategie per una politica difensiva volta a colpire singoli precisi obiettivi, considerato che questi gravano per lo più nell'area mediterranea, ben si comprende che ciò non possa prescindere dal rapporto transatlantico e dal legame con l'Europa. Passando alla riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che gli Stati Uniti ripropongono con insistenza, sembrando privilegiare la soluzione del *quick fix* a favore di Germania e Giappone, esprime preoccupazione per l'apertura di un secondo fronte alla vigilia dell'ingresso nella moneta unica europea dell'Italia che, si presume, avrà un suo prezzo da pagare nei confronti del *partner* tedesco che proprio in questo momento ricomincia a far trapelare dubbi in proposito.

Il senatore PIANETTA richiama l'attenzione sul problema del Mediterraneo che riveste un banco di prova per l'Europa, dato il dislivello fra le due sponde sia per l'incremento demografico del lato sud, sia per l'incremento economico del lato nord che si rispecchiano prefigurando

scenari preoccupanti laddove non intervenga una politica di gestione generale di questi flussi contrastanti. Occorre il coraggio politico di proseguire e completare quel rapporto che ci si aspettava dagli accordi di partenariato, ancora non completati, per i quali l'Italia dovrebbe farsi motore propulsivo per la scommessa del XXI secolo. In questo quadro occorre un chiarimento da parte americana sui presunti obiettivi militari che gli Stati Uniti ravviserebbero proprio nell'area mediterranea.

La senatrice SQUARCIALUPI, nel quadro della mutata politica dell'Alleanza atlantica, ricorda il ruolo svolto dall'Unione europea occidentale nelle ultime crisi internazionali, malgrado il fatto che l'UEO non sia stata tra gli invitati della Conferenza di Barcellona laddove si posero le basi per una Carta di sicurezza comune. Dato il peso della politica americana sui programmi della NATO, ritiene auspicabile un ruolo rinforzato dell'UEO che possa riportare nel Mediterraneo un clima meno rischioso per porre le basi di una politica estera comune rispondente a scelte europee.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che il problema della riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU e quello del mantenimento della pace nel Mediterraneo, siano intimamente legati e gestiti da un potere che travalica sia l'Italia che l'Europa intera, che difende interessi d'altra natura: proprio per l'importanza della gestione del bacino mediterraneo, l'Italia dovrà battersi contro la pretesa statunitense del *quick fix* per non risultare estromessa dalle future scelte in questo settore. Anche se le notizie che i servizi segreti fanno trapelare sono spesso manipolate, e ancor più distorte dalla stampa, purtuttavia ritiene che non sia da sottovalutare il nuovo corso della politica estera americana per i riflessi sul processo di pace arabo-israeliano. Dubita decisamente sui presunti vantaggi della politica agricola comune europea, sia per le scelte di fondo macro-economiche che hanno penalizzato l'Italia nello scambio fra siderurgia e agricoltura, sia per il deterioro aspetto del protezionismo in quanto la Comunità europee ha realizzato una sorta di pianificazione ancor più socialista per proteggere il proprio mercato. Si domanda se nel vertice di Lussemburgo, o in qualche altra sede imminente, si possa cominciare ad affrontare lo smantellamento di questo sistema dirigista, che diverrà tanto più ingestibile con l'allargamento istituzionale verso Est.

Il senatore BEDIN fa presente anzitutto che nel recente incontro degli organismi specializzati negli affari comunitari, tenutosi in Lussemburgo, e nei dibattiti svoltisi in seno al Parlamento europeo è emerso un consenso assai ampio intorno alla posizione sostenuta da Francia, Italia e Belgio circa il processo di riforma istituzionale dell'Unione: si è ritenuto cioè che i meccanismi istituzionali debbano essere riconsiderati prima che si concretizzi un ulteriore allargamento. Ciò potrebbe creare qualche timore nei paesi candidati, cui occorre spiegare chiaramente che tale posizione non ha affatto lo scopo di ritardare la loro adesione.

Ritiene poi assai opportuna la proposta italiana di una conferenza a medio termine con i paesi del Mediterraneo, dal momento che le ultime due presidenze dell'Unione hanno segnato un evidente raffreddamento nel dialogo euromediterraneo. Si domanda inoltre se sia impossibile impostare una nuova politica agricola comune senza tener conto dei paesi mediterranei con cui sono stati conclusi, o sono in via di definizione, accordi di partenariato e di associazione. Infine auspica che la ratifica del Trattato di Amsterdam sia un'utile occasione per far comprendere all'opinione pubblica l'importanza e i vantaggi dell'integrazione europea.

La senatrice DE ZULUETA, nel sottolineare l'importanza degli accordi di partenariato e cooperazione con i paesi mediterranei, ricorda in particolare che l'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'accordo con Israele coincide con il superamento della crisi di Hebron; il successivo stallo del processo di pace ha provocato le critiche dei paesi arabi, i quali avrebbero preferito che gli Stati membri dell'Unione europea condizionassero la ratifica dell'accordo a un più costruttivo atteggiamento della parte israeliana.

Nei confronti dell'Algeria, che interpreta l'interessamento dei paesi europei ai suoi affari interni come un'indebita interferenza, è necessario condurre il negoziato per l'accordo di partenariato con rispetto e fermezza, chiedendo che il governo di Algeri si impegni almeno a garantire una completa libertà di stampa e a consentire una verifica multilaterale della condizione dei detenuti. Infine, per quanto riguarda il difficile negoziato per l'adesione di Cipro all'Unione europea, auspica che si colga l'opportunità di rilanciare in questo modo il dialogo tra le due comunità cipriote al fine di superare definitivamente la divisione del paese.

Il senatore GASPERINI, constatato che l'unità europea è ben lungi dal divenire una realtà, domanda quale ruolo possa avere l'Unione negli equilibri politici internazionali. Chiede altresì che possibilità abbia l'Italia di influire realmente sulle principali questioni aperte in campo internazionale e in seno alla Comunità, tenuto anche conto delle sue molteplici inadempienze che la mettono in difficoltà nei confronti dei *partners* europei.

Il presidente MIGONE si sofferma anzitutto sull'aspirazione della Turchia ad entrare a pieno titolo nell'Unione europea, che considera legittima e nell'interesse degli stessi paesi europei; del resto l'Europa attuale non è affatto una realtà monolitica sotto il profilo culturale e religioso, dal momento che in quasi tutti gli Stati del continente vi è ormai una minoranza mussulmana assai consistente. Tuttavia la Turchia deve accettare *standards* europei anche per quel che riguarda i diritti umani, che non possono essere sacrificati a una malintesa stabilità: l'esperienza storica dimostra che solo quando i diritti civili e politici sono pienamente garantiti, uno Stato può raggiungere una vera stabilità.

Per quanto riguarda l'approfondimento dell'integrazione europea, si deve considerare che l'adozione di una moneta unica rappresenta un sostanziale trasferimento di sovranità dagli Stati all'Unione, che non può non comportare un salto di qualità anche a livello istituzionale. In questo contesto la dichiarazione che Italia, Francia e Belgio hanno fatto allegare al Trattato di Amsterdam ha un'intrinseca validità, purchè si riesca ad associare gli stessi paesi candidati al dibattito sulla riforma delle istituzioni, magari trasferendolo nella conferenza europea permanente di prossima istituzione.

Il presidente Migone pone in risalto una caratteristica fondamentale della politica estera degli Stati Uniti, che non può fare a meno di mobilitare il Congresso e l'opinione pubblica nella difesa degli interessi nazionali contro reali o presunte minacce, poichè in assenza di tali motivazioni prevarrebbero le spinte isolazionistiche. Pertanto, venuta meno la contrapposizione con il blocco dei paesi comunisti, si è trovato un surrogato in paesi come la Libia, l'Iran e l'Iraq che vengono spesso demonizzati al di là delle loro effettive responsabilità.

Rispondendo poi a un'interruzione del senatore Porcari, ricorda che la Commissione affari esteri del Senato ha dimostrato anche di recente la propria intransigenza nei confronti dell'Iraq stralciando dal disegno di legge n.2729-B un articolo introdotto dalla Camera dei deputati, che avrebbe svincolato il conto bancario di una rappresentanza diplomatica irachena. Non si può essere perciò sospettati di scarsa solidarietà con gli Stati Uniti se ci si comporta come alleati leali, ma consapevoli degli interessi nazionali ed europei.

Il ministro DINI, nello svolgere la sua replica, dichiara di condividere l'analisi della politica estera americana testè svolta dal presidente Migone, aggiungendo che la Casa Bianca incontra ulteriori difficoltà non potendo contare sulla maggioranza nel Congresso; tuttavia gli Stati Uniti hanno anche dato segnali di disponibilità al dialogo con l'Iraq, pur non sottovalutando il pericolo rappresentato dall'arsenale chimico di quel paese.

Per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione europea, la Commissione ha proposto di riconoscere priorità ai paesi che più rispondono ai criteri economici e politici indicati anni fa a Copenaghen. Contemporaneamente l'Italia ha proposto l'istituzione di una conferenza europea permanente, cui siano invitati tutti i paesi candidati, concependola come una sede di cooperazione che non dovrebbe interferire con i negoziati bilaterali, nè tanto meno ritardare l'adesione dei paesi indicati dalla Commissione. Un grave problema è costituito dalle resistenze della Grecia e della Germania a invitare la Turchia alla conferenza, ma è auspicabile che tali difficoltà siano presto superate.

Tutti gli Stati membri riconoscono la vocazione europea della Turchia e sono disponibili a valutare senza pregiudizi la sua richiesta di adesione, purchè vi siano sensibili progressi in ordine al rispetto dei diritti umani. Per quanto riguarda Cipro, la Turchia non pone ostacoli alla sua adesione – anche perchè ciò non sarebbe compatibile con le sue aspirazioni europee – e l'unico problema tra le due comunità cipriote ri-

guarda il numero dei rispettivi rappresentanti all'interno della delegazione che dovrà condurre i negoziati per l'adesione.

Il ministro Dini dichiara poi che non sarebbe saggio ritardare la ratifica del Trattato di Amsterdam, ma occorre piuttosto imprimere un'accelerazione alle riforme istituzionali e alla revisione della politica agricola e dei fondi strutturali, affinché si raggiungano risultati concreti prima dell'allargamento. Quanto ai tempi, si ritiene che le prime adesioni possano avvenire nel 2003 o nel 2004, con un'ovvia fase di transizione che era stata già prevista nei trattati di adesione dei paesi mediterranei.

Rispondendo poi ad una specifica domanda del senatore Jacchia, il Ministro dichiara che la politica agricola comune deve essere ricondotta a criteri di mercato, al fine di superare le gravi distorsioni dovute a contingenti di produzione artificialmente determinati – come dimostra il caso delle quote latte – e le gravi frodi connesse al livello dei prezzi superiore rispetto a quelli praticati nel mercato internazionale. Ad esempio l'Italia ha protestato per l'introduzione nel mercato comunitario di riso che risulta esportato dalle Antille olandesi, ma che in realtà viene acquistato al di fuori della Comunità e rivenduto a un prezzo quasi triplo. Peraltro l'Italia è stata costretta a condizionare la conclusione dell'accordo di partenariato con l'Egitto, che è un grande produttore di riso, alla previa soluzione del contenzioso con i Paesi Bassi.

Per quanto riguarda i rapporti con la Libia, fa presente che ha recentemente informato il segretario di Stato Albright circa l'intenzione dell'Italia di migliorare le relazioni con quel paese, ricavandone l'impressione che il governo USA non è molto preoccupato dai presunti programmi di armamento del regime libico. Del resto le rivelazioni vere o montate che compaiono sulla stampa degli Stati Uniti possono far parte del confronto tra differenti posizioni di politica estera in seno all'amministrazione e al Congresso. È degno di nota comunque che le autorità libiche abbiano smentito un uso a fini militari del tunnel la cui esistenza è stata rivelata dal *Washington Post* e si siano dichiarate disponibili ad accogliere ispezioni sul loro territorio.

Il ministro Dini si sofferma poi sulla riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU, rilevando che il cosiddetto *quick fix* è ormai definitivamente fallito – nonostante il gioco duro delle cancellerie di Bonn e di Tokio – ed è ormai acquisito che qualsiasi proposta di riforma dovrà essere approvata dall'Assemblea generale con il voto favorevole di due terzi dei componenti. Si dovrà dunque pensare a una nuova formula e l'Italia, senza porre pregiudiziali, resta favorevole a un incremento dei membri non permanenti. Si deve inoltre ribadire che la contribuzione al bilancio dell'ONU non può essere certo l'unico criterio per la valutazione dell'importanza degli Stati membri, essendo almeno ugualmente importante la partecipazione alle azioni di pace, cui il Giappone e la Germania hanno finora dato un contributo quasi nullo.

In recenti incontri con il Ministro degli esteri tedesco e con il Segretario di Stato USA ha avuto modo di precisare tali posizioni, che non esprimono ostilità verso altri paesi, ma sono tese piuttosto a tutelare gli interessi italiani. La signora Albright ha manifestato comprensione verso

il Governo italiano e il signor Kinkel ha preso atto della posizione di Roma. Non vi è comunque una contrapposizione con il governo tedesco nè si può ipotizzare un collegamento dello scontro per il Consiglio di sicurezza con i timori, già più volte espressi da parte tedesca, circa la capacità dell'Italia di sostenere nel tempo il risanamento della finanza pubblica; comunque vi è un generale riconoscimento per i progressi compiuti negli ultimi anni, che hanno di gran lunga rafforzato la credibilità dell'Italia.

Fa poi presente al senatore Porcari che il tasso di cambio con l'euro sarà sostanzialmente fissato dal mercato e, in risposta a una domanda del senatore Vertone Grimaldi, precisa che al Consiglio europeo del Lussemburgo non si discuterà circa la nomina del Governatore della banca centrale europea. La disponibilità che il Governo aveva manifestato negli scorsi mesi verso il presidente della *Bundesbank* aveva lo scopo di rafforzare le aspettative di stabilità dell'euro; successivamente sono state avanzate altre candidature, su cui l'Italia si riserva un giudizio.

Il ministro Dini condivide il giudizio del senatore Bedin circa la scarsa attenzione riservata nell'ultimo anno al dialogo euromediterraneo, ma fa presente che la presidenza olandese e quella del Lussemburgo sono state assorbite dalla conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht. Allo scopo di rilanciare la cooperazione con i paesi mediterranei, il Governo ha proposto che si tenga una conferenza di medio termine nel 1998, possibilmente in Italia.

Le decisioni di Madrid circa l'allargamento della NATO sono state influenzate in misura significativa dai costi dell'adesione dei paesi dell'Europa centro-orientale, soprattutto in considerazione dell'atteggiamento del congresso di Washington. Tuttavia non vi è dubbio che la prossima fase dell'allargamento dovrà interessare paesi più vicini all'area mediterranea.

Rispondendo alla senatrice Squarcialupi, auspica che l'UEO possa conquistare un ruolo più incisivo, anche se non è stato possibile prevedere la sua convergenza nell'Unione europea nell'ambito del Trattato di Amsterdam.

Dopo aver rilevato che l'Europa potrà avere un ruolo importante nel processo di pace in Medio-Oriente, se saprà coordinare la sua azione diplomatica a quella preminente degli Stati Uniti, il ministro Dini conclude facendo presente al senatore Gasperini che l'Europa è una grande potenza economica, ma rimane debole sotto il profilo politico e militare soprattutto a causa delle forti resistenze di alcuni Stati membri verso la prospettiva di una politica estera e di sicurezza comune.

Il presidente MIGONE ringrazia il Ministro degli affari esteri per le sue comunicazioni alle Commissioni riunite e per l'ampia replica svolta.

La seduta termina alle ore 17,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

198^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
MARCHETTI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE**(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati**(74) SILIQUINI ed altri - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari**(265) PETRUCCI ed altri - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato**(517) DE CORATO ed altri - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico**(521) DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato**(1205) MANCONI ed altri - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato**(2119) MACERATINI ed altri - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari**(2295) MANCONI ed altri - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.*

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 del disegno di legge n. 2898, in precedenza illustrati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 4 dicembre.

Sull'emendamento 4.5 il senatore TABLADINI dichiara che l'iniziativa non ha carattere innovativo, ma si limita a riformulare il testo rafforzando il concetto per cui l'ingresso nel territorio italiano è vietato allorchè non si possiedano i necessari requisiti stabiliti dalla legge. L'emendamento non è accolto dalla Commissione.

L'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per assenza della presentatrice. L'emendamento 4.9 è fatto proprio dal senatore MAGGIORE e, posto in votazione, non è accolto. Sull'emendamento 4.11 interviene il senatore MAGGIORE sostenendo che esso è esplicativo ed avvantaggia lo straniero. L'emendamento stesso non è comunque accolto. Il senatore TABLADINI, a proposito dell'emendamento 4.6, sostiene che appare curiosa la previsione della comunicazione allo straniero delle modalità di impugnazione, quando altrettanto non si fa nei confronti dei cittadini italiani in relazione alla tutela dei loro intangibili diritti. Per il senatore BESOSTRI la legge n. 241 del 1990 rende obbligatoria questa forma di notizia. Il senatore TIRELLI chiede quindi che nel testo si preveda perlomeno un rinvio alla legge ora citata. L'emendamento, al quale ha aggiunto la propria firma anche il senatore MAGGIORE, non è comunque accolto. Sono respinti anche gli emendamenti 4.10 e 4.12.

La senatrice PASQUALI fa proprio l'emendamento 4.2. Secondo il senatore TIRELLI l'immigrazione è fonte di allarme sanitario per i paesi ospitanti per cui occorre tranquillizzare la popolazione. Anche il senatore TABLADINI nota che, con il massiccio arrivo di stranieri, sono tornate malattie che si credevano scomparse ed altre, nuove, hanno fatto la loro apparizione. Preannuncia pertanto la propria astensione. Il sottosegretario SINISI assicura che le convenzioni dell'O.M.S. sono comunque obbligatorie in Italia. L'emendamento, al quale hanno aggiunto la loro firma i senatori TABLADINI, TIRELLI e PASTORE, non è comunque accolto. È altresì respinto l'emendamento 4.3, al quale avevano aggiunto la loro firma i senatori PASQUALI, SILIQUINI, TIRELLI e PASTORE. In merito all'emendamento 4.7, il senatore TABLADINI sostiene che le Forze di polizia debbono puntualmente accertare i requisiti per l'ingresso. L'emendamento non è accolto. Il senatore TIRELLI, a proposito dell'emendamento 4.16, si richiama alle precedenti considerazioni, tenuto conto che le prescrizioni sanitarie non vengono spesso osservate nei confronti degli stranieri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

199^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2898) *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, approvato dalla Camera dei deputati

(74) *SILQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari*

(265) *PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(517) *DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(521) *DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*

(1205) *MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(2119) *MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari*

(2295) *MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Sull'emendamento 4.16 il senatore TABLADINI ribadisce le considerazioni già svolte e sottolinea la necessità di predisporre idonee misure di profilassi nell'interesse di tutta la popolazione. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ROTELLI, l'emendamento non è

accolto. Non è altresì accolto l'emendamento 4.13. Il senatore MAGGIORE motiva l'emendamento 4.14 e la senatrice PASQUALI svolge una dichiarazione di voto favorevole. L'emendamento non è quindi accolto. Sull'emendamento 4.17 il senatore TABLADINI chiede alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in merito all'interpretazione del comma 6. Risponde il sottosegretario SINISI ricordando che la speciale autorizzazione ivi indicata è prevista dall'articolo 11. L'emendamento stesso non è accolto dalla Commissione. Sull'emendamento 4.15 dichiarano il voto favorevole i senatori ROTELLI e TABLADINI. Il senatore BESOSTRI sostiene invece che il respingimento non può che essere immediato. L'emendamento non è accolto. Anche l'emendamento 4.8, sul quale interviene brevemente il senatore TABLADINI, non è accolto dalla Commissione. Analogo esito sortisce l'emendamento 4.18. L'emendamento 4.4 è fatto proprio dalle senatrici PASQUALI e SILIQUINI; aggiunge la propria firma anche il senatore TIRELLI. L'emendamento non è accolto. L'articolo 4 è quindi approvato senza modificazioni.

All'articolo 5 il RELATORE e il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario sugli emendamenti 5.14, 5.15, 5.16, 5.20 e 5.21, i quali non sono quindi accolti dalla Commissione. A proposito dell'emendamento 5.22, il RELATORE invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno. Il sottosegretario SINISI fa presente che il testo del disegno di legge già prevede un'apposita certificazione, in una formulazione introdotta alla Camera dei deputati. La senatrice SILIQUINI ritira pertanto l'iniziativa. L'emendamento 5.23 non è poi accolto dalla Commissione, previo parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SINISI. Riguardo all'emendamento 5.9 il RELATORE nota che la materia è regolata agli articoli 26 e seguenti. Anche il SOTTOSEGRETARIO osserva che le categorie dei soggetti legittimati a ricongiungimenti familiari è specificata nel corso del disegno di legge. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ROTELLI, il senatore TABLADINI motiva l'opportunità di limitare ai parenti entro il terzo grado i ricongiungimenti familiari. L'emendamento non è comunque accolto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 5.24, mentre il sottosegretario SINISI fa presente che si tratta di soggetti che avevano già dato prove positive nel corso della loro permanenza sul territorio nazionale. L'emendamento è quindi respinto. Il senatore TIRELLI ritira l'emendamento 5.10. Il RELATORE invita i presentatori degli emendamenti 5.1 e 5.4 al loro ritiro. Il senatore MARCHETTI pone in rilievo l'opportunità dell'iniziativa, trattandosi di consentire il completamento degli studi e l'avvio all'attività professionale. Ritira comunque l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea. Si associa a queste considerazioni il senatore LUBRANO DI RICCO, in relazione al suo analogo emendamento 5.6, che ritira. Il senatore ROTELLI si dice peraltro favorevole agli emendamenti stessi, i quali dovrebbero essere circoscritti per rendere possibile il solo completamento degli studi. Il relatore GUERZONI si riserva

di recepire tale indicazione nell'ambito del previsto ordine del giorno interpretativo.

Il RELATORE si esprime nuovamente in senso contrario sugli emendamenti 5.5, 5.2, 5.7 e 5.8. Di analogo tenore è il parere del sottosegretario SINISI, facendo osservare che anche in questo caso il testo del disegno di legge è frutto di emendamenti parlamentari e che la revoca del permesso di soggiorno è circondata di particolari cautele. Il senatore MARCHETTI ritira quindi l'emendamento 5.5 e analogo atto compie il senatore LUBRANO DI RICCO nei confronti dell'emendamento 5.7, avendo ricevuto assicurazioni circa l'impraticabilità di revoche striscianti. Gli emendamenti 5.17 e 5.3 non sono quindi accolti, previ pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO. L'emendamento 5.8 è ritirato dal senatore LUBRANO DI RICCO, che si riserva eventualmente di ripresentare in Assemblea. La Commissione non accoglie quindi gli emendamenti 5.11, 5.18 e 5.12, sui quali si erano negativamente espressi il RELATORE e il sottosegretario SINISI. Questi, a proposito dell'emendamento 5.19, nota che l'ipotesi indicata è espressamente prevista all'articolo 11, lettera *b*). La senatrice SILIQUINI ritira quindi l'emendamento stesso. L'emendamento 5.13 non è quindi accolto, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Senza modificazioni è quindi approvato l'articolo 5.

All'articolo 6 il RELATORE formula parere contrario sull'emendamento 6.19, non vedendo la ragione del divieto ivi stabilito. A queste considerazioni si associa il sottosegretario SINISI e l'emendamento è quindi respinto. Analogo esito ottiene l'emendamento 6.10. La senatrice SILIQUINI ritira l'emendamento 6.11 uniformandosi all'invito rivolto dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, con l'assicurazione che un'apposita previsione in tal senso sarà contenuta nell'ordine del giorno interpretativo preannunciato dal relatore stesso. Non sono accolti gli emendamenti 6.9 e 6.1. Il senatore PINGGERA ritira quindi l'emendamento 6.5, accogliendo l'invito in tal senso rivoltogli dal RELATORE e dal sottosegretario SINISI. Non è posto in votazione l'analogo emendamento 6.20, mentre non sono accolti gli emendamenti 6.8 e 6.13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato al prosieguo della seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Commissario straordinario dell'Ente Esposizione Universale di Roma (EUR) (n. 50)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(LR014 078, C01^a, 0003^o)

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO motiva brevemente la conferma del dottor Vittorio Novelli a Commissario straordinario dell'Ente EUR.

Il senatore TABLADINI nota che la proposta del Governo non tiene conto dei mutamenti politici intervenuti dal 1993, anno in cui il dottor Novelli era stato nominato per la prima volta. Chiede pertanto un breve rinvio onde approfondire i requisiti del designato.

Il sottosegretario BARGONE informa che l'Ente sta per essere trasformato in una società per azioni, per cui non appare opportuno interrompere la continuità gestionale.

Secondo il senatore DIANA Lino la probità del dottor Novelli non è in discussione e non ritiene accettabili le riserve espresse dal senatore Tabladini.

Il senatore TABLADINI assicura di non aver voluto muovere appunti personali nei confronti del designato; chiede altresì di conoscere l'entità dei compensi.

Il senatore ROTELLI critica la preannunciata trasformazione dell'Ente EUR in società per azioni, dovendosi più semplicemente trasferire i relativi beni e competenze al comune di Roma.

Il presidente VILLONE mette in rilievo il carattere anomalo dell'Ente in questione e ritiene che la sua trasformazione sia strumentale al trasferimento invocato dal senatore Rotelli.

Il senatore MAGNALBÒ esprime alcuni rilievi circa il *curriculum* del dottor Novelli, esperto di informatica giuridica.

Il senatore PELLEGRINO lamenta come in certi casi non si sia provveduto ad un adeguato rinnovamento della classe dirigente; nella specie occorre comunque privilegiare la continuità di gestione, secondo quanto sostenuto dal Sottosegretario.

Il senatore MARCHETTI auspica il superamento della gestione commissariale.

Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO manifesta il proprio compiacimento per la prossima cessazione dell'anomalia di cui l'Ente EUR è espressione.

Alla successiva votazione a scrutinio segreto partecipano i senatori: ANDREOLLI, BESOSTRI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, DIANA Lino, GUERZONI, PASTORE (in sostituzione del senatore La Loggia), MAGNALBÒ (in sostituzione del senatore Lisi), LUBRANO DI RICCO, MARCHETTI, PASQUALI, PASSIGLI, PELLEGRINO, PINGGERA, ROTELLI, TABLADINI (in sostituzione del senatore Speroni), TIRELLI e VILLONE.

La proposta di nomina del dottor Vittorio Novelli a Commissario straordinario dell'Ente EUR è quindi approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2898) *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, approvato dalla Camera dei deputati

(74) *SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari*

(265) *PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(517) *DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(521) *DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*

(1205) *MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(2119) *MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari*

(2295) *MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Procedendo nell'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6, il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono parere contrario sugli emendamenti 6.23, 6.24 e 6.12, i quali non sono quindi accolti. Il senatore PASTORE fa proprio l'emendamento 6.8 A, che viene respinto, previo parere contrario del relatore GUERZONI e del sottosegretario SINISI. Analogo avviso viene espresso in merito all'emendamento 6.2, sul quale interviene il senatore TIRELLI criticando la genericità del testo del disegno di legge. Il SOTTOSEGRETARIO fa presente come gli accertamenti non possano essere compiuti in maniera casuale. L'emendamento stesso non è quindi accolto. Identico esito conseguono gli emendamenti 6.3, 6.14, 6.15, 6.4, sui quali il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO era contrario.

Contrario è l'avviso del RELATORE sull'emendamento 6.6; a questo proposito il sottosegretario SINISI sostiene che i rimedi giurisdizionali sono comunque obbligatori in base alla Costituzione. Il senatore TI-

RELLI rileva tuttavia che il ricorso al giudice compromette spesso l'efficacia della misura amministrativa. L'emendamento non è quindi accolto e così pure l'emendamento 6.7. In merito all'emendamento 6.21, il relatore GUERZONI considera che la sola presentazione del ricorso non ha efficacia sospensiva. L'emendamento non è accolto.

Senza modificazioni è quindi approvato l'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2898**Art. 4.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ingresso nel territorio dello Stato è vietato allo straniero che non sia in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione contemplati dalla legge. Può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera vigilati dalle forze dell'ordine».

4.5

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «specifici accordi» aggiungere le seguenti parole: «o convenzioni internazionali in vigore in Italia».

4.1

DENTAMARO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «specifici accordi», aggiungere le seguenti: «internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia».

4.9

SILQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.» con le seguenti: «in lingua francese, inglese, tedesca, spagnola o araba, con preferenza per quelle indicate dall'interessato».

4.11

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «alle modalità di impugnazione e».

4.6

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il termine di scadenza del permesso di soggiorno».

4.10 SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio territorio» inserire la parola: «soltanto».

4.12 MAGGIORE, PASTORE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni del soggiorno» inserire le seguenti: «la regolarità della posizione sanitaria prevista dalle condizioni internazionali dell'O.M.S.».

4.2 DENTAMARO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «durata del soggiorno» inserire le seguenti: «anche per eventuali familiari».

4.3 DENTAMARO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 3, comma 1», inserire le seguenti: «l'accertamento della loro effettiva esistenza è compito delle forze dell'ordine, che lo effettuano prima dell'ingresso dello straniero richiedente nel territorio nazionale»

4.7 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'ingresso è comunque subordinato alla verifica delle ulteriori condizioni e adempimenti, prescritti con il regolamento di attuazione, ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario».

4.16 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «L'ingresso in Italia può essere consentito con visti», inserire le seguenti: «sotto condizione di reciprocità e salvi i limiti imposti da norme poste a tutela dell'ordine pubblico»

4.13 MAGGIORE, PASTORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero degli affari esteri non potrà rivedere o ridurre in nessun caso l'elenco dei Paesi in cui i cittadini sono sottoposti ad obbligo di visto, se non in attuazione di trattati o convenzioni internazionali, riferendone in ogni caso alle Competenti commissioni parlamentari, per acquisirne preventivamente il parere vincolante».

4.14

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso».

4.17

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 6 sopprimere le parole: «che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione»; *dopo le parole:* «respinti», *inserire la parola:* «immediatamente».

4.15

MAGGIORE, PASTORE

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono altresì respinti gli stranieri che abbiano fornito documentazione in merito ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, che sia risultata falsa o inesatta alla verifica operata dalle forze dell'ordine».

4.8

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che abbia riportato in qualsiasi altro Stato una condanna per un delitto non colposo previsto e punito dalla legge italiana con una pena non inferiore ad una anno di reclusione».

4.18

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario».

4.4

DENTAMARO

Art. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «quattro giorni».

5.14 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «attività previste» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

5.15 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

5.16 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «brevi» alla fine del comma, con le seguenti: «in case di cura, ospedali e istituti religiosi».

5.20 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e altre convivenze».

5.21 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) superiore ad un anno per frequentare corsi di studio o di formazione, che comunque risultino da certificato di iscrizione per l'anno scolastico o accademico ovvero da attestazione rilasciata dall'ente presso cui si svolge la formazione».

5.22 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «a due anni» con le seguenti. «a diciotto mesi».

5.23 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 3, lettera d), alle parole: «per ricongiungimenti familiari» aggiungere le seguenti: «di parenti di grado non superiore al terzo».

5.9

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «per una durata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale».

5.24

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA,

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore al doppio di quella stabilita» con le altre: «non superiore a quella stabilita».

5.10

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi, e può essere ulteriormente rinnovato per consentire allo studente di sostenere l'esame finale ovvero, dopo il conseguimento del titolo di studi, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione a corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione. Ai fini del solo primo rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo può essere richiesta la dimostrazione di disponibilità di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale».

5.1

MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

5.4 (Identico all'em. 5.1)

DIANA Lino

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi, e può essere ulteriormente rinnovato per consentire allo studente di sostenere l'esame finale ovvero, dopo il conseguimento del titolo di studi, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione a corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione».

5.6

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare» con le seguenti: «quando mancano». Nel medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno è revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge».

5.5

DIANA Lino

5.2 (Identico all'em. 5.5)

MARCHETTI, MARINO, RUSSO SPENA

Al comma 5 sopprimere le parole: «o vengono a mancare».

5.7

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, dopo la parola: «vengono» aggiungere la seguente: «successivamente».

5.17

SILIQINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 5, sopprimere le parole: «non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che».

5.3

DENTAMARO

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno è revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge».

5.8

LUBRANO DI RICCO, BOCO, PIERONI, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Rifiuto e revoca del permesso di soggiorno conseguono automaticamente all'accertamento di responsabilità del richiedente per atti o fatti costituenti illecito penale».

5.11

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 6, sostituire le parole: «che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o» con le seguenti: «il caso in cui lo straniero dimostri che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno esponga la sua persona a gravi rischi ovvero salvo che ricorrano seri motivi».

5.18 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 7, sostituire le parole: «da lire 200 mila a lire 600 mila» con le altre. «da lire 500 mila a lire un milione».

5.12 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Qualora la dichiarazione non venga resa senza giustificato motivo entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato è disposta l'espulsione amministrativa».

5.19 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 7, sopprimere la parola: «amministrativa».

5.13 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari vale per l'utilizzo richiesto».

6.19 MAGGIORE, PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro autonomo» sopprimere le parole: «e familiari».

6.10 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 1, dopo la parola: «utilizzato» aggiungere la seguente: «contemporaneamente».

6.11 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè sussistano i requisiti di cui alla presente legge».

6.9 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino a: «pubblici servizi».

6.1 DENTAMARO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi».

6.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

6.20 (Identico all'em. 6.5) MAGGIORE, PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «pubblica sicurezza» con le seguenti: «polizia giudiziaria».

6.8 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «senza giustificato motivo».

6.13 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Al comma 3, sostituire le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 800 mila» con le seguenti. «è punito con l'arresto da tre a quattro anni».

6.23 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, sostituire le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 800 mila» con le seguenti: «è punito con l'arresto fino a un anno. Nei casi previsti dal presente comma, anche in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale si applica la custodia cautelare».

6.24 TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'espulsione dal territorio nazionale».

6.12 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell'identificazione dello straniero, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'effettuazione dei rilievi di cui all'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale.

3-ter. Lo straniero, nel caso di cui al comma 3, deve eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice di procedura penale».

6.8A SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 4, sopprimere le parole: «quando vi siano fondate ragioni».

6.2 DENTAMARO

6.22 (Identico all'em. 6.2) TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, sostituire la parola: «richiede» con la seguente: «può richiedere».

6.3 DENTAMARO

Al comma 6, sostituire le parole: «i quindici giorni» con le seguenti: «i sette giorni».

6.14 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a 600 mila».

6.15 SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in vigore in Italia».

6.4

DENTAMARO

Sopprimere il comma 8.

6.6

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 8, dopo le parole: «al presente articolo» inserire la parola: «non».

6.7

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presentazione o la pendenza del ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato».

6.21

MAGGIORE, PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

209^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1355) MEDURI e BRIENZA. – *Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali*

(1410) VERALDI ed altri. – *Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali*

(1899) LO CURZIO. – *Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace*

(2105) RUSSO SPENA. – *Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali*

(2411) CENTARO ed altri. – *Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace*

(2641) BRUNO GANERI ed altri. – *Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta del 25 settembre scorso era stato rinviato l'esame dei disegni di legge nn. 1899, 2411 e 2641 per ulteriori approfondimenti dei profili problematici ad essi sottesi.

Riferisce il senatore Antonino CARUSO il quale sottolinea innanzitutto la sostanziale identità dei disegni di legge nn. 2411 e 2641 – fatta eccezione per le modalità con cui viene individuato il personale di cancelleria da assegnare all'ufficio del giudice di pace, profilo rispetto al

quale considera peraltro preferibile la dizione contenuta nell'atto Senato 2641 – rileva altresì come in tali provvedimenti possano considerarsi assorbiti, per ulteriore parziale identità della materia, anche i disegni di legge nn. 1355, 1410 e 2105. Il relatore prosegue quindi il suo intervento osservando come le proposte contenute negli atti Senato nn. 2411 e 2641 si inseriscano in un contesto caratterizzato, tra l'altro, dalla ormai prossima soppressione dell'ufficio del pretore come conseguenza dell'istituzione del giudice unico di primo grado e dall'entrata a regime del nuovo processo civile. Le proposte in questione si muovono innanzitutto nella direzione di determinare lo spostamento verso il giudice di pace di tutte quelle controversie di competenza pretorile – la maggior parte delle quali secondo il vecchio rito – che, qualora fossero proposte ora, rientrerebbero nella competenza dello stesso. A ciò si aggiunge la cessazione definitiva dell'esistenza del giudice conciliatore e quindi, nella possibile prospettiva dell'analogo fenomeno per quanto riguarda il vice pretore onorario in conseguenza dell'istituzione del giudice unico, la cessazione definitiva, a meno di diverse iniziative future, della figura del giudice su base volontaria. Si tratta di un esito che appare certamente condivisibile ed, anzi, fa apparire chiaramente criticabile la scelta del legislatore del 1991 di conservare l'operatività dell'ufficio del giudice conciliatore fino all'esaurimento delle cause ad esso assegnate.

L'articolo 3 dell'atto Senato n. 2411, così come l'articolo 3 dell'atto Senato n. 2641, affrontano il problema della disparità di trattamento che si è venuta a determinare all'interno di una particolare categoria di ausiliari di giustizia, che è quella dei messi di conciliazione; come è noto in parte composta di dipendenti comunali e in parte nominata dai presidenti dei tribunali. L'articolo 13 della legge n. 374 del 1991 ha previsto che la notifica degli atti del giudice di pace sia eseguita dall'ufficiale giudiziario, nonché dai messi di conciliazione in servizio presso in comuni fino ad esaurimento del ruolo di appartenenza. I citati disegni di legge propongono, all'articolo 3, la soppressione nell'articolo 13 della legge n. 374 delle parole «fino ad esaurimento del ruolo di appartenenza», rendendo così stabile la prevista funzione notificatoria degli atti del giudice di pace da parte dei messi, con una particolare attenzione per i messi non dipendenti comunali per i quali gli stessi disegni di legge propongono, all'articolo 4, l'inquadramento nella quarta qualifica funzionale dei dipendenti del Ministero di grazia e giustizia. La proposta sembra senz'altro condivisibile sia in considerazione delle aspettative di un rilevante numero di soggetti, sia in relazione alle esigenze oggettive di un'adeguata dotazione di risorse ausiliarie per quel che concerne gli uffici in questione.

Sempre con riferimento agli atti Senato nn. 2411 e 2641, il relatore segnala l'esigenza di un approfondimento per quel che concerne le modalità con le quali è stata definita la copertura finanziaria.

Per quanto attiene invece all'atto Senato n. 1899, il relatore sottolinea come esso sia volto ad una diversa determinazione dei compensi da attribuire ai giudici di pace, anche con specifico riferimento a quanti svolgono funzioni aggiuntive di organizzazione e di coordinamento. Più precisamente, l'articolo 1 del disegno di legge si propone, mediante la

modifica del secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, la rideterminazione dell'entità del compenso per giorno di udienza e per provvedimento e, inoltre, l'introduzione di un compenso, fissato in lire ventimila, per ogni decreto ingiuntivo emesso. Prescindendo da ogni questione relativa all'insussistente indicazione dei presupposti di copertura finanziaria, va manifestata qualche perplessità in ordine al prefigurato sostanziale raddoppio dell'indennità originariamente prevista dalla legge n. 374, mentre va ricordato che la stessa legge già contiene la previsione di un aggiornamento periodico, a ritmi triennali, delle indennità spettanti ai giudici di pace. Il relatore ritiene poi che non sia del tutto corretto affrontare il problema della misura dei compensi da assegnarsi ai giudici di pace innanzitutto sulla base di valutazioni contrastanti circa l'effettivo impatto che l'introduzione della nuova figura giudicante ha avuto nell'evasione della domanda di giustizia civile e, infine, prescindendo dalla necessità di tener conto dello scenario complessivo delle retribuzioni nell'ambito del settore giustizia. L'oratore ritiene invece debbano valutarsi con interesse e favore le ulteriori proposte contenute nel disegno di legge n. 1899 miranti all'introduzione di compensi per l'emissione dei decreti ingiuntivi e per gli incarichi di tipo direttivo. Per quanto riguarda il primo aspetto, si tratta di una vera e propria lacuna da colmare e l'unica correzione che sembra opportuno introdurre al riguardo è quella relativa alla sostituzione del riferimento all'emissione del decreto ingiuntivo con il riferimento anche al solo esame della richiesta di decreto. Analogamente, per quanto riguarda il secondo aspetto, si tratta di un suggerimento senz'altro da recepire in merito al quale sembrerebbe però opportuno precisare il principio della non esclusività dell'opera quale coordinatore e referente e quello della non sostitutività del compenso agli stessi spettante rispetto a quello ordinariamente percepito.

La Commissione conviene quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 1355, 1410, 1899, 2105, 2411 e 2641.

Segue, quindi, un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore BERTONI, il senatore CENTARO, il senatore FOLLIERI e ripetutamente il relatore Antonino CARUSO.

Il presidente ZECCHINO propone quindi che la Commissione conferisca al relatore l'incarico di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo da assumere a base per il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE DELIBERANTE

(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore CIRAMI pur prendendo atto dei criteri in base ai quali si predeterminano, all'articolo 1 del disegno di legge, le sedi di servizio disagiate, esprime riserve di fondo sul metodo di contrattazione economica cui si è inteso ricorrere per ottenere lo spostamento del magistrato, metodo che gli appare svilire la funzione giurisdizionale.

È convinto che il criterio dell'inamovibilità può essere conciliato con il trasferimento di ufficio nell'interesse superiore del soddisfacimento della domanda di giustizia, ma occorre essere avvertiti sulle possibili conseguenze se nemmeno gli incentivi predisposti nel provvedimento in titolo producessero i risultati voluti. Sarà probabilmente inevitabile ricorrere ai trasferimenti di ufficio, determinando comunque spostamenti di magistrati cui non si accompagneranno incentivi con le stesse modalità previste per i trasferimenti assistiti dalle forme di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

Dopo aver messo in rilievo che il provvedimento potrebbe necessitare di alcune correzioni, non tali tuttavia da alterarne l'impianto complessivo, conclude preannunciando la propria disponibilità rispetto all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore CENTARO consiglia di affrontare la tematica del provvedimento con un approccio laico, ma non si nasconde la pertinenza delle perplessità prospettate dal senatore Cirami. Da parte dell'oratore vengono formulate peraltro riserve per quanto riguarda la configurazione della tabella A allegata relativa alla individuazione dei distretti da cui e rispetto ai quali operare il trasferimento d'ufficio, altre esigenze di miglioramento attengono alla durata della permanenza nelle sedi disagiate, durata che non sarebbe alieno dall'elevare a cinque anni, oltre il termine ordinario previsto dalla vigente legislazione, che è di quattro anni. Per quanto riguarda l'articolo 5, poi, lo troverebbe favorevole un aumento, fino al triplo, dell'anzianità figurativa attribuita ai magistrati che operano nelle sedi disagiate. Infine perplessità nascono in relazione all'articolo 7, istitutivo delle tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti, nella prospettiva delle modifiche all'organizzazione del lavoro giudiziario che saranno apportate a seguito della introduzione del giudice unico di primo grado, normativa attualmente all'esame della Commissione che dovrà rendere il previsto parere al Governo sul relativo schema di decreto legislativo.

Il senatore Centaro conclude augurandosi la rapida definizione del provvedimento, il quale normativizza una prassi inaugurata dal Consiglio superiore della magistratura per favorire la copertura delle sedi disagiate e, purtroppo, nella pratica posta nel nulla dalla giurisprudenza dei giudici amministrativi, ed auspicando, altresì, che l'attenzione verso l'esigenza di un adeguato funzionamento della giustizia si manifesti anche nella attuazione di una politica mirata a coprire tutte le sedi giudiziarie che si trovano in carenza di organico.

Il senatore RUSSO esprime adesione al provvedimento, richiamando contestualmente l'attenzione della Commissione sulla centralità e sul-

la intangibilità del principio di inamovibilità. Ogni cedimento rispetto a tale premessa potrebbe esporre al pericolo di un uso strumentale dei trasferimenti di ufficio, pericolo rispetto al quale gli appare assolutamente condivisibile la scelta del Governo che nel disegno di legge in discussione prefigura aspetti di incentivazione volti ad acquisire il consenso del magistrato da tramutare.

Con una breve interruzione, la senatrice BONFIETTI chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sui criteri che hanno portato a determinare il numero di unità di magistrati destinati d'ufficio alle sedi disagiate, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge.

Il sottosegretario AYALA si richiama all'esigenza di contenimento della spesa che il Governo è tenuto a rispettare.

La senatrice SCOPELLITI riconosce la valenza importante del principio di inamovibilità, ma ritiene prevalente l'esigenza di una giustizia amministrata con criteri ottimali, secondo principi di professionalità e adeguando il numero dei giudici alle esigenze del carico giudiziario. D'altra parte la necessità di subordinare le scelte personali a quelle di buon andamento dell'Amministrazione, anche destinando il personale a sedi diverse da quelle volute, costituisce un principio generale del pubblico impiego, principio rispetto al quale l'impianto del provvedimento si pone in direzione contrastante. Una ulteriore riserva muove anche dalla constatazione che gli spostamenti dei magistrati conseguono – in buona sostanza – ad una contrattazione economica.

In particolare l'articolo 5, al comma 1, appare alla senatrice Scopelliti suscettibile di gravi conseguenze poichè l'anzianità figurativa derivante dal trasferimento in sedi disagiate potrà creare i presupposti per la concessione di pensioni in età precoce, aspetto che ella ritiene ulteriormente da condannare.

All'articolo 1, inoltre, i criteri di individuazione delle sedi previste dal comma 2 portano ad escludere dai trasferimenti situazioni in cui vi sono comunque problemi di criminalità e che continueranno a soffrire di carenze di organico.

Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti e esprimendo complessivamente profonde riserve nei confronti del disegno di legge.

Il relatore MELONI replica brevemente chiarendo che il timore di effetti perversi circa la determinazione dell'anzianità di servizio a fini pensionistici è ingiustificato, poichè il testo dell'articolo 5 stabilisce chiaramente che l'anzianità figurativa maturata nelle sedi disagiate è calcolata ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio. Prende atto, condividendoli, degli orientamenti favorevoli ad una ferma difesa del principio di inamovibilità, temperato peraltro da quegli accorgimenti mirati a favorire il consenso preventivo rispetto alla nuova destinazione nelle sedi disagiate.

Replicando brevemente il sottosegretario AYALA ribadisce lo spirito pragmatico con il quale si è voluto far riferimento al principio di inamovibilità costituzionalmente garantito dall'articolo 107 della Costituzione, al medesimo tempo agendo per facilitare il consenso preventivo al trasferimento.

Conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge e riservandosi di approfondire con gli uffici competenti gli aspetti relativi alla copertura segnalati nel parere della Commissione bilancio.

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione conviene, quindi, di fissare a martedì 16 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02^a, 0064^o)

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione conviene di spostare al 13 gennaio 1998, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore Bucchiero per i disegni di legge n. 1496 e 2157, in materia di diritto d'autore.

La seduta termina alle ore 9,35.

210^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZECCHINO*

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*

– *e delle petizioni n. 167 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570 assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 1.5 e 1.0.1.

Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 1.6, sottolineando peraltro come la concreta operatività della disposizione in tal modo proposta sia strettamente connessa con l'approvazione dell'emendamento 15.4, che prevede l'istituzione di un anagrafe delle violazioni amministrative che, a sua volta consentirebbe la rilevazione dei casi di reiterazione nell'inadempimento degli obblighi imposti dallo Stato con la sanzione amministrativa.

Dopo alcuni brevi interventi del senatore FASSONE e del senatore CIRAMI il senatore GRECO richiama l'attenzione sul parere della 1^a Commissione permanente in merito all'articolo 1 con il quale si sottolinea l'esigenza che il Governo tenga conto nell'esercizio della delega dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dopo un intervento del sottosegretario AYALA – che fa presente la disponibilità del Governo a tener conto del suggerimento della 1^a Commissione permanente – e del senatore RUSSO, il senatore BERTONI rileva che sarebbe più opportuno recepire il suggerimento della 1^a Commissione permanente mediante l'introduzione di un apposito criterio direttivo nell'ambito dell'articolo 15 del disegno di legge n. 2570, che contiene le disposizioni di carattere finale.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 1.4.

Il relatore FOLLIERI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che sia modificato sostituendo la parola «otto» con la parola «sei», nonché sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5 e 1.0.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.6.

Il sottosegretario AYALA, a nome del Governo, concorda con il relatore.

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 1.1 nel senso suggerito dal relatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1 come da ultimo modificato.

Dopo che i senatori CIRAMI, CARUSO Antonino e GRECO hanno annunciato la propria astensione, l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.3.

Il senatore CIRAMI osserva che l'emendamento 1.5 dovrebbe essere accantonato e posto ai voti dopo l'emendamento 1.0.1, in quanto quest'ultimo costituisce il presupposto del primo.

Il senatore RUSSO fa presente che l'emendamento 1.5 e l'emendamento 1.0.1 si inseriscono nella logica del disegno di legge in esame che colloca all'articolo 1 la disposizione con la quale il Governo viene delegato, individuando negli articoli successivi i principi e i criteri direttivi relativi alle singole materie in cui verrà effettuato l'intervento di depenalizzazione.

Dopo un intervento del presidente ZECCHINO, il quale osserva che in sede di coordinamento si potrà rimediare ad eventuali discrasie all'interno del testo esaminato, l'emendamento 1.5 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore BATTAGLIA ritira quindi l'emendamento 1.6.

Dopo che il senatore CIRAMI ha annunciato il proprio voto favorevole, l'articolo 1 viene posto ai voti ed approvato nel testo modificato.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.1, il senatore RUSSO evidenzia come tale proposta emendativa sia volta a definire le modalità con le quali il Governo dovrà esercitare la delega ad esso conferita dall'ultima parte dell'articolo 1, precisando che l'attribuzione delle nuove competenze al giudice di pace verrà limitata attraverso l'esclusione dalla cognizione di tale giudice delle opposizioni nelle materie che richiedono una particolare specializzazione o che coinvolgono interessi collettivi di notevole incidenza sociale ovvero con riferimento all'entità della sanzione prevista dalla legge.

Il senatore GRECO ritiene non condivisibile l'impostazione ispiratrice della lettera a) dell'emendamento 1.0.1 e ne auspica una riformulazione.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 1.0.1, sottolineando che, nell'attuale formulazione, esso lascia un eccessivo margine di discrezionalità all'Esecutivo nell'esercizio della delega.

Il presidente ZECCHINO interviene osservando che, pur potendosi avere diverse opinioni in merito all'opportunità della formulazione dell'emendamento, è però indubbio che esso attraverso la fissazione di criteri e principi direttivi si propone proprio di limitare la discrezionalità del legislatore delegato.

Dopo un intervento del relatore FOLLIERI, prende la parola il senatore BERTONI il quale richiama l'attenzione sulla necessità di una riformulazione dell'emendamento 1.0.1 che valga a raccordarne meglio la portata con quella dell'articolo 1 testè approvato.

Si dichiara d'accordo il senatore CIRAMI.

Il senatore FASSONE condivide i rilievi svolti dal senatore Bertoni.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CIRAMI, il senatore BERTONI propone una modifica dell'emendamento 1.0.1 volta a prevedere che la cognizione del giudice di pace nelle cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sia esclusa per le opposizioni nelle materie, che saranno specificamente elencate in sede di emanazione del decreto legislativo delegato, che comportano una particolare difficoltà di accertamento, in quelle che coinvolgono rilevanti interessi collettivi e per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.

Il senatore RUSSO, dopo aver evidenziato che il problema di fronte al quale si trova in questo momento la Commissione è quello di stabilire se la competenza al giudice di pace in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 689 del 1981 debba essere attribuita in maniera esclusiva o in modo da consentire l'esclusione di alcune materie, si dichiara senz'altro disponibile a prendere in considerazione la proposta di modifica avanzata dal senatore Bertoni e si riserva di presentare in un momento successivo una riformulazione dell'emendamento 1.0.1.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «otto».

1.1 PASTORE, CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le parole: «uno o più decreti legislativi».

1.2 FASSONE

Al comma 1, dopo le parole: «decreti legislativi» inserire le parole: «per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e».

1.3 FASSONE

Al comma 1, dopo le parole: «15 comma 1» sopprimere quanto segue.

1.4 FASSONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «e per attribuire» alla fine con le seguenti: «e per l'attribuzione al giudice di pace di nuove competenze nelle materie indicate nell'articolo 1-bis».

1.5 RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto legislativo dovrà prevedere un'ipotesi di reato autonomo in forza della quale il mancato adempimento per più di una volta, dell'obbligo imposto dallo Stato con la sanzione amministrativa comporta la pena dell'arresto sino a due anni».

1.6 BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'attribuzione di nuove competenze al giudice di pace è limitata alle seguenti materie ed è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione alla cognizione del giudice di pace delle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della competenza per le opposizioni in materie che richiedono una particolare specializzazione o che coinvolgono interessi collettivi di notevole incidenza sociale;

b) previsione, in ogni caso, di un limite alla competenza con riferimento alla entità della sanzione prevista dalla legge».

1.0.1

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Art. 15.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis). A prevedere, anche in deroga all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che le condotte poste in essere precedentemente e che per effetto dello stesso decreto legislativo sono trasformate in illeciti amministrativi, nonché quelle di cui all'articolo 11 della presente legge saranno valutate e giudicate dall'autorità amministrativa, la quale applicherà le nuove sanzioni previste in sostituzione di quelle penali;

c-ter). A prevedere l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle violazioni amministrative, tenuta con sistemi informatizzati, ovvero a prevedere che le medesime siano iscritte nel casellario generale, al fine di permettere la valutazione di condotte illecite reiterate, anche non specifiche.

15.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C04^a, 0058^o)

Il presidente GUALTIERI rende noto di aver preso contatto, come da mandato conferitogli ieri dalla Commissione, con il Presidente del Senato in ordine alle modalità di esercizio della potestà legislativa conferita dal Parlamento al Governo con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (cd. «collegato» alla finanziaria 97). Fa presente di aver sottolineato l'esigenza di difendere la dignità del Senato e ipotizza la presentazione di un disegno di legge di proroga di tutti i termini per gli schemi di decreto attualmente pendenti e scaturenti dalla legge n. 662 del 1996.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C04^a, 0024^o)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore DOLAZZA, espresso apprezzamento per la relazione del senatore Loreto, manifesta forti perplessità verso la tecnica redazionale adottata dal Governo, che sembra aver predisposto con troppa fretta il testo in questione. In particolare, mostra contrarietà per la previsione che nega la possibilità d'esonero al terzo figlio di famiglie nelle quali

gli altri due figli hanno già compiuto il servizio di leva, allorché si ammettono invece all'esonero artisti, sportivi e giovani di una certa fama e notorietà senza neppure precisare chi e come deciderà in proposito. Altresì stigmatizza che non è contemplata l'ipotesi di sollecita concessione del congedo a quei giovani in servizio di leva le cui famiglie sono colpite da grave lutto, indipendentemente dal reddito e dalla posizione sociale ed in considerazione dei disastrosi e traumatici effetti psicologici e materiali che tali gravi eventi possono determinare nell'ambito familiare. Sottolinea che è possibile che la pubblicazione dei nomi dei dispensati dal servizio di leva sia incompatibile con la normativa sulla *privacy*, in considerazione del fatto che spesso la dispensa è concessa per menomazioni fisiche e/o psicofisiche. Concorda con il relatore, allorché ha notato l'incongruità della disposizione che esclude incomprendibilmente la possibilità di ottenere un rinvio per studi universitari dopo averlo ottenuto per gli studi scolastici.

Il senatore GUBERT rileva come la previsione dell'articolo 1 dello schema di decreto, che si limita ai soli cittadini italiani, sia restrittivo rispetto alla vigente normativa; con riferimento all'articolo 3 segnala la mancata previsione del trattamento giuridico per coloro che studiano presso istituti di scienze religiose; in relazione poi al comma 4 del medesimo articolo 3 – che quantifica il numero di esami e di giorni- non si mostra molto critico, anche se sarebbe stata prevedibile una locuzione più chiara e meno equivoca. Si sofferma poi sull'articolo 5, che però non sembra funzionale e compatibile con la vigente normativa – si richiama alla strutturazione dei progetti «Erasmus»- ed auspica una maggiore precisione all'articolo 7; condivide comunque l'idea del collega dianzi intervenuto per limitare a due fratelli il contributo di tempo alla Patria per il servizio di leva. Reputa restrittiva la definizione di cui alla lett. b) del comma 3 dell'articolo 7 per i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda. Condivide, da ultimo, la formulazione adottata al comma 4, insolitamente precisa.

Il senatore PALOMBO ravvisa una pluralità di lacune nel testo in esame: si sofferma, poi, in particolare, sull'incongruenza che egli rileva fra le modalità di arruolamento nella Marina e le altre due Forze armate con effetti di ripercussione contraddittori; sarebbe perciò opportuno trattare in modo uniforme i cittadini al fine di evitare che chi è incluso nel contingente di mare possa avere maggiori possibilità di esonero rispetto a chi appartiene alla leva di terra. Per ottenere questo risultato occorre unificare la gestione dei contingenti di leva e la formazione di contingenti di chiamata alle armi. Tale unificazione consentirebbe, inoltre, di gestire le risorse in modo armonico anche sotto il profilo qualitativo evitando così che a parità di impiego vi siano differenze di profilo fisico, di titolo di studio, di precedenti di mestiere tra marinaio, aviere e soldato. Richiama all'attenzione dei colleghi la necessità di precisare con maggiore esattezza le modalità di formazione dei contingenti e le relative disponibilità. Dell'articolo 2, comma 4, contesta il termine del 30 settembre.

Il senatore MANFREDI nota che il decreto in titolo è slegato dal Nuovo Modello di Difesa: esso introduce una normativa speciale all'interno della non ancora approvata normativa organica in tema di leva militare; solo sulla base della futura normativa-base sarà possibile fissare le eccezioni. Evidenzia le difficoltà ermeneutiche per comprendere le novelle rispetto alla vigente normativa. Auspica l'introduzione di molte rettifiche all'articolato in questione, seguendo l'esigenza di adottare soluzioni anche innovative e coraggiose.

Il presidente GUALTIERI ribadisce la sua perplessità verso il metodo di lavoro prospettato dal Governo al Parlamento, cui compete l'indicazione delle scelte di politica di fondo. Ricorda che all'inizio della legislatura il Ministro della Difesa aveva preannunciato la presentazione di un documento che avrebbe dovuto sintetizzare il Nuovo Modello di Difesa, ma esso non è ancora approdato alla Commissione; al contempo ricorda che da mesi è all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge governativo sul servizio civile nazionale, ma sono arrivate segnalazioni pressanti per attendere l'approvazione del disegno di legge sull'obiezione di coscienza, che però non è giunto ancora al voto finale, benchè da mesi approvato dal Senato. Pertanto, citate le cifre sull'obiezione di coscienza – che non conosce limiti quantitativi in sede applicativa-, sottolinea l'esigenza di ovviare alle ingiustizie scaturenti dall'alea, legata agli esuberanti; alea che mortifica la previsione costituzionale dell'obbligo per tutti di difesa della Patria, che è e deve rimanere il cardine del sistema delle forze armate italiane. Conclude esprimendo l'avviso di non considerare come definitiva questa emananda normativa, ma di segnalare al Governo l'opportunità di tornare sulla materia, una volta che sarà stata redatta la disciplina definitiva del sistema misto (ossia, servizio obbligatorio e volontario). Auspica un'imminente inizio dell'esame del disegno di legge sul Servizio civile, che permetterà di meglio focalizzare il Nuovo Modello di Difesa.

Il senatore UCCHIELLI chiede di sapere quando il Ministero della Difesa presenterà al Parlamento le linee fondanti del Nuovo Modello di Difesa, indipendentemente dai numerosi decreti, già esaminati, e di quelli ancora in corso di esame.

Il presidente GUALTIERI assicura che si farà carico di segnalare questo quesito a chi di dovere.

Replica agli intervenuti il senatore LORETO, evidenziando il disagio per il metodo di lavoro imposto dal Governo, che non permette di prendere visione in modo organico della rimeditazione della Difesa. Concorda con il Presidente in ordine al carattere politicamente interlocutorio della normativa in esame, che dovrà probabilmente essere riscritta alla luce della futura normativa sulla leva.

Condivide l'osservazione del senatore Palombo, in ordine all'auto-certificazione e alla collocazione da dare ai separati e ai divorziati, e dei senatori Manfredi e Manca in ordine all'esigenza di decentramento, co-

me pure quelle del senatore Gubert in ordine alla motivazione della dispensa. Reputa interessanti alcune aperture verso nuove realtà (come l'attività artistica) e condivide quanto dichiarato dal senatore Dolazza per la tutela della *privacy* in ordine alla pubblicazione dei dispensati nell'albo pretorio del comune.

Con riferimento all'articolo 1 dichiara di condividere il ritmo preventivato per la chiamata alla leva, anche se nota con qualche preoccupazione il fatto che si tratti di termine ordinatorio e non perentorio.

Ribadisce le sue perplessità per la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 3, che oltretutto si presta a una duplice possibile di lettura: in particolare il rilievo critico riguarda l'impossibilità di avere licenze nei periodi di addestramento. Si sofferma poi sull'articolo 7, comma 1, lett. f): il rilievo riguarda la questione della durata del sequestro come presupposto per la dispensa, mentre andrebbe valutato il danno psicologico provocato dal sequestro.

Condivide larga parte dell'impostazione di fondo dell'articolo 7, anche se le singole fattispecie delineate sembrano talora esposti al rischio di indeterminatezza come nel caso del comma 3, lett. d). Chiede chiarimenti al Governo circa gli effetti che si intende dare alla formulazione adottata dal comma 1 del medesimo articolo («hanno titolo a richiedere»), difforme dalla vigente formulazione che configura, invece, il diritto pieno al conseguimento della dispensa, previa richiesta. Condivide l'obiezione del senatore Manca avente ad oggetto l'esclusione dei Comuni dal processo decisionale in questione. Con riferimento all'articolo 12 chiede che sia esplicitata l'esclusione dell'articolo 22 di cui alla vigente legge del 1975 e reputa opportuno differire l'entrata in vigore del decreto e precisamente di fissarla al 1 gennaio 1999.

Il presidente GUALTIERI propone di fissare per Martedì 16 dicembre 1997 alle ore 12 il termine per la presentazione della bozza di parere.

Conviene la Commissione.

SULL'EMANANDO PROVVEDIMENTO SULL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE (A007 000, C04ª, 0058ª)

Il senatore LORETO lamenta che notizie di stampa abbiano anticipato i contenuti dell'emanando decreto sull'area tecnico-industriale, senza che il Parlamento ne sia stato portato a conoscenza. Pone il quesito in termini di metodo e si augura di ricevere dal Governo una risposta soddisfacente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 dicembre, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,55.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

97ª Seduta*Presidenza del vice Presidente*

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, e dell'articolo 3, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551)

(Esame e rinvio)

(R139 b00, C05ª, 0005ª)

Il relatore FIGURELLI si riserva di integrare la relazione o comunque di tener conto per la proposta di parere delle ulteriori informazioni che si rendono necessarie a causa dei gravi limiti della documentazione per ora fornita.

Il decreto di ripartizione della quota statale dell'8 per mille relativa al 1997 si riferisce ad uno stanziamento di 183 miliardi e 600 milioni iscritto al capitolo 6887 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Sono stati già utilizzati 65 miliardi dal decreto per l'Albania, 20 miliardi da quello sui Beni culturali e 40 miliardi per gli incendi boschivi.

Va precisato al riguardo che la copertura finanziaria di provvedimenti di urgenza adottati prima del decreto di ripartizione della quota dello Stato dell'8 per mille limita il parere parlamentare a circa un terzo dello stanziamento complessivo. È evidente che, nei casi in cui si renda necessario intervenire con tempestività rispetto ad eventi che rientrano

nella tipologia indicata dalla legge per l'utilizzazione della quota dell'8 per mille, tale limitazione è non solo inevitabile, ma anche fisiologica. Occorre però che i requisiti indicati dalla legge del 1985 siano effettivamente sussistenti e per il futuro tale esigenza sarà ulteriormente rafforzata dalla vigenza del regolamento in fase di emanazione.

Per ciò che concerne il 1997, va sottolineato che il decreto-legge sugli incendi boschivi (n. 130 del 1997) costituisce una ricorrenza abituale, dato che ogni anno vengono previsti, attraverso tali fondi, finanziamenti per la campagna antincendi a favore del Ministero dell'agricoltura, dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. È evidente che la necessità di prevedere interventi efficaci in tale campo dovrebbe essere affrontata attraverso stanziamenti di carattere ordinario: i fondi dell'8 per mille dovrebbero essere destinati infatti esclusivamente a fronteggiare eventuali incendi particolarmente gravi che dovessero verificarsi in determinate stagioni. Allo stesso modo, desta perplessità l'utilizzazione del finanziamento di 20 miliardi prevista dal decreto-legge n. 203 del 1997, dato che esso è rivolto all'attuazione di un piano per l'installazione, l'adeguamento e la modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico e artistico.

La ripartizione dei restanti 58 miliardi e 600 milioni è effettuata a favore, principalmente, di istituzioni di carattere culturale con l'eccezione di 18 miliardi da attribuire al dipartimento per la protezione civile.

Di fronte al fatto che la legge stabilisce la utilizzazione anche per il 1997 della procedura già prevista dall'articolo 3 comma 10 della legge n. 551/1995 in attesa dell'emanando nuovo regolamento, è particolarmente da apprezzare, e anche da assumere a parametro del parere da formulare, il fatto che nella relazione del Presidente del Consiglio, si precisi come il decreto di ripartizione intenda dare una prima sostanziale anticipata attuazione ai criteri per la valutazione dell'ammissibilità degli interventi indicati nello schema di Regolamento su cui la Commissione bilancio ha formulato il proprio parere lo scorso 29 ottobre 1997.

Al riguardo, si osserva che in tale parere veniva precisato che la straordinarietà degli interventi deve essere interpretata, diversamente da quanto è avvenuto in passato, in modo da evitare che essi si configurino «come una estensione dell'ordinario, come avverrebbe nel caso in cui fossero finanziati interventi che non siano riusciti, per la insufficienza di risorse disponibili ordinariamente, a rientrare nelle decisioni ordinarie».

Ai fini della formulazione del proprio parere, la Commissione ha da valutare se ciascuno degli interventi prescelti dal Governo – e l'esclusione, da parte del Governo, di altre ipotesi e proposte, delle quali tuttavia la Commissione non ha ricevuto documentazione alcuna – sia coerente o meno con il giusto obiettivo proposto dal Presidente del Consiglio e prima citato.

Al di là della positiva correzione operata dal Governo rispetto alla prassi degli anni precedenti al fine di privilegiare la realizzazione di progetti al mero finanziamento di gestioni ed attività correnti, è da verificare se molti dei finanziamenti proposti nel decreto di ripartizione non abbiano, così come è obiettivamente dato di paventare, la caratteristica di una «estensione (surrettizia) dell'intervento ordinario»: basti segnala-

re, a titolo di esempio, quelli per la ristrutturazione e l'adeguamento di alcune sedi archivistiche, per il centro Pio Rajna, per la seconda Università degli studi di Napoli, parzialmente per il Fondo edifici di culto (i cui stanziamenti si propone di destinare esclusivamente alle chiese ed edifici di culto delle zone terremotate, in cui sono stati inventariati circa 300 immobili gravemente colpiti, secondo una graduatoria che corrisponda al valore di ciascun bene architettonico-storico-artistico), per l'Istituto italiano per gli studi filosofici, per il FAI, per l'Associazione nazionale Pertini, per il Piccolo Teatro di Milano, per la Fondazione Ezio Franceschini e per la Fondazione Spadolini. Per molti interventi si deve anche segnalare che essi sono stati finanziati anche negli anni precedenti come indicato nel prospetto distribuito alla Commissione, e questa è una obiettiva dimostrazione che in tali casi il finanziamento straordinario continua sostanzialmente a sostituire quello ordinario.

Relativamente al finanziamento più cospicuo nel campo dei beni culturali è da osservare che il Teatro Carlo Felice è stato affidato già da alcuni anni all'8 per mille e che «straordinarietà» sta esclusivamente nel fatto che esso è stato escluso dagli interventi ordinari e che la ragione di tale esclusione sta nella mancata riforma del Fondo unitario per lo spettacolo e dell'intervento sui teatri lirici. La necessità di sostenere il Teatro Carlo Felice, opportunamente segnalata dal senatore Rognoni nel corso della discussione sulla Finanziaria, non prova affatto la «straordinarietà» dell'intervento. Per l'Istituto italiano di studi filosofici, cui la cultura italiana e internazionale deve molto, ci si deve chiedere se la indiscutibile necessità di recupero del patrimonio librario attualmente non fruibile si configuri come «straordinaria».

La Commissione non è stata messa nelle condizioni di acquisire le informazioni necessarie alla formulazione di un argomentato parere. Infatti, l'elenco dei finanziamenti previsti nella proposta è semplicemente un elenco di titoli, di indicazioni generiche, che obiettivamente non danno la possibilità di verificare se sussista o meno uno dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento: quello della straordinarietà, e ciò tanto più in considerazione del fatto che non si dispone di alcuna relazione sull'uso e sui risultati dei finanziamenti erogati negli anni scorsi ai soggetti ora riproposti. È certamente apprezzabile che, differentemente da quanto avveniva negli anni passati, il Governo abbia indirizzato il finanziamento non solo al singolo soggetto beneficiario, ma innanzitutto ad uno specifico intervento da attuare. Tuttavia non è possibile stabilire se taluni interventi, come ad esempio quelli relativi al restauro e alla valorizzazione di edifici di interesse storico-artistico-religioso (Fondo edifici di culto) od altri siano finalizzati a fronteggiare situazioni di effettiva emergenza che non fossero prevedibili e per le quali si potesse intervenire in via ordinaria.

La legge collegata alla finanziaria per il 1996 (n. 549 del 1995) ha stabilito, come è noto, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni, ed altri organismi siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto sia effettuato dal Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro. La dotazione finanziaria dei di-

versi capitoli è stabilita annualmente dalla legge finanziaria. Questo è lo strumento previsto dalla legge per il finanziamento «ordinario» di gran parte delle istituzioni a cui si riferisce la ripartizione della proposta in esame.

Sarebbe anche opportuno acquisire dal Governo precise informazioni sulle modalità di scelta dei soggetti destinatari dei finanziamenti, se cioè vi siano state istanze degli interessati e se vi siano altre istanze a cui si è ritenuto di non corrispondere. Ci si chiede sulla base di quale criterio sia stata compiuta la scelta dei progetti culturali inclusi e anteposti, ad esempio, a quello, escluso, relativo ai lavori di ricerca per l'edizione critica nazionale degli scritti di Gramsci fino al 1926.

Non è in discussione, si badi bene, l'opportunità e anche talvolta la necessità di attuare le opere di restauro o gli altri interventi previsti per le diverse istituzioni. Il problema è che i fondi dell'8 per mille dovrebbero essere utilizzati per le finalità indicate dalla legge istitutiva e ora precisate dal regolamento in via di emanazione.

Tra le proposte indicate nello schema di decreto corrispondono a tali finalità certamente gli interventi straordinari per eventi calamitosi, cui sono destinati 18 miliardi di lire (stanziamento insufficiente non solo per le esigenze derivanti dai recenti eventi sismici, ma anche perchè in esso è ricompresa la «restituzione» di quanto fu destinato sui fondi «ordinari» della Protezione civile per far fronte all'evento «straordinario» dell'incendio dell'aprile scorso al Duomo e al Palazzo reale di Torino) ed anche il restauro del Convento di San Francesco e Chiostro di San Sisto ad Assisi e il restauro del Palazzo delle Canoniche di Foligno. Per le altre proposte occorrerebbe poter disporre delle informazioni in ordine al tipo di lavori che si intendono realizzare, nel senso già indicato in precedenza. In alcuni casi poi sembra potersi senz'altro escludere la sussistenza del requisito della straordinarietà.

Si propone, pertanto, che in esito alle informazioni che vorrà fornire il Governo, e tenendo conto delle osservazioni che saranno espresse dalle Commissioni cultura e ambiente, si formuli un parere di nulla osta condizionato alla soppressione dei finanziamenti per i quali non sono riscontrabili i requisiti previsti dalla legge e dal nuovo regolamento ed alla loro sostituzione con finanziamenti per specifiche esigenze delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (risulta, ad esempio, che solo in Umbria sono stati gravemente colpiti, secondo le rilevazioni del 27 ottobre, 341 edifici pubblici con danni per circa 149 miliardi). Va tenuto presente che i 18 miliardi destinati alla Protezione civile saranno integralmente impiegati per finalità connesse ai recenti eventi sismici, con la conseguenza che le altre attività in cui è stata ed è impegnata la Protezione civile rischiano di non essere finanziate non essendo sufficienti allo scopo gli stanziamenti ordinari ed essendo esauriti i fondi che lodevolmente sono stati recuperati e resi produttivi mediante revoche di precedenti finanziamenti non utilizzati. Valgano, anche ai fini di una riconsiderazione della proposta da parte del Governo e di un auspicabile riequilibrio territoriale degli interventi, gli esempi dell'alluvione di Crotona dell'ottobre 1996, delle alluvioni del giugno 1997 in Lombardia, delle alluvioni e delle frane del gennaio 1997 sulla Penisola sorrentina e in

provincia di Salerno, le ricorrenti emergenze della Sicilia e, in particolare, la grande frana di Niscemi dell'ottobre 1997. Si tratta di situazioni nelle quali l'emergenza è ancora in atto e dove, effettuati gli interventi di soccorso e di primissima necessità, restano da effettuare, ma non sono finanziariamente coperti, gli interventi di emergenza.

Il sottosegretario PARISI, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampio approfondimento della proposta formulata dal Governo, osserva che le finalità perseguite attraverso la ripartizione dei finanziamenti corrispondono, in linea di massima, a quelle previste dalla legge: circa 58 miliardi, infatti, sono destinati alle calamità naturali, circa 47 miliardi alla conservazione dei beni culturali e circa 65 miliardi all'intervento in Albania, che si sostanzia in aiuti per i rifugiati. Vi sono poi altre finalità perseguite, complessivamente per 13 miliardi, su cui sembrano in gran parte riferirsi le obiezioni formulate dal relatore.

Fa presente che il Governo ha avviato a partire dallo scorso anno, in particolare con la proposta di regolamento in corso di emanazione, un processo di ridefinizione della utilizzazione della quota statale dell'8 per mille. Le proposte avanzate per l'esercizio finanziario 1997, oggi in discussione, dimostrano che tale processo si sta svolgendo positivamente, ma che non è ancora concluso. È convinto che, a partire dal prossimo anno, quando sarà in vigore il regolamento di attuazione della legge istitutiva, potranno essere superate le perplessità che il relatore ha testè sottolineato.

Ritiene che gli obiettivi della innovazione che il Governo ha voluto introdurre si sostanzino in una compiuta trasparenza dei meccanismi di finanziamento a cominciare dall'informazione sulla possibilità di parteciparvi. Tale aspetto è infatti attualmente molto carente, come è dimostrato dal fatto che, per il 1997, sono pervenute soltanto 56 richieste (51 delle quali dal Centro-Nord), a cui si è corrisposto con 25 proposte di finanziamento. Precisa che uno dei criteri utilizzati è stato quello di considerare con una certa priorità le proposte provenienti dal Mezzogiorno, al fine di attuare un qualche riequilibrio territoriale. Sottolinea, inoltre, l'indicazione della finalità degli interventi e non dei soli beneficiari.

Dopo aver precisato di riservarsi di fornire puntuali elementi di informazione sulle questioni sollevate dal relatore nel corso della prossima seduta, il sottosegretario Parisi si sofferma sulla proposta di finanziamento relativa al Teatro Carlo Felice di Genova, osservando che essa sta a dimostrare come la definizione di straordinarietà sia suscettibile di varie interpretazioni. Nel caso di specie, infatti, l'intervento per il restauro di tale Teatro si presenta con caratteristiche di eccezionalità, in relazione alla situazione di grave degrado esistente. È evidente, comunque, che già a partire dal prossimo anno non sarà possibile reiterare tale finanziamento.

Il senatore VIVIANI chiede al rappresentante del Governo di fornire nella prossima seduta dati disaggregati sulla distribuzione geografica dei finanziamenti.

Il senatore MUNGARI ritiene opportuno che il rappresentante del Governo precisi se per i prossimi esercizi finanziari si considerino non finanziabili interventi per i quali sono stati già effettuati finanziamenti attraverso la quota dell'8 per mille e se l'esclusione del fine di lucro, prevista dal regolamento in via di emanazione, determini la impossibilità di finanziare società per azioni, come sembrerebbe di dover interpretare. Esprime infine la propria insoddisfazione per le dichiarazioni del sottosegretario Parisi sulla scarsità delle informazioni esistenti in merito ai finanziamenti in esame: talune situazioni particolarmente gravi esistenti, ad esempio, nella provincia di Crotone avrebbero potuto essere affrontate se il livello di informazione fosse stato almeno sufficiente.

Il relatore FIGURELLI chiede per quale ragione sia stato previsto il finanziamento della Bibliografia generale della lingua italiana, opera, peraltro, di indubbio rilievo e non quello della Enciclopedia italiana.

Il sottosegretario PARISI precisa che la qualificazione della Enciclopedia italiana come società per azioni, quindi con fini di lucro, ha impedito di proporle il finanziamento, in linea e in anticipazione di quanto previsto dal regolamento in via di emanazione.

Il senatore FERRANTE chiede le ragioni della esclusione dell'intervento a favore della sede di Villa Celimontana della Società geografica italiana, che pure aveva presentato istanza in tal senso.

Il presidente MORANDO considera molto apprezzabile lo sforzo compiuto dal Governo di imprimere una svolta nella utilizzazione della quota statale dell'8 per mille. Per la prima volta, infatti, i finanziamenti saranno erogati, come hanno già sottolineato il relatore e il rappresentante del Governo, non a singoli soggetti beneficiari, ma a precisi interventi di recupero o di restauro. La conferma di tale tendenza impedirà, fra l'altro, di reiterare nel tempo finanziamenti a favore dei medesimi soggetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli (n. 51)

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole)
(L014 078, C06^a, 0008^o)

Il senatore POLIDORO illustra la proposta di nomina del Presidente della Fondazione istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, richiamando le qualità professionali del designato, professor Roberto Marra, già vice Presidente della Fondazione. Giudicando pienamente conformi all'incarico proposto tali qualità professionali, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Dichiarano il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina i senatori COSTA e BIASCO, mentre il senatore D'ALÌ, preannuncia il proprio voto di astensione, motivato non da valutazioni sulla persona del candidato, bensì dal giudizio critico che la sua parte politica ha sempre espresso sulla gestione del Banco di Napoli.

Viene messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 2 astenuti, 2 voti contrari e una scheda bianca.

Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI, ANGIUS, BIASCO, BONAVITA, BOSELLO, CADDEO, COSTA, D'ALÌ, DONISE, MONTAGNA, PASQUINI, PIERONI, POLIDORO, ROSSI e VERALDI (in sostituzione del senatore CECCHI GORI).

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1998 (n. 172)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

(R139 b00, C06^a, 0011^a)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il Presidente ANGIUS invita il relatore Montagna ad illustrare il nuovo schema di parere che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta.

Il relatore MONTAGNA illustra tale schema di parere, nel quale, in premessa, si sollecita il Governo a definire l'elenco delle manifestazioni da confermare ogni anno in relazione alla loro rilevanza per il numero dei biglietti venduti e per la notorietà della manifestazione, nonché ad informare le Commissioni parlamentari competenti circa le richieste di abbinamento (pervenute al Ministero) ad una lotteria nazionale relativamente alle lotterie considerate «minori». Per questo secondo tipo di manifestazioni, il criterio di abbinamento dovrà essere quello della rotazione annuale e della equa distribuzione territoriale. Gli accorpamenti per gruppi di manifestazioni dovranno consentire una ripartizione generale equa degli utili e la divisione dei proventi dovrà corrispondere allo sforzo organizzativo e promozionale sostenuto per ciascuna manifestazione.

Appare opportuno inoltre esprimere apprezzamento per la scelta di ridurre ad otto le lotterie in corso d'anno per consentirne un'adeguata promozione pubblicitaria, così come risulta condivisibile la destinazione degli utili della lotterie europea al recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale distrutto dal recente terremoto delle Marche e dell'Umbria.

Egli rileva inoltre che il Governo ha solo parzialmente seguito le indicazioni espresse dalla Commissione nel parere relativo allo schema di decreto per il 1997 ed in relazione a ciò osserva che la sostituzione del campionato europeo di trotto di Cesena con la manifestazione dei Mondialtornianti di Faenza non sembra sufficientemente motivata. Sollecita pertanto il Governo a modificare lo schema di decreto includendo, inoltre, tra le manifestazioni da abbinare al prossimo anno, il Carnevale di Cento e la Giostra cavalleresca di Sulmona considerato che l'Abruzzo rimane escluso dalla ripartizione delle manifestazioni. Rileva infine che il successo, in termini di biglietti venduti, della Maratona italiana di Carpi costituisce motivo per riproporne l'abbinamento anche nei prossimi anni.

Conclude, rilevando che il Governo non ha ritenuto di dover includere tra le manifestazioni da abbinare per il prossimo anno nè la Sartiglia di Oristano nè la Cronoscalata del Monte Erice.

Con le osservazioni e condizioni testè illustrate, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul documento in titolo.

Il sottosegretario MARONGIU richiama le dichiarazioni già espresse nella precedente seduta.

Il senatore ALBERTINI chiede al relatore di sottolineare nello schema di parere il successo della lotteria abbinata alla Maratona di Carpi.

Il relatore MONTAGNA si dichiara favorevole a modificare lo schema di parere nel senso proposto dal senatore Albertini.

Posto ai voti, viene quindi approvato a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni illustrato dal relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Discussione e rinvio)

Il senatore ROSSI fa presente di aver chiesto al Presidente del Senato di investire la Giunta per il Regolamento della questione relativa alla riassegnazione del disegno di legge n. 2524 in sede deliberante in seguito ad una decisione non unanime della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Non ritiene opportuno, pertanto, che la Commissione avvii la discussione del disegno di legge in titolo, prima di una decisione in merito della Giunta.

Il Presidente ANGIUS fa presente che l'assegnazione da parte del Presidente del Senato del disegno di legge in sede deliberante consente, al momento, alla Commissione di avviarne la discussione.

Il senatore ROSSI chiede quindi al Presidente di verificare la presenza del numero legale, prima di avviare la discussione del disegno di legge.

Il Presidente ANGIUS fa presente che la presenza del numero legale è accertata dalla Presidenza all'inizio della seduta e che ogni senatore può avanzare la richiesta di verifica prima di ogni deliberazione: non sussistendo tali condizioni, la richiesta avanzata dal senatore Rossi non può essere al momento accolta.

Dà quindi la parola al senatore BONAVITA per la relazione sul provvedimento.

Il relatore BONAVITA propone in premessa di assumere come testo base il testo approvato dalla Commissione in sede referente.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il relatore BONAVIDA si rifà alla relazione illustrativa già svolta allorquando fu avviato l'esame del disegno di legge in titolo, ricordando che il testo presentato dal Governo traeva origine dalla necessità di disciplinare alcune materie con disposizioni che non avevano trovato adeguata definizione nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1997. Egli ribadisce poi il giudizio positivo sugli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario sottesi alla elaborazione del disegno di legge, che contiene, in particolare, norme in materia di dividendi distribuiti da società non residenti, disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili e alcune modificazioni alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativamente alla materia delle cessioni gratuite dei beni.

La Commissione in sede referente ha introdotto, inoltre, delle disposizioni in materia di accise, in materia di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, alcune disposizioni in materia di sanzioni e di interessi, nonché particolari misure a favore del personale delle Commissioni tributarie. Ha anche aggiunto delle modifiche di particolare rilievo al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Proseguendo nell'illustrazione del testo-base, il relatore fa presente, inoltre, che alcune disposizioni sono state poi inserite sia nel decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997 (decreto-legge IVA) convertito definitivamente in legge, sia nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998: preannuncia quindi la presentazione di emendamenti soppressivi dell'articolo 2, del comma 4 dell'articolo 3 e dell'articolo 17, recanti le disposizioni in parola.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché al riparto dei relativi proventi (n. 175)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

(R139 b00, C06^a, 0012^o)

Riferisce alla Commissione il senatore CADDEO, il quale rileva che il regolamento in esame affronta una questione da molto tempo all'attenzione del Parlamento, tenuto conto che già nel 1991 fu presentato un disegno di legge in merito.

Egli fa presente che la legge n. 315 del 1942 affida all'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) sia la vigilanza sulle corse di cavalli, sia la facoltà di organizzare le scommesse sulle corse dei cavalli attraverso totalizzatori e «scommesse a libro», nonché le competenze per la devoluzione dei proventi delle scommesse agli allevatori di cavalli.

Emerge, quindi, da tale organizzazione delle corse e delle scommesse l'esigenza di introdurre elementi di maggiore trasparenza, prevenendo una netta separazione tra gli organismi preposti al controllo sulle scommesse, e coloro che sono chiamati a gestire tale settore.

Il relatore sottolinea inoltre che il giro d'affari espresso dal settore delle corse dei cavalli risulta in notevole crescita con un numero di addetti sicuramente rilevante, anche senza tener conto delle attività legate alla raccolta clandestina di scommesse, che pure appaiono considerevoli.

In questo contesto, è intervenuta la legge 23 dicembre 1996 n. 662, che, al comma 78 dell'articolo 3, prevede l'emanazione di un apposito regolamento governativo per il riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi.

Il relatore dà quindi conto del contenuto dello schema di regolamento, precisando che le competenze riservate allo Stato vengono ripartite tra il Ministero delle risorse agricole e quello delle finanze.

Al primo vengono affidate le competenze per l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi, la determinazione degli stanziamenti a premi e dei contributi da dare all'incremento delle razze equine, l'approvazione semestrale del calendario ufficiale delle corse e l'approvazione del programma dell'UNIRE per le provvidenze all'allevamento.

Al Ministro delle finanze, di concerto con quello per le risorse agricole, compete invece l'affidamento in concessione, con gara europea, della gestione delle scommesse, la determinazione delle quote degli introiti dalle scommesse da dare all'UNIRE, la dichiarazione della decadenza delle concessioni, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili, del numero delle scommesse TRIS giocate in settimana e la nomina della Commissione per la soluzione delle controversie.

Lo schema di regolamento prevede poi di affidare all'UNIRE la competenza di redigere il calendario semestrale delle corse, di sostenere l'allevamento dei cavalli, di intraprendere iniziative previdenziali e assistenziali a favore di fantini, guidatori, allevatori e di finanziare il miglioramento e la gestione degli ippodromi.

Per quanto riguarda, invece, le scommesse, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale ed esercita la vigilanza sulla regolarità delle gare ed il controllo fiscale.

L'esercizio delle scommesse è gestito, attraverso l'istituto della concessione, che è affidata attraverso gara pubblica a persone fisiche o a società sulla base dei criteri di trasparenza della proprietà, di efficienza organizzativa, di potenziamento della rete di raccolta e della distribuzione equilibrata sul territorio.

Dopo aver dato conto di ulteriori aspetti relativi alla concessione e al tipo di scommesse consentite, il relatore si sofferma sulla disciplina di carattere fiscale recata dal regolamento.

I soggetti passivi dell'imposta sulle scommesse sono i gestori degli ippodromi, i titolari delle agenzie ippiche, il concessionario per le scom-

messe TRIS e gli allibratori, mentre si prevede un'aliquota del 5 per cento sull'imposta unica riferita all'importo pagato dallo scommettitore.

Viene inoltre regolamentato il rilascio dell'autorizzazione, l'avvio dell'attività, le modalità di emissione delle ricevute, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta.

L'imposta sulle vincite è ricompresa nell'imposta unica e la raccolta delle giocate è esente da IVA.

Per quanto riguarda, poi, il regime delle sanzioni, il relatore ricorda che il Governo ha già approvato in via definitiva il decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali, e che quindi lo schema di regolamento, per questa parte, dovrà fare riferimento a tale provvedimento normativo.

Il relatore conclude riservandosi di formulare uno schema di parere in relazione alle osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito, nonchè alle osservazioni che saranno espresse dalla Commissione agricoltura e produzione agroalimentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2524**

**Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
del sistema tributario, nonchè per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria**

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE,
SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 1.

(Dividendi distribuiti da società non residenti)

1. All'articolo 96-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società non residenti, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2».

Art. 2.

*(Disposizioni interpretative in materia di formazione
del reddito imponibile riguardanti zone colpite da calamità naturali)*

1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipen-

denti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.

2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonché di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.

3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

4. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, i termini per la liquidazione e per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.

Art. 4.

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, riguardante la cessione di beni:

1) nel secondo comma, il numero 4), riguardante le cessioni gratuite di beni, è sostituito dal seguente:

«4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività propria dell'impresa; le cessioni gratuite di

beni, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, per i quali sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta»;

2) nel terzo comma, concernente le operazioni che, ai fini dell'imposta, non sono considerate cessioni di beni, la lettera *h*) è abrogata;

b) nell'articolo 10, riguardante le operazioni esenti, dopo il numero 27-*quater*) è aggiunto il seguente:

«27-*quinquies*) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta, per effetto dell'articolo 19.»;

c) all'articolo 19, concernente la detrazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, la lettera *e-quater*) è abrogata e la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*e-ter*) l'imposta relativa a beni immobili acquistati o utilizzati nell'esercizio di impresa sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, congiuntamente con altri soggetti è ammessa in detrazione limitatamente alla quota di spettanza dell'esercente impresa»;

2) nel quarto comma, le parole: «al numero 11)» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri 11) e 27-*quinquies*)»;

d) nell'articolo 68, concernente le importazioni non soggette all'imposta, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) le importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74;».

Art. 5.

(Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel comma 1-*bis*, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera *e*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: «principale» è sostituita dalla seguente: «proporzionale».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del

Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento, è sostituito dal seguente: «Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse.»;

b) nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio.».

2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.

3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole «libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;» sono inserite le seguenti: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;».

Art. 7.

(Trattamento tributario su talune operazioni di credito)

1. È abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di accise)

1. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «È esentato dall'accisa il biodiesel, ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonchè i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori».

Art. 10.

(Tasse automobilistiche)

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma trentaduesimo è inserito il seguente:

«Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di non essere proprietari dei veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi.»;

b) il comma trentaseiesimo è sostituito dal seguente:

«In caso di perdita di possesso del veicolo o dell'autoscafo per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa imputabile a un terzo o in caso di sua indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità

giudiziaria o amministrativa non sussiste l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data in cui, rispettivamente, è stata presentata alla competente autorità denuncia di perdita di possesso o è stato adottato il predetto provvedimento. La denuncia e il provvedimento sono comunicati al pubblico registro automobilistico dalla autorità giudiziaria o amministrativa, anche in via informatica, entro novanta giorni dalla data suindicata. Agli effetti della cessazione dell'obbligo tributario, le annotazioni di fatti verificatisi nell'ultimo mese del periodo per il quale il tributo era dovuto, possono essere utilmente richieste nel mese successivo a tale periodo».

2. Nelle Regioni a statuto speciale, in luogo degli aumenti previsti dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le tariffe delle tasse automobilistiche, vigenti alla data del 31 dicembre 1995, sono aumentate del 25 per cento per l'anno 1997 e del 27 per cento a decorrere dall'anno 1998. Restano, tuttavia, validi fino alla scadenza i pagamenti eseguiti entro la data di entrata in vigore della presente legge, nella misura vigente a tale data, per periodi fissi scadenti successivamente alla medesima data.

3. Alle minori entrate regionali derivanti dal comma 1, valutate in lire 2 miliardi per il 1997 ed in lire 3 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo di parte del maggior gettito di spettanza erariale conseguente dall'aumento delle tariffe delle tasse automobilistiche disposto dal comma 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il rimborso dietro presentazione da parte di ciascuna regione dei minori introiti per effetto del comma 1. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 11.

*(Modalità di utilizzazione degli studi di settore
in sede di accertamento)*

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.

3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è

previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.

8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi.

10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

11. Nell'articolo 62-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata».

12. L'elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. Nell'articolo 4, lettera *a*), della legge 29 ottobre 1991, n. 358 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo le parole da «in posizione di» fino a «o equiparata», sono sostituite dalle seguenti: «con la qualifica di magistra-

to di cassazione o equiparata, ovvero un avvocato dello Stato o un funzionario parlamentare con almeno nove anni di anzianità nella qualifica»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a sei».

Art. 13.

(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte)

1. Nell'articolo 1, comma 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, sono sostituite dalle parole: «e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi», con le seguenti: «, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi,».

2. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico determinate in base a precisi parametri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.

Art. 14.

(Crediti tributari di modesta entità)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o loca-

le, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti comprensivi o costituiti solo da pene pecunarie, soprattasse o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

3. Nella nota numero 2 dell'articolo 21, concernente le modalità e i termini di versamento della tassa sulle concessioni governative per la licenza per l'utilizzazione di telefoni cellulari, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti le modalità e i termini di versamento all'erario delle soprattasse per tardivo pagamento di cui all'articolo 9, terzo comma, lettere a) e b), del presente decreto, da parte dei concessionari del servizio».

Art. 15.

(Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali)

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purchè i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della ra-

ta, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento è considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.

2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, può esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.

3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di sanzioni e interessi)

1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di amministrazione controllata, dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di concordato preventivo, dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di fallimento, dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 a far tempo dai suddetti termini».

Art. 18.

(Termine per la soppressione della Commissione tributaria centrale)

1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente l'insediamento

delle commissioni tributarie, le parole: «con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze».

Art. 19.

*(Disposizioni in materia di accertamento
e riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo)*

1. Per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi senza aver pagato il relativo abbonamento, si applica una soprattassa pari a due volte l'ammontare dell'abbonamento stesso.

2. In caso di pagamento dell'abbonamento entro il mese successivo a quello di scadenza, è dovuta una soprattassa pari ad un sesto della semestralità dell'abbonamento; per i pagamenti effettuati oltre detto mese è dovuta una soprattassa pari alla metà della predetta semestralità; decorso un anno dalla scadenza del termine fissato per il versamento è dovuta una soprattassa pari a due volte l'ammontare dell'abbonamento stesso.

Art. 20.

*(Disposizioni in materia di notifica degli atti
dell'amministrazione finanziaria)*

1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: «al contribuente», sono inserite le seguenti: « deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e», ed inoltre, dopo le parole: «a mezzo della posta», sono inserite le seguenti: «direttamente dagli uffici finanziari, nonchè - ove ciò risulti impossibile -».

Art. 21.

(Disposizioni in materia di demanio)

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, sono trasferiti di diritto, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli gestiti direttamente dal Ministero delle finanze. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni di cui alle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

4. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole «di irrigazione agricola» sono inserite le seguenti: «di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo».

Art. 22.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, semprechè non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile, e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, semprechè, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire».

Art. 23.

(Disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1. Fino alla trasformazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni, la stessa è autorizzata a dare in

concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale anche in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 123.

Art. 24.

(Personale delle Commissioni tributarie)

1. A decorrere dal 1° aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonché al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennità si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525.

2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi, anche dalle segreterie giudiziarie dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 25.

(Modifiche al Testo unico in materia doganale)

1. Nell'articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».

Art. 26.

(Modifiche al Testo unico in materia doganale)

1. Al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. – *(Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale).*

– 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati

diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.

3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, semprechè il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali.»;

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) all'articolo 42 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 43, il primo comma, è sostituito dal seguente: « La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purchè si tratti di un dipendente del proprietario della merce»;

e) all'articolo 47, nel terzo comma, le parole: « abilita al compimento di operazioni doganali» sono sostituite con le parole: «abilita alla presentazione di dichiarazioni». Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: «all'espletamento delle operazioni» sono sostituite dalle parole: «alla presentazione delle dichiarazioni»;

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - (*Dichiarazione doganale*). - 1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

150^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(365) CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(950) VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione

(1427) BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del relatore.

Senza discussione sono separatamente posti ai voti ed accolti i subemendamenti 2.100/4, 2.100/3 (con conseguente preclusione del 2.100/2), 2.100/1 (nel nuovo testo presentato dal senatore OCCHIPINTI, tenendo conto della condizione posta dalla Commissione bilancio), nonché l'emendamento 2.100, come modificato.

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.7, 2.9, 2.19, 2.21, 2.105, 2.25, 2.110, 2.13, 2.111, 2.3, 2.112, 2.22, 2.16, 2.17, 2.15, 2.4, 2.5, 2.23, 2.113 e 2.6. Dichiaro

altresì precluso l'emendamento 2.20, accantonato nella precedente seduta.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi, senza discussione, gli emendamenti 2.114, 2.104, 2.8 e 2.18, accoglie il 2.200 e respinge il 2.24. Accoglie infine l'articolo 2 nel suo complesso, come emendato.

Si passa all'articolo 3 del testo del relatore.

I presentatori rinunciano ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il relatore BISCARDI raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti, esprimendo nel contempo parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.105, sul quale esprime invece parere favorevole dal momento che esso sgombra il campo da ogni possibile equivoco sulla validità del servizio prestato su posti di sostegno.

Anche il sottosegretario MASINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3 diversi da quelli del relatore, sui quali esprime invece parere favorevole. Sull'emendamento 3.105, tuttavia chiede chiarimenti ai presentatori, osservando che il servizio su posti di sostegno è già valutato ai sensi della normativa vigente. In particolare, ritiene fuorviante l'espressione «a tutti gli effetti» ivi contenuta.

Il senatore BRIENZA precisa che l'emendamento è volto ad eliminare i dubbi sorti in passato sulla valutazione del servizio di insegnamento su posti di sostegno in connessione al titolo di studio richiesto per le diverse classi di concorso. Recepisce tuttavia l'osservazione del Sottosegretario e sopprime dal testo le parole: «a tutti gli effetti».

Si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Senza discussione, la Commissione respinge l'emendamento 3.5, accoglie il 3.7 (con conseguente assorbimento del 3.6 e del 3.103), respinge il 3.102, accoglie il 3.8 e respinge il 3.104.

Sull'emendamento 3.100 il sottosegretario MASINI fa presente che esso reca una disposizione già introdotta nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Dal momento che detto provvedimento entrerà realisticamente in vigore assai prima del disegno di legge n. 932, suggerisce di lasciare per il momento inalterato il testo, salvo poi apportarvi le modifiche conseguenti alla definitiva approvazione della manovra finanziaria.

Il relatore BISCARDI ritira pertanto l'emendamento 3.100.

La Commissione accoglie infine, con separate votazioni, gli emendamenti 3.101 e 3.105, nel testo modificato dal presentatore, nonché l'articolo 3 nel suo complesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) (n. 49)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07^a, 0002^a)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI si sofferma anzitutto brevemente sulla funzione culturale svolta dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) nell'allestimento di spettacoli di grande prestigio e rigore filologico e nella trasmissione dei testi della cultura classica. Ricorda quindi la presidenza del professor Giusto Monaco purtroppo bruscamente interrotta dalla sua improvvisa scomparsa. Il professor Albini, chiamato nel 1995 a succedergli dal Governo Berlusconi, ha peraltro condotto in questi anni l'Istituto in modo ottimale e prestigioso. Benchè siano in corso le procedure per la trasformazione dell'Istituto in fondazione (il relativo schema di decreto – ricorda il relatore – è attualmente all'esame della Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Cerrulli Irelli), la scadenza del mandato del professor Albini rende ora indispensabile una nuova procedura di nomina, per la quale la conferma del professor Albini appare quanto mai opportuna non solo per l'egregio lavoro svolto finora ma anche per la specifica esperienza acquisita e per l'indiscutibile statura professionale. Invita quindi la Commissione ad esprimere un convinto parere favorevole sulla proposta di nomina governativa.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BEVILACQUA (che ricorda che la nomina in questione conferma alla presidenza dell'Istituto una personalità di chiara fama, a suo tempo nominata dal Governo Berlusconi), si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori BEVILACQUA, BISCARDI, BRIENZA, BRUNO GANERI, LARIZZA (in sostituzione del senatore Calvi), LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, MASULLO, MELE, MONTICONE, OCCHIPINTI, OSSICINI e PAGANO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Umberto Albini è approvata, risultando 13 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuna astensione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 932

Art. 2.

All'emendamento 2.100, secondo periodo, dopo le parole: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati» inserire le seguenti: «, gli insegnanti tecnico-pratici, di arte applicata e il personale educativo».

2.100/4

BISCARDI, *relatore*

All'emendamento 2.100, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di composizione delle commissioni di esame».

2.100/3

BISCARDI, *relatore*

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «Ciascuna commissione di esame è formata da un presidente e da due componenti, di cui uno scelto tra i docenti del corso» con le seguenti: «Ciascuna commissione d'esame è formata da un presidente esterno e da due componenti scelti tra i docenti del corso».

2.100/2

OCCHIPINTI, MELE

All'emendamento 2.100, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 41.140.000.000, si provvede mediante ricorso a una quota dello stanziamento del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1998 relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'Amministrazione scolastica».

2.100/1

OCCHIPINTI

All'emendamento 2.100, aggiungere in fine il seguente periodo:
«All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

2.100/1 (Nuovo testo)

OCCHIPINTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. Ciascuna Commissione di esame è formata da un presidente e da due componenti, di cui uno scelto tra i docenti del corso. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro prevederà l'esclusione dall'esame finale in caso di insufficiente frequenza del corso».

2.100

BRUNO GANERI, CORTIANA, OCCHIPINTI, RESCAGLIO, MELE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Prima dell'indizione del primo concorso a cattedra che sarà bandito tenendo conto delle nuove classi di concorso che saranno predisposte dopo l'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'in-

segnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

5-bis. Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parificati o nelle scuole materne ed elementari per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97.

5-ter. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di formazione e aggiornamento della durata di almeno 200 ore, durante il quale verranno approfondite tematiche connesse alla metodologia e alla didattica. La frequenza ai corsi comporta il versamento di una tassa di partecipazione pari a lire 1.000.000. Tale somma è in parte utilizzata a copertura di tutti gli oneri derivanti dall'attivazione dei corsi stessi e degli esami finali e in parte è accantonata per la indizione dei concorsi a cattedra successivamente alla definizione delle nuove classi di concorso.

5-quater. I corsi sono organizzati dai competenti provveditorati agli studi, utilizzando presidi, direttori didattici e docenti di provata esperienza professionale.

5-quinquies. Gli esami consistono, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, nella produzione di una tesi attinente la propria esperienza didattica e professionale ed in una prova orale volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche, relativamente agli insegnamenti da svolgere, che sono stati approfonditi durante la frequenza dei corsi.

5-sexies. Entro 3 mesi dalla conclusione delle prove, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli per consentire ai neo-abilitati di accedere alle graduatorie permanenti di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989».

2.2

CENTARO, MUNDI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Prima dell'indizione del primo concorso a cattedra per titoli ed esami che sarà bandito tenendo conto delle nuove classi di concorso che saranno predisposte dopo l'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti secondo quanto

previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

5-bis. Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parificati o nelle scuole materne ed elementari per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97.

5-ter. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di formazione e aggiornamento della durata di almeno 200 ore, durante il quale verranno approfondite tematiche connesse alla metodologia e alla didattica. La frequenza ai corsi comporta il versamento di una tassa di partecipazione pari a lire 1.000.000. Tale somma è in parte utilizzata a copertura di tutti gli oneri derivanti dall'attivazione dei corsi stessi e degli esami finali e in parte è accantonata per la indizione dei concorsi a cattedra successiva alla definizione delle nuove classi di concorso.

5-quater. I corsi sono organizzati dai competenti provveditorati agli studi, utilizzando presidi, direttori didattici e docenti di provata esperienza professionale.

5-quinquies. Gli esami consistono, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, nella produzione di una tesi attinente la propria esperienza didattica e professionale ed in una prova orale volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche, relativamente agli insegnamenti da svolgere, che sono stati approfonditi durante la frequenza dei corsi.

5-sexies. Entro 3 mesi dalla conclusione delle prove, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli per consentire ai neo-abilitati di accedere alle graduatorie permanenti di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989».

2.7

MANIS, DE ANNA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. In attesa della istituzione delle nuove classi di concorso a cattedra da parte del Ministero della pubblica istruzione, conseguente all'entrata in vigore dei nuovi cicli di studio, tenuto conto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuative della legge 19 novembre 1990, n. 341, è indetta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417.

5-bis. Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole statali e in quelle legalmente riconosciute o pareggiate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97. Detta sessione riservata di esami è preceduta dalla frequenza di un corso di formazione e di aggiornamento della durata di 150 ore. I corsi, organizzati dai provveditorati agli studi, sono volti all'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso per cui si partecipa, nonché degli aspetti più significativi della funzione del docente.

5-ter. La frequenza ai corsi comporta il versamento di una tassa di partecipazione pari a lire 800.000, a copertura di tutti gli oneri derivanti dalla attivazione dei predetti corsi.

5-quater. I corsi si concludono con un esame scritto ed un esame orale. L'esame scritto consiste nella produzione di una tesi sull'esperienza professionale acquisita e sui concetti approfonditi durante il corso; l'esame orale consiste nella discussione della tesi presentata, così come previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341».

2.9

CARUSO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami successivo all'entrata in vigore della presente legge, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sono istituiti e disciplinati corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e per l'acquisizione della idoneità per gli insegnamenti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore, della durata di almeno 300 ore.

5-bis. I corsi sono finalizzati al perfezionamento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso, nonché di ogni aspetto utile al completamento della funzione docente. Essi si concludono con l'esame finale, consistente in una prova scritta e in una prova orale, finalizzate alla verifica e alla valutazione dei risultati conseguiti.

5-ter. Ai corsi sono ammessi docenti con contratto a tempo determinato nelle scuole statali e docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, che abbiano prestato effettivo servizio per almeno 360 giorni, in materia di insegnamento riconducibile a classi di concorso, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97.

5-quater. I vincitori degli esami confluiscono nella graduatoria permanente di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

5-quinquies. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro tre mesi dalla conclusione dei corsi abilitanti di cui al comma 5, un concorso per titoli ed esami. I criteri di valutazione dei titoli devono assicurare, oltre alla valutazione di merito, un congruo riconoscimento del servizio prestato».

2.19

BRIENZA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel quadro degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per l'acquisizione dell'idoneità per gli insegnamenti della scuola elementare e gli insegnamenti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonché degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e la valutazione dei risultati.

5-bis. Ai corsi di cui al comma 5 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno 360 giorni di lavoro in materie di insegnamenti riconducibili a classi di concorso, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97.

5-ter. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro tre mesi dalla conclusione dei corsi abilitanti di cui al comma 5, un concorso per titoli ed esami. I criteri di valutazione dei titoli, nel loro equilibrio con la valutazione degli esami, sono determinati con decreto ministeriale e dovranno assicurare un congruo riconoscimento del servizio prestato. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei vincitori ai concorsi si continuerà ad attingere alle graduatorie degli abilitati già in vigore».

2.21

BERGONZI, OCCHIPINTI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1.

5-bis. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento per almeno 360 giorni, nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1996-1997.

5-ter. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

5-quater. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 100 ore, che sarà finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.

5-quinquies. I corsi sono svolti da personale direttivo e docente di provata capacità ed esperienza professionale.

5-sexies. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale che verteranno sui contenuti del corso e volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

5-septies. Ciascuna commissione di esame è composta dai docenti che hanno tenuto il corso e da un presidente esterno.

5-octies. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio.

5-nonies. L'ordinanza del Ministro prevederà l'esclusione dall'esame finale in caso di insufficiente frequenza del corso».

2.105

BERGONZI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge sono indette una sessione riservata di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché una sessione di idoneità per la scuola elementare, per gli insegnamenti tecnico-pratici, d'arte applicata e i posti di personale educativo che danno titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto dal comma 1.

5-bis. Agli esami sono ammessi i docenti non abilitati della scuola materna e secondaria e gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, il personale educativo, i docenti elementari privi di una precedente idoneità che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiate o nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole elementari parificate, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/95, 1995/96 e 1996/97. Il servizio deve essere stato prestato

per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

5-ter. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento dell'esperienza professionale dei candidati e delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

5-quater. Alle sessioni di abilitazione possono partecipare, se in possesso del prescritto titolo di studio, i docenti comandati per le attività di tirocinio negli istituti magistrali, i docenti di strumento musicale nella scuola media, i docenti di sostegno».

2.25

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 5, sopprimere le parole: «Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge».

2.110

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «graduatorie permanenti» *inserire le seguenti:* «regionali o provinciali».

2.13

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «i docenti non abilitati» *inserire le seguenti:* «nonchè i docenti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici».

2.111

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «o nelle scuole materne autorizzate,» *inserire le seguenti:* «nonchè i docenti laureati dei centri di formazione professionale di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

2.3

RIZZI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997».

2.112

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui almeno» con le altre: «o almeno».

2.22

BERGONZI

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai predetti esami per la lingua inglese sono ammessi i docenti di lingua francese di ruolo ordinario in scuole di primo e secondo grado, purchè abbiano sostenuto tre esami universitari di lingua inglese».

2.16

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dei prescritti 360 giorni di servizio prestatato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto».

2.17

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Negli istituti secondari che ottengono l'autorizzazione all'insegnamento come legalmente riconosciuti nel biennio 1997/98-1998/99, tenuto conto della fase transitoria del primo anno di apertura, possono essere assunti laureati che abbiano già insegnato per 360 giorni dal 1991 di cui almeno 180 nel triennio 1993-1996 in qualità di tirocinanti dei corsi abilitanti previsti».

2.15

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli esami consistono nella discussione di una tesi relativa agli insegnamenti svolti, finalizzata all'accertamento del possesso delle capacità didattiche acquisite».

2.4

CENTARO, MUNDI

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli esami consistono in una prova scritta avente per oggetto la stesura di una tesi relativa agli insegnamenti svolti, e la discussione della stessa come prova orale, finalizzata all'accertamento del possesso delle capacità didattiche acquisite».

2.5

OCCHIPINTI, MANIERI, LO CURZIO, CENTARO, MUNDI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli esami consistono in una prova scritta avente per oggetto la stesura di una tesi relativa agli insegnamenti svolti, e la discussione della stessa come prova orale, finalizzata all'accertamento del possesso delle capacità didattiche acquisite».

2.23

BERGONZI

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «in una prova scritta e in una prova orale volte» con le seguenti: «un esame-colloquio che, partendo da una relazione scritta sulle specifiche esperienze didattiche, sia volto».

2.113

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dette norme si applicano anche al personale docente delle scuole elementari, al fine del conseguimento del titolo previsto per l'accesso alle procedure di cui all'articolo 401 del testo unico, purchè in possesso degli stessi requisiti di servizio».

2.6

RIZZI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'esame di cui al comma 5 è ammesso anche il personale docente di ruolo che intenda conseguire l'abilitazione per altro insegnamento».

2.114

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In via transitoria, ai docenti specializzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975 e successive modifiche, i quali abbiano prestato sul sostegno almeno 360 giorni di servizio di cui 180 nell'ultimo quadriennio, sono riservate, nella scuola di ogni ordine e grado, ai fini dell'accesso ai ruoli su posti di sostegno, graduatorie speciali ad esaurimento.

5-ter. I docenti di cui alla precedente lettera, che chiedono l'inclusione in tali graduatorie speciali, sono da ritenersi abilitati in un'area di materie di appartenenza».

2.104

BERGONZI

Sopprimere il comma 6.

2.8

CARUSO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

“27. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi agli insegnanti precari mancanti della necessaria abilitazione, sono determinate forme di ripristino dei corsi abilitanti sulla base dell'articolo 33 della Costituzione, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi.

28. Per la formazione del personale della scuola secondaria vengono istituiti, dal 1 ottobre 1997, corsi di specializzazione riservati, di durata non superiore ad un anno e ai soli fini abilitanti, in linea con le nuove disposizioni ministeriali così articolate:

a) 100 ore di insegnamento relativo alle scienze psicopedagogiche e 100 ore di insegnamento relativo alla legislazione della scuola, di norma comuni a tutti gli aspiranti;

b) 100 ore lavorative alle didattiche disciplinari affidate a docenti di ruolo di scuola secondaria, volte ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate corrispondenti alle abilitazioni da conseguire.

28-bis. I corsi abilitanti di cui al comma 28 si concludono con un esame effettuato dagli stessi docenti universitari dei corsi di specializzazione all'insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, e consistente in una prova orale comprensiva della discussione di una tesina attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi.

29. Per motivi logistici, i corsi abilitanti di cui al comma 28 potranno tenersi negli edifici scolastici dei capoluoghi di provincia nelle ore pomeridiane senza numero chiuso. Ai corsi sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parreggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, oppure per 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97. Il servizio deve essere prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Ai corsi sono ammessi anche i docenti non in possesso dei 180 giorni complessivi nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1994/95 e l'anno scolastico 1996/97, perchè in servizio di ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado”».

2.18

BRIGNONE, LORENZI

Sopprimere il comma 7.

2.200

BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I docenti di sostegno che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio sul sostegno, di cui 180 nell'ultimo quadriennio, e che siano in possesso di titolo di specializzazione conseguito al termine di corsi di durata biennale sono inseriti negli elenchi provinciali per l'attività di sostegno, previa istituzione di uno specifico ambito disciplinare, con decreto ministeriale. Essi sono inoltre inseriti in graduatorie speciali di concorso per soli titoli ad essi riservato, al fine dell'accesso ai ruoli sui posti di sostegno disponibili. In coda agli elenchi e alle graduatorie sono collocati progressivamente i docenti specializzati che hanno maturato un servizio inferiore alla soglia minima di cui al presente comma; la rimanente disponibilità di posti di sostegno verrà occupata dai docenti che effettueranno passaggi di cattedra mediante riconversione prevista dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2.24

BERGONZI, PERA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.5

BERGONZI

Sostituire i commi 1, 3 e 4 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, di cui rispettivamente agli articoli 520 e 521 del testo unico, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge.

3. Al comma 1 dell'articolo 520 del testo unico, le parole: "il provveditore agli studi dispone" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede con".

4. Le supplenze di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulle cattedre e posti che si rendono vacanti o disponibili entro la data che viene fissata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dal capo di istituto sulle disponibilità che intervengono successivamente alla predetta data e fino al 31 dicembre».

3.7

BISCARDI, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «1998/99» con le seguenti: «1999/2000».

3.6

BERGONZI

Al comma 1, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

3.1

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Permangono, ad esaurimento, le graduatorie dei non abilitati da utilizzare dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge».

3.102

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 3, sostituire le parole: «di inizio dell'anno scolastico» con le seguenti: «di inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico».

3.103

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

3.2

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 5, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

3.3

BRIGNONE, LORENZI

Conseguentemente all'emendamento 3.7, al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il capo di istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto».

3.8

BISCARDI, *relatore*

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle graduatorie di cui al presente comma si fa riferimento dopo che siano esaurite le attuali graduatorie dei non abilitati di circolo e di istituto».

3.104

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «graduatorie permanenti» inserire le seguenti: «regionali o provinciali».

3.4

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 1997-98» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 1998-99»; inoltre, al secondo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno scolastico 1998-99» e le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 1998-99» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000».

3.100BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini del conferimento delle supplenze al personale docente per l'anno scolastico 1998-99 sono utilizzate le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico, già vigenti per l'anno scolastico 1997-1998».

3.101BISCARDI, *relatore*

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. È valido a tutti gli effetti il servizio d'insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola».

3.105

BRIENZA, BEVILACQUA, MARRI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

142ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BESSO CORDERO

indi del Presidente

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Modificazioni al regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, adottato con decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 381 (n. 180)

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 650. Seguito e conclusione dell'esame)
(R139 b00, C08ª, 0013ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BESSO CORDERO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore BALDINI che, anticipando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sul provvedimento in titolo, ritiene che il provvedimento sia inutile, dato che già esiste una normativa europea di riferimento, e dannoso in quanto restrittivo nei confronti delle televisioni locali.

Annuncia invece il voto favorevole del Gruppo dei Popolari il senatore VERALDI che dichiara di condividere i contenuti del provvedimento e la proposta di parere favorevole avanzata dal senatore Falomi.

Il senatore BOSI, dopo aver preannunciato il proprio voto contrario anche per le motivazioni espresse dal senatore Baldini, sollecita il Go-

verno e la Commissione affinché si arrivi, in tempi brevi, ad una definizione organica anche della materia riguardante l'emittenza locale.

Il senatore RAGNO preannuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore CASTELLI, sottolineando la necessità di una disciplina complessiva della materia riguardante le telecomunicazioni e quindi anche l'emittenza locale, fa presente che la sua parte politica esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Intervenendo in sede di replica il relatore, il senatore FALOMI, dopo aver precisato che il provvedimento in esame è stato proposto dal Governo in attuazione di una norma di legge approvata dal Parlamento nello scorso dicembre, illustra il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che:

il parere richiesto riguarda la proposta, avanzata dal Garante dell'editoria di adeguare il regolamento vigente in materia di sponsorizzazioni di programmi televisivi in ambito locale alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 650 del 1996;

diversamente da quanto previsto dalla normativa precedente, la legge n. 650 del 1996 equipara, nella sostanza, la disciplina delle sponsorizzazioni di programmi trasmessi da TV locali a quella prevista per i programmi radiofonici;

prima della legge n. 650 del 1996, la disciplina delle sponsorizzazioni di programmi trasmessi dalle TV locali era la stessa di quella prevista per le TV nazionali;

tale disciplina consentiva la menzione del nome e/o del logotipo dello *sponsor*, oltre che immediatamente prima e subito dopo la trasmissione, anche durante la trasmissione, ma solo nel caso in cui il programma avesse avuto una durata non inferiore a 40 minuti. L'interruzione era consentita una sola volta e per non più di 5 secondi;

con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 650 del 1996, analogamente a quanto consentito alle radio, si consente anche alle TV locali di far comparire nome e/o logotipo dello *sponsor*, durante le interruzioni del programma sponsorizzato, purchè tale menzione non sia superiore a 5 secondi. Ciò al fine di evitare che il ripetersi del messaggio di sponsorizzazione, soprattutto in relazione alla pubblicità tabellare, possa avere come effetto quello di indurre all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor*;

la modifica del regolamento in materia di sponsorizzazione proposta dal Garante non è in contraddizione con le direttive europee in materia che, come sottolineato dalla Corte di giustizia delle comunità europee in una sentenza di circa un anno fa, stabilisce soltanto le prescrizioni minime circa la menzione dello *sponsor*;

esprime parere favorevole».

Il sottosegretario LAURIA, condividendo le precisazioni fornite dal relatore, auspica l'approvazione del parere favorevole sottolineando che tutti gli aspetti relativi all'emittenza locale saranno opportunamente considerati nel disegno di legge che completa la disciplina avviata con la legge n. 249 del 1997.

Posto ai voti, lo schema di parere favorevole è approvato.

Schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 186)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0015ª)

Il relatore, senatore VEDOVATO, illustra il provvedimento in titolo proposto al fine di rendere effettiva, anche sul piano dell'organizzazione amministrativa, l'unificazione del Ministero dei trasporti con quello della Marina mercantile, in attuazione della legge n. 537 del 1993. Sottolinea quindi che nuovi interventi sulla materia si renderanno necessari una volta definito lo schema di riorganizzazione ministeriale da parte del Ministro della funzione pubblica. Dopo aver illustrato l'articolo 2 che disciplina i compiti dell'organo politico e definisce gli uffici ausiliari di quest'ultimo si sofferma successivamente sull'articolo 3 che disciplina l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione suddividendo le strutture amministrative in dipartimenti e servizi. Particolare rilievo a tale proposito assumono l'istituzione del servizio di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato S.p.A. e il servizio di controllo interno che opererà alle dirette dipendenze del Ministro. Da sottolineare poi l'importanza strategica del servizio pianificazione e programmazione necessario al raccordo con le politiche comunitarie. Esprime quindi un giudizio positivo sulla norma che istituisce un unico ruolo di tutto il personale dipendente dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Infine, dato lo sviluppo dei settori del controllo e della vigilanza, fa presente la necessità che il Ministero sia opportunamente dotato di personale tecnico che possa svolgere in modo adeguato tali compiti. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2876) SEMENZATO ed altri. - Abrogazione delle norme relative a provvedimenti disciplinari nella società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ROGNONI, fa presente che il disegno di legge in esame si ripropone lo scopo di abrogare una disposizione della recente legge n. 249 del 1997 che affida all'Autorità per le telecomunicazioni

anche il compito di accertare se la RAI ha rispettato gli indirizzi della Commissione di vigilanza e, in caso affermativo, di chiedere alla RAI di attivarsi per punire i dirigenti responsabili.

Ora, questa norma, così come formulata, sembra prevedere una sorta di automatismo tra la violazione constatata dalla Commissione di vigilanza e la richiesta di sanzione comminata dall'Autorità.

Ora proprio di recente è accaduto che la Commissione abbia constatato alcune violazioni degli indirizzi relativi al pluralismo ed abbia approvato un documento a maggioranza che una parte politica ha interpretato come richiesta di sanzionare l'operato di alcuni giornalisti. Chiarito che non era questo il senso del documento e che il contratto di lavoro dei giornalisti non prevede che autorità diverse dal direttore possano avere poteri sanzionatori, è rimasta comunque aperta l'ipotesi teorica che, non essendo ancora istituita l'Autorità, il Ministro avesse la competenza per intervenire (con ciò si sarebbe tornato ad una situazione giuridica addirittura anteriore alla riforma del 1975).

L'ambiguità della norma è stata anche oggetto di attenzione nel corso dell'audizione del ministro Maccanico del 4 dicembre scorso, anche perchè è evidente che l'Autorità, essendo organo totalmente indipendente, non potrà non agire autonomamente rispetto alle segnalazioni di violazione degli indirizzi. Ciò comporta che le denunce della Commissione di vigilanza rischiano di trovarsi in conflitto o comunque in spiacevole sùdditanza rispetto a tale assoluta autonomia dell'Autorità. Si tratta quindi di trovare una soluzione che eviti questo rischio di conflitti. Oltretutto, la norma che si intende abrogare, nella parte in cui sembra attivare «procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili» per un verso deresponsabilizza i titolari del potere disciplinare (Consiglio di amministrazione e Direttore generale) e, per altro verso, si intromette nella vita delle redazioni al di fuori delle regole del contratto di lavoro dei giornalisti.

Per queste ragioni, il Relatore ritiene effettivamente opportuno abrogare la norma in questione ed anzi osserva che la proposta ha una sua urgenza. Si tratta tuttavia di valutare se non sia più produttivo introdurre la norma abrogatrice nell'esame dell'Atto Senato n. 1138, che la Commissione si accinge a riprendere in esame, con ciò dando anche il tempo ai commissari di formulare una nuova norma che rispetti lo spirito con cui la disposizione fu introdotta nella legge n. 249. Ma se dalla discussione generale dovesse emergere come prevalente l'idea di approvare subito questo disegno di legge, non avrebbe obiezioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

131ª seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO*Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole, Borroni.**La seduta inizia alle ore 8,55.**SU ALCUNI GRAVI E URGENTI PROBLEMI DEL SETTORE OLIVICOLO
(A007 000, C09ª, 0057ª)*

Il senatore BUCCI richiama l'attenzione della Commissione sulle manifestazioni di protesta in atto in alcune regioni meridionali e in Puglia in particolare relativamente all'olio di oliva, sottolineando che la gravità della situazione (forse superiore anche a quella del settore lattiero) deriva dalla superproduzione che, grazie anche ai sussidi concessi dalla Comunità, si è avuta in Spagna e in Grecia, determinando un superamento del *plafond* comunitario. A ciò si aggiungono anche le importazioni dai paesi dell'area del Mediterraneo, in primo luogo la Tunisia e il Marocco, che incidono negativamente sulla situazione degli olivicoltori nazionali. A nome del Gruppo di Forza Italia ritiene opportuno acquisire la posizione del Governo in Commissione su tali importanti questioni.

Il senatore FUSILLO coglie l'occasione per segnalare che in Italia, in molti e diversi comparti agricoli, stanno emergendo delle gravi situazioni, degne di particolare attenzione e di precise assunzioni di responsabilità. Quanto al problema dell'olio di oliva, nell'informare che oltre all'incontro già svoltosi la scorsa settimana con il ministro Pinto, è programmato anche un incontro odierno, chiede che il Ministro per le politiche agricole venga a riferire in Commissione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sulla situazione in atto nel settore olivicolo e sulle iniziative da intraprendere per venire incontro alle giuste richieste dei produttori.

Il senatore CUSIMANO preannuncia che il suo Gruppo ha già presentato una mozione sul settore olivicolo, invitando tutti gli altri Gruppi

parlamentari e, in particolare, il presidente Scivoletto, ad adoperarsi affinché tale strumento sia iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Nel denunciare la gravità del comportamento di chi mistifica come olio prodotto in Italia quello proveniente dall'estero, ribadisce conclusivamente l'esigenza di un intervento di decretazione d'urgenza per impedire tali illegittimi comportamenti, associandosi alla richiesta di audizione del Ministro.

Il senatore PREDA, nel convenire con quanto dianzi esposto dai vari senatori intervenuti, sottolinea che il problema dell'olio, oltre ad essere un problema di qualità, è anche un problema di filiera, questione questa già affrontata positivamente nelle regioni del Centro-Nord; ritiene pertanto che, più che un provvedimento tampone, occorra adoperarsi per organizzare al meglio, anche al Sud, la filiera olivicola.

Il senatore BETTAMIO, nel condividere le varie posizioni espresse, stigmatizza le difficoltà che si determineranno per effetto dell'Agenda 2000, in molti settori strategici dell'agricoltura italiana, in primo luogo per i comparti del latte, dell'olio e delle bietole e, in prospettiva, per quelli del pomodoro e del settore vitivinicolo (stante la mancanza del relativo catasto). Ritiene pertanto opportuno un coinvolgimento di tutte le parti politiche per organizzare un dibattito in Assemblea sui gravi problemi del comparto agricolo.

Il senatore MURINEDDU osserva che, per quel che riguarda l'olio, non basta proteggere le produzioni a livello nazionale, se contemporaneamente non si intraprendono iniziative sul piano comunitario, ponendo fine a quelle prassi che consentono di far circolare come olio extra-vergine olio di diversa qualità. Richiede pertanto iniziative a Bruxelles e l'attuazione di un più efficace sistema di controlli.

Il presidente SCIVOLETTO conviene con la richiesta inizialmente avanzata dal senatore Bucci di organizzare un'audizione del ministro Pinto ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento sulle questioni attinenti al comparto olivicolo. Quanto poi alla discussione in Aula di strumenti di indirizzo, che potrebbero essere predisposti dai vari Gruppi parlamentari, conviene sull'opportunità di provocare in tal modo un ampio dibattito in Assemblea sui problemi dell'agricoltura italiana, auspicando che si possa anche venire a delle conclusioni unitarie e portare così a compimento quell'iniziativa, più volte richiesta, di una sessione parlamentare per l'agricoltura.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2910) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BORTOLOTTO chiede chiarimenti al Governo in merito alla effettiva applicabilità di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto, stante la difficoltà per i primi acquirenti di applicare tale disposizione; preannuncia pertanto una proposta emendativa in merito.

Il senatore CUSIMANO osserva preliminarmente che la vicenda delle quote latte, se non fosse tragica, potrebbe quasi essere considerata ridicola, alla luce della incapacità del Governo nell'affrontare la situazione e della protervia nel difendere soluzioni improponibili, mentre sarebbe bastato un decreto di poche righe per la integrale restituzione di quanto indebitamente trattenuto ai produttori, affidando la concreta delimitazione degli interventi ad una dettagliata circolare applicativa e consentendo al contempo al Senato di riprendere l'esame della riforma della legge n. 468.

Nel ribadire che le quote non sono un diritto o la proprietà privata degli allevatori ma una concessione dello Stato, osserva che l'intensificarsi delle proteste (che auspica non degenerino, anche a causa dell'atteggiamento assunto dalle Forze dell'ordine) pone sotto gli occhi di tutti la gravità della situazione. La soluzione proposta dal Governo (azzerramento delle restituzioni per l'annata 1995-1996, restituzione all'80 per cento per quella successiva e trattenimento del 30 per cento per l'annata in corso) non è condivisibile. D'altronde lo stesso volantino degli allevatori dell'agro romano, raccolto ieri, illustra con grande sintesi ed efficacia la gravità della situazione in atto, stigmatizzando il comportamento tenuto da chi, a partire dal 1983, comunicò produzioni più basse di quelle reali, determinando l'attribuzione di un quantitativo nazionale insufficiente per il 40 per cento rispetto al consumo nazionale. Gli allevatori denunciano poi che lo splafonamento produttivo è avvenuto solo sulla carta, come evidenziato dalla stessa Commissione Lecca, e respingono la proposta di chi vuole far loro pagare multe per latte solo «fatturato». Nel criticare l'atteggiamento del ministro Pinto che si limita a trincerarsi dietro l'Unione europea, ribadisce l'esigenza di risolvere i problemi del settore e preannuncia che – ove non si pervenga all'accoglimento della proposta di una integrale restituzione ai produttori degli importi trattenuti – il suo Gruppo lascerà alla maggioranza la responsabilità di approvare un decreto che, nella attuale formulazione, non può che suscitare un rifiuto netto e irrevocabile.

Il senatore BUCCI osserva che anche le audizioni delle rappresentanze spontanee degli allevatori svoltesi ieri confermano la correttezza della richiesta di una integrale restituzione delle somme trattenute e dimostrano inoltre quanto siano poco attendibili le date indicate nel decreto circa i nuovi bollettini, tenuto conto della esigenza irrinunciabile degli allevatori di conoscere in anticipo la propria quota.

Il Gruppo di Forza Italia ribadisce l'orientamento favorevole alla integrale restituzione del prelievo e preannuncia una proposta che con-

senta ai contratti di trasferimento delle quote, stipulati in corso d'anno, di avere efficacia nello stesso periodo produttivo, ribadendo conclusivamente l'esigenza di una piena legalità nel sistema di gestione delle quote.

Il senatore BIANCO, nel richiamarsi alle osservazioni precedentemente esposte in relazione agli altri provvedimenti in materia di quote latte, rileva che il Governo ancora una volta si dimostra sordo di fronte alle giuste e legittime richieste degli allevatori e anche alle conclusioni raggiunte nelle due relazioni elaborate dalla Commissione Lecca, che hanno individuato precise responsabilità e segnalato gravi e persistenti anomalie nella gestione del sistema, come dimostra la vicenda delle quote di carta. Ricordato che il ministro Pinto ha dato all'Unione europea dati produttivi non certi e che il Governo ha poi bloccato i soldi del prelievo, chiede, a nome del suo Gruppo, il ripristino della legalità e il ristabilimento della certezza del diritto, facendo pagare chi ha veramente superato la sua quota.

Il senatore FUSILLO a nome del suo Gruppo, preannuncia la presentazione di una sola proposta emendativa, volta a prevedere (al pari di quanto dianzi indicato dal senatore Bucci) l'efficacia immediata dei contratti di affitto, osservando che è opportuno assicurare maggiore certezza nella gestione del sistema. Nel ribadire che la posizione del suo Gruppo è di totale sostegno alla proposta avanzata dal Governo, che deve essere tempestivamente convertita in legge, al fine di consentire lo svolgimento degli indispensabili accertamenti, rileva che quei Gruppi che non opereranno per la conversione del provvedimento dimostreranno così che non si vuole assicurare certezza al mondo dei produttori: si tratta di un banco di prova anche per tutta la maggioranza e il Governo dell'Ulivo, al fine di scrivere una pagina nuova sul sistema delle quote, auspicando che il Governo sia in grado di chiudere gli accertamenti nei tempi preannunciati.

Dà quindi per illustrato il seguente ordine del giorno (già accolto in sede di esame dell' A.S. 2893):

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2910, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera,

preso atto degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua partecipazione alla Unione europea

impegna il Governo:

ad intraprendere una urgente iniziativa mirante ad ottenere il preventivo assenso degli organi competenti comunitari ad ogni altra possibile rideterminazione dei quantitativi di latte prodotto, con particolare riferimento all'annata 1995-1996, tenuto conto della singolare situazione in cui versano molte aziende zootecniche in Italia in relazione al regime delle quote latte e consentire così una sollecita restituzione agli allevatori delle somme trattenute in più dagli acquirenti».

0/2910/1/9

FUSILLO

Il senatore BETTAMIO fa rilevare la contrarietà della sua parte politica all'articolo 1 del decreto (al quale presenterà numerosi emendamenti), mentre sono da ritenere più accettabili (pur con i dovuti perfezionamenti) le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 in materia di accertamenti definitivi dei dati.

Il senatore RECCIA preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

132ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Intervengono il Ministro per le politiche agricole Pinto e il Sottosegretario allo stesso Dicastero, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2910) Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, nell'informare che è stato presentato anche l'ordine del giorno n. 2 da parte del relatore, dà la parola per le repliche al relatore e al rappresentante del Governo.

Il relatore PIATTI dà preliminarmente per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2910, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera,

rilevato che le recenti manifestazioni dei produttori agricoli, oltre ad esprimere l'esigenza di assicurare la piena legalità nella gestione delle quote latte, sollecitano interventi e scelte politiche tese a rafforzare la capacità competitiva del Paese,

constatato che il Senato, con il provvedimento collegato alla legge finanziaria, ha delegato il Governo ad intervenire entro quattro mesi con un decreto legislativo al fine di allineare i costi di produzione dell'agricoltura italiana a quelli «medi» europei;

che il Ministro per le politiche agricole ha ribadito in Commissione Agricoltura che è imminente la presentazione dei progetti di riforma della legge sul settore lattiero-caseario (n. 468 del 1992), nonchè del Ministero e dell'AIMA;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento tali progetti di riforma entro il mese di dicembre, offrendo con la riforma della legge n. 468 del 1992 certezze produttive e possibilità di programmazione agli allevatori, realizzando in particolare interventi di decentramento regionale, a sostegno dei giovani produttori e con obiettivi tesi a favorire la qualità, la tipicità delle produzioni ed il rafforzamento delle politiche di commercializzazione e di esportazione, nella convinzione che, per quanto riguarda la riforma del Ministero per le politiche agricole e dell'AIMA, siano indispensabili innovazioni radicali, sia per l'efficacia delle prestazioni pubbliche e dei controlli, sia perchè le politiche comunitarie e della qualità richiedono interventi e strumenti istituzionali – completamente diversi dal passato – improntati a snellezza operativa ed efficacia;

impegna infine il Governo a presentare alla Commissione e all'Aula del Senato le proposte italiane sul progetto Europa 2000».

0/2910/2/9

PIATTI

Ringraziati quindi tutti i senatori intervenuti nel dibattito rileva positivamente che, pur nella distinzione delle posizioni, vi è stata una assunzione di responsabilità da parte di tutti i Gruppi, ribadendo l'opportunità di non sovraccaricare il contenuto del decreto (impennato sul problema della restituzione di liquidità e sugli accertamenti) di ulteriori contenuti. Condivide comunque, come dimostra il contenuto dell'ordine del giorno testè illustrato, la preoccupazione circa l'opportunità di favorire i giovani, i processi di riforma della PAC e delle strutture di intervento oltre che di procedere tempestivamente alla riforma della legge n. 468 del 1992. Nel far rilevare l'esigenza di tutelare la tipicità, non inserendo, in prospettiva, il latte destinato a prodotti DOC nel Q.G.G., condivide la valutazione del senatore Bettamio circa l'esigenza di approfondire i temi dell'Agenda 2000, organizzando una apposita sessione parlamentare. Quanto al recupero della liquidità, nel confermare sostanzialmente l'ammontare delle restituzioni per 830 miliardi, si sofferma sui problemi dell'annata in corso, facendo rilevare che comunque si tratta di una cifra ragguardevole. Riconferma quindi il parere positivo sull'ordine del giorno n. 1 e si sofferma su alcune ipotesi, esposte nelle

audizioni informali di ieri dai Cobas, relative alla eliminazione del cosiddetto sostituto di imposta: al riguardo, pur cogliendo il valore positivo di una tale ipotesi di mediazione, richiama i vincoli posti in sede comunitaria; conclusivamente rileva quindi che nelle audizioni, svoltesi ieri, delle Organizzazioni professionali agricole e dei movimenti spontanei degli allevatori è emersa la positiva consapevolezza circa l'esigenza di assicurare una tempestiva e celere verifica dei dati nella piena trasparenza delle procedure.

Il senatore FUSILLO, in relazione al testo dell'ordine del giorno n. 0/2910/1/9 precisa di voler sostituire, nel dispositivo, le parole: «il preventivo» con l'altra: «l'».

Ha quindi la parola per la replica il ministro PINTO, il quale ricorda che il problema della liquidità va inquadrato nell'ambito delle compatibilità comunitarie e, nel richiamarsi alle considerazioni espresse sui provvedimenti in materia di quote latte già esaminati dalla Commissione, prende atto positivamente dell'orientamento favorevole all'attuazione delle riforme di settore. Quanto al problema dei giovani, nel ricordare che esiste una iniziativa governativa in avanzato stato di esame alla Camera, ricorda che sono stati positivamente risolti alcuni problemi attinenti ai profili finanziari; preannuncia altresì la presentazione del provvedimento di riforma della legge n. 468 entro la metà di dicembre e raccoglie l'invito del relatore a presentare un provvedimento per la riforma dell'AIMA, mentre, quanto ai problemi di modernizzazione dell'agricoltura, ricorda l'emendamento accolto al Collegato in materia di armonizzazione dei costi, che potrà essere ulteriormente arricchito. Preannunciato un impegno anche sui problemi relativi all'Agenda 2000, si sofferma su quanto già previsto all'articolo 3, comma 1, in materia di rettifica della compensazione per il periodo 1995-1996 (da non dare quindi per definitivamente acquisita).

Il relatore PIATTI riformula l'ultima parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 0/2910/2/9 sostituendo le parole: «Europa 2000» con le altre: «Agenda 2000 e ad avviare rapidamente una politica di concertazione con le rappresentanze del mondo agricolo».

Il ministro PINTO si esprime quindi in senso favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto, da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, un parere favorevole con l'osservazione circa l'opportunità di verificare la possibilità di prorogare la scadenza delle fidejussioni e cambiali rilasciate dai produttori agli acquirenti per la campagna lattiera 1995-1996; dichiara quindi di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Avverte quindi che si passerà all'esame dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Il senatore BETTAMIO, nel rilevare che l'ordine del giorno riprende con una formulazione affievolita il contenuto di proposte avanzate dal suo Gruppo, chiede al ministro Pinto se ci siano ostacoli a porre la questione di interesse nazionale per il settore lattiero in sede comunitaria.

Il ministro PINTO precisa che è allo studio la posizione della questione «vitale» oltre che per il latte, anche per il settore zootecnico.

Il senatore GERMANA ' preannuncia l'astensione sull'ordine del giorno n. 1 che costituisce quasi una presa in giro e non offre certo soluzioni per gli allevatori.

Il senatore ANTOLINI rileva che tale ordine del giorno potrebbe essere condiviso solo qualora si trasformasse in una vera proposta emendativa.

Il senatore CUSIMANO, nel preannunciare l'astensione e invitare al ritiro il presentatore, rileva criticamente che da un lato si ipotizza come irrinunciabile l'assenso comunitario, dall'altro ci si nasconde dietro la mancanza di dati certi.

Il senatore PREDÀ ribadisce la piena valenza politica, relativamente all'annata 1995-1996, dell'ordine del giorno in votazione, necessario per rafforzare l'azione del Governo italiano in sede comunitaria.

L'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), posto ai voti, è accolto a maggioranza, ai fini della presentazione all'Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'ordine del giorno n. 0/2910/2/9 (nuovo testo).

Il senatore FUSILLO dichiara di aggiungere la propria firma a tale ordine del giorno.

Il senatore ANTOLINI ritiene che tale ordine del giorno confonde le questioni inerenti al settore lattiero con i temi più ampi delle riforme (MIPA, AIMA e Agenda 2000), preannunciando pertanto la propria astensione.

Il senatore BUCCI rileva che nel preambolo dell'ordine del giorno si fa riferimento a una delega al Governo in materia di costi di produzione e preannuncia una attenta verifica di quanto verrà effettivamente realizzato in termini concreti per tale importante problema; preannuncia quindi la propria astensione.

Il senatore CUSIMANO rileva che la formulazione dell'ordine del giorno nasconde quasi un imbarazzo nei confronti della difficoltà di offrire risposte certe al mondo agricolo, sottolineando che le responsabilità

per la situazione in atto sono da addebitare al Governo e alla sua maggioranza. Alla luce della assoluta mancanza di impostazioni innovative, preannuncia la propria astensione.

Il senatore SARACCO ribadisce il carattere impegnativo, sul piano politico dello strumento di indirizzo in discussione.

Il senatore GERMANÀ conviene col senatore Cusimano circa l'individuazione delle responsabilità e, nel ritenere inutile l'ordine del giorno, preannuncia l'astensione.

Il senatore FUSILLO, nel dichiarare di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno 0/2910/2/9 (nuovo testo), ribadisce l'esigenza di uscire dalla logica dell'emergenza, ritenendo altresì opportuno di avvicinare, in prospettiva, i meccanismi dei contingentamenti produttivi a logiche più di mercato. Nel far rilevare che il provvedimento è segno tangibile della volontà di voltare pagina e che non ci sono più alibi per nessuna parte politica, preannuncia l'orientamento favorevole del suo Gruppo.

L'ordine del giorno n. 0/2910/2/9 (nuovo testo), posto ai voti, è accolto a maggioranza, ai fini della sua presentazione all'Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti.

Viene dato per illustrato dal rappresentante del Governo l'emendamento 1.1, riferito al testo del disegno di legge di conversione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore BETTAMIO, dato per illustrato l'emendamento 1.1, si sofferma sull'emendamento 1.5, che illustra, ribadendo in particolare l'esigenza di approfondire i moltissimi casi di splafonamenti dolosi e di porre la cosiddetta questione vitale in sede comunitaria; dà altresì per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.4; illustra infine l'emendamento 1.2, sostitutivo del comma 3.

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 1.8, volto a restituire il 100 per cento delle somme trattenute, nonchè a prevedere la integrale liberazione delle garanzie fideiussorie, ribadendo la rilevanza della proposta presentata.

Il senatore ANTOLINI, premesso che lo splafonamento costituisce un normale rischio di impresa, solo qualora non sussistano inadempienze da parte della pubblica amministrazione o vengano perseguiti debitamente gli illeciti eventualmente commessi, illustra l'emendamento 1.10 (volto alla restituzione integrale della liquidità per le due annate

1995-1996 e 1996-1997 in discussione, escludendo chi è sottoposto ad accertamento); dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.13, 1.12 (di carattere tecnico), 1.15 (volto a sostituire la percentuale del 30 con il 10 per cento) e l'emendamento 1.17.

Il senatore BIANCO illustra gli emendamenti 1.11 (in ordine al quale precisa l'intento di estendere le restituzioni anche all'annata 1995-1996 per l'intero ammontare) nonché gli emendamenti 1.14 (presochè del medesimo tenore), 1.9 (modificativo del comma 2), 1.16 (che riduce al 10 per cento la percentuale del comma 3).

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 1.7 (volto a prevedere una proroga per sei mesi delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo) e l'emendamento 1.6 (volto ad escludere le restituzioni ai produttori elencati al comma 2).

Il senatore ANTOLINI interviene per un chiarimento in relazione all'emendamento 1.7.

Il senatore BIANCO illustra gli emendamenti 2.4 (volto ad introdurre una precisazione di fondamentale importanza in materia di accertamento anche del latte prodotto ai fini della riassegnazione delle quote) nonché gli emendamenti 2.6 (volto ad inserire tra le casistiche oggetto di accertamento quella dell'uso di latte in polvere rigenerato) e 2.3 (in materia di obbligo per l'AIMA di rifondere i danni subiti dai produttori).

Il senatore ANTOLINI illustra gli emendamenti 2.5 (volto ad ampliare ad ogni altro fatto illecito la casistica oggetto di accertamento di cui al comma 1), nonché gli emendamenti 2.7, 2.8 (in materia di criteri per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento) e 2.2 (soppressivo del comma 4).

Il senatore BETTAMIO illustra l'emendamento 2.1 (in materia di accertamento delle irregolarità risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine).

Dichiarato decaduto, per l'assenza del proponente, l'emendamento 2.0.1, il senatore ANTOLINI illustra l'emendamento 3.2 soppressivo del termine di cui al comma 1 in materia di invio dei modelli L1.

Il senatore BIANCO illustra gli emendamenti 3.5, 3.4 e 3.3 (in materia di compensazione nazionale) facendo rilevare che sono sostanzialmente esonerate dalla compensazione vaste aree del paese laddove, in altri paesi comunitari, le categorie più svantaggiate vengono agevolate solo in fase di assegnazione delle quote.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 3.1 (con il quale si inserisce una opportuna precisazione).

Il presidente SCIVOLETTO illustra l'emendamento 3.8, volto a prevedere, anche per la restituzione ai produttori di quanto trattenuto in più, lo stesso termine relativo al versamento del saldo e al pagamento del prelievo da parte degli acquirenti.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 3.7.

Il senatore SARACCO illustra (dopo avervi apposto la propria firma) l'emendamento 3.6, al quale anche la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ha dichiarato di apporre la propria firma.

Il senatore PREDÀ dà per illustrato (dopo avervi apposto la propria firma) l'emendamento 4.1.

Il senatore BETTAMIO dà quindi per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.2.

Il senatore ANTOLINI chiede quindi chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4, facendo riferimento ad una recente sentenza del tribunale di Verona in materia di mancato riconoscimento alle cooperative della qualifica di primi acquirenti.

Il sottosegretario BORRONI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE precisa che deve pervenire il parere della 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 11 dicembre, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 14,30 con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2910

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305».

1.1

IL GOVERNO

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa degli accertamenti di cui al successivo articolo 6, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura del 40 per cento, dandone comunicazione all'AIMA ed al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Alla restituzione di cui al presente comma provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l'AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabilità speciale del tesoro intestata: Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di vacca. Al relativo onere l'AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto».

1.1

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Sostituire i commi 1, 3, 4 con i seguenti:

«1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto totalmente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere totalmente liberate. Il Governo si impegna con la Commissione UE al rimborso dell'ammontare prelevato a titolo di ammenda nei confronti dei produttori per i quali sia stata accertata una superproduzione dolosa.

3. Alla restituzione di cui al comma 1 provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l'AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabilità speciale del Tesoro intestata "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca". Quindi al relativo onere l'AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi di cui al comma 1 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1998-1999 a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito dell'effettuazione della compensazione nazionale salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria.

4. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell'AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposta dall'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dal trattenere a titolo di anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall'AIMA il 29 gennaio 1997. Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 1997 che le vendite di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, abbiano effetto anche nel periodo medesimo. Le parti, con le medesime modalità, possono altresì concordare che i contratti d'affitto di quote relative all'intero periodo 1998-1999 possano avere validità anche nel periodo in corso. In tal caso e nel caso delle vendite la regione e provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota accettata o ceduta, con in cambio all'AIMA entro il 31 gennaio 1998. L'atto acquista efficacia soltanto a seguito dell'indicata verifica».

1.5

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere restituite

ai produttori, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con gli interessi legali maturati, nella misura del 100 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e delle garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 468 del 1992. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questi risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale».

1.8

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 sono interamente restituiti ai produttori, con gli interessi maturati, dandone comunicazione all'AIMA ed al Ministero del tesoro. Da tale restituzione sono esclusi i produttori di cui al comma 2».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei» con le seguenti: «Le esclusioni di cui al comma 1 interessano i»; *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stimato in lire 69 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.10

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997» con le seguenti: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «nella misura dell'80 per cento degli importi predetti». *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stimato in lire 69 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.».

1.11

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997» con le seguenti: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire: «80 per cento degli importi predetti» con: «90 per cento degli importi predetti».

1.13 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997» con le seguenti: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997».

1.14 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la cifra: «80 per cento» con la seguente: «100 per cento».

1.3 BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La data a decorrere dalla quale sono calcolati i suddetti interessi è determinata con decreto del Ministro per le politiche agricole da emanarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.12 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nella medesima percentuale».

1.4 BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo non liberate ai sensi del periodo precedente sono prorogate fino al 30 giugno 1998».

1.7 BORTOLOTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono ridotte alla misura del 20 per cento» con le seguenti: «non si applicano».

1.9 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei» con le parole: «non sono dovute ai».

1.6

BORTOLOTTO

Al comma 3, sostituire le parole da: «il 30 per cento» e, fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il 10 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e per i produttori titolari di sola quota A, trattengono il prelievo supplementare unicamente sulla parte di produzione che eccede di oltre il 20 per cento la quota A medesima».

1.16

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire la cifra: «30» con l'altra: «10».

1.15

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell'AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, dal trattare a titolo d'anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall'AIMA il 29 gennaio 1997, imputabili a quantitativi afferenti contratti di trasferimento, anche temporaneo, della titolarità della quota già autorizzati ai sensi della vigente normativa dalle amministrazioni regionali. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare, anche su tali quantità, dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale, ove questo risulti comunque dovuto a seguito dei controlli di competenza dell'AIMA sulla validità degli atti».

1.2

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, con gli interessi legali maturati».

1.17

ANTOLINI, BIANCO

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «determina gli effettivi quantitativi di latte», inserire le seguenti: «prodotto e».

2.4

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) Ogni altro fatto illegittimo che emerga a seguito sia degli accertamenti di cui al presente comma, sia dell'attività della Commissione di cui al successivo comma 2».

2.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) Utilizzo dei quantitativi individuali di riferimento a copertura delle importazioni di latte a qualsiasi titolo effettuate ed uso di latte in polvere rigenerato».

2.6

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dagli acquirenti», con le seguenti: «dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano». Conseguentemente, sempre al primo periodo del comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569».

2.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al primo periodo» aggiungere il seguente periodo: «La commissione esamina inoltre tutti i casi di irregolarità risultanti dalla relazione della Commissione governativa d'indagine nonchè le fattispecie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo dandone comunicazione all'AIMA entro i 30 giorni successivi alla scadenza definita nel periodo precedente». Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le altre: «entro 90 giorni».

2.1

BETTAMIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'AIMA provvede ad aggiornare i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il periodo 1996-1997, operando in base ai seguenti criteri:

a) procedere alla revoca totale o parziale delle quote latte assegnate a coloro che sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare la quantità di latte fatturato, o che, a seguito degli accertamenti di cui al presente articolo siano risultati responsabili di fatti illeciti o di irregolarità commesse a qualsiasi titolo;

b) prevedere una redistribuzione dei quantitativi individuali di riferimento che riconduca la titolarità a produrre a coloro che effettivamente sono produttori di latte».

2.8

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

2.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'esito dei ricorsi di riesame evidenzia un errore da parte dell'AIMA nella assegnazione dei quantitativi individuali di riferimento, o nell'accertamento dei quantitativi di latte commercializzato, la stessa AIMA è tenuta a rifondere eventuali danni subiti dai produttori».

2.3

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Affitto temporaneo di quote senza terra
in corso di campagna di commercializzazione)*

1. Le quote possono essere affittate senza terra, anche in corso di campagna, con validità immediata. Il contratto di affitto temporaneo di quote è consentito esclusivamente tra i soci delle associazioni di produttori e nell'ambito della stessa regione, dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre di ciascun anno e scadere al termine della campagna.

2. Ai fini della propria validità il contratto di affitto temporaneo di quote dovrà portare in calce la firma del Presidente dell'associazione di produttori interessata.

3. Il contratto di affitto temporaneo di quota può essere stipulato esclusivamente tra produttori in produzione e non può riguardare più del 60 per cento della quota del cedente.

4. Spetta all'associazione dei produttori dare comunicazione alla regione dell'avvenuto contratto di affitto temporaneo di quota.

5. I moduli da utilizzare per i contratti di affitto temporaneo di quota senza terra verranno predisposti e forniti dall'AIMA.

6. La Regione invia all'impresa acquirente e all'AIMA copia del contratto stipulato».

2.0.1

DONDEYNAZ

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè».

3.2

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti».

3.1

BORTOLOTTO, SCIVOLETTO, CORTIANA, PREDÀ, FUSILLO,
MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «nonchè alla restituzione» inserire le altre: «, entro lo stesso termine».

3.8

SCIVOLETTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica comunque, una penale del 20 per cento».

3.7

MAZZUCA POGGIOLINI, BORTOLOTTO

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La compensazione nazionale per i periodi di cui al comma 1 e per i periodi ad essi successivi si attua in base a quanto disposto

dall'articolo 2, comma 1, secondo capoverso del regolamento CEE del Consiglio del 28 dicembre 1992, n. 3950/92.

Conseguentemente, è soppresso l'articolo 5, comma 12 della legge 26 novembre 1992, n. 468.».

3.5

ANTOLINI, BIANCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La compensazione nazionale per i periodi di cui al comma 1 e per i periodi ad essi successivi si attua in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, secondo capoverso, del regolamento CEE del Consiglio del 28 dicembre 1992, n. 3950/92, determinando il contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare, previa riassegnazione o meno dei quantitativi inutilizzati, a livello nazionale, in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.».

Conseguentemente, è soppresso l'articolo 5, comma 12, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

3.4

ANTOLINI, BIANCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 5, comma 12, lettera c), della legge 26 novembre 1992, n. 468, le parole: "e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93" sono soppresse».

3.3

ANTOLINI, BIANCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Gli oneri relativi al rinnovo, fino alla effettuazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996, delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, sono posti a carico dello Stato nella misura dell'80 per cento dell'importo. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-2000, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998, relativamente alla rubrica del Ministero per le politiche agricole».

3.6

FUSILLO

Art. 4.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti che stipulano contratti di vendita o affitto di quota possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1998, che tali atti stipulati entro il 31 dicembre 1997 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1998 e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica».

4.1

CORTIANA

Art. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'AIMA provvede» inserire le seguenti: «entro il 30 dicembre 1997».

5.1

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Alle regioni e province autonome,».

5.3

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Al comma 1, dopo le parole: «comunicazione individuale» inserire le seguenti: «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

5.2

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

115ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARI ASSEGNATI**(Doc. LI, n. 2) Relazione sullo stato della politica assicurativa per l'anno 1996**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: Doc. XXIV, n. 5)

(R050 002, C10ª, 0001ª)

Il relatore CAZZARO, rilevato come il settore assicurativo sia entrato nel terzo anno di vita della libera concorrenza di mercato, si sofferma, in particolare, sulla nuova forma di vigilanza che si è affermata, sull'alto livello di competitività che ha investito il settore e sui processi di ristrutturazione in atto. Si diffonde, quindi, su alcune caratteristiche negative che ancora contraddistinguono il sistema assicurativo italiano e sulla positiva azione che il Governo sta svolgendo per assecondare il processo di ammodernamento, ricordando, in particolare, la recente decisione di applicare gli ammortizzatori sociali al settore assicurativo. Ricordata la particolare attrattiva che il mercato italiano esercita sulle compagnie estere, fornisce dati dettagliati sull'evoluzione del settore assicurativo nazionale nei diversi rami assicurativi, nonché sulle prospettive di espansione – con effetti positivi per lo sviluppo complessivo del Paese – che si delineano in rapporto alla riforma dello stato sociale, nei campi della previdenza e della sanità. Resta, comunque, ancora molto da fare per avvicinare l'Italia agli altri paesi europei e un fondamentale ruolo dovranno – a suo parere – svolgere le associazioni dei consumatori e l'ISVAP. Passa poi a considerare la grave situazione determinatasi in relazione alla riorganizzazione della compagnia La Fondiaria, in rapporto agli agenti di assicurazione ed ai dipendenti dell'azienda. Presenta, quindi, ed illustra un'apposita risoluzione, tesa ad impegnare il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti affinché il processo di innovazione ed ammodernamento necessario a rendere competitivo il comparto assicurativo si sviluppi all'interno di un quadro di programmazione che eviti contraccolpi occupazionali; a sollecitare da parte dei gruppi assicurativi operanti in Italia un'attività di costante informazione del Governo e, tramite esso, del Parlamento, sulle concrete politiche adottate o in via d'adozione in ordine allo sviluppo e alla conduzione dei singoli rami assicurativi ed ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione dei canali distributivi nelle loro conseguenze sociali ed occupazionali; ad intervenire, infine, per una rapida soluzione della vertenza La Fondiaria, attivando presso il Ministero competente un tavolo di trattativa fra la compagnia di assicurazione, i rappresentanti degli agenti, il sindacato nazionale degli assicuratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Si apre la discussione.

Il senatore DEMASI riscontra preliminarmente la delicatezza della materia all'esame della Commissione: si tratta di un settore caratterizzato da un mercato in forte espansione, in cui l'Italia registra un forte ritardo rispetto agli altri paesi industrialmente avanzati, che hanno saputo affrontare il problema della previdenza assicurativa in maniera più sollecita ed adeguata. Ci si trova di fronte all'esigenza di recuperare tale ritardo e, se si può valutare positivamente il tentativo del Governo di interpersi fra utenti e compagnie assicurative, nonchè l'utilizzo – ancorchè improprio – degli ammortizzatori sociali a favore dei dipendenti, la medesima sensibilità esso dovrà mostrare nei confronti degli agenti della rete vendita che costituiscono tuttora un elemento portante, nonostante l'espandersi dell'attività delle banche. Si sofferma, quindi, su alcune evidenti distorsioni del settore e in particolare sull'inadeguatezza delle prestazioni rispetto ai premi per il ramo vita, diffondendosi, poi, sul comparto dell'assistenza malattia, un comparto in cui tale discrepanza si presenta in maniera eclatante. A quest'ultimo riguardo, in particolare, le compagnie di assicurazione dovrebbero essere chiamate a svolgere una funzione sociale, evitando di far ricadere sugli utenti e sugli agenti di vendita le esigenze di produttività. Nel settore della responsabilità civile auto, poi, si assiste a tipologie di offerta poco credibili rispetto ai costi base, con la tendenza delle compagnie a recuperare condizioni di redditività attraverso inaccettabili ritardi nei pagamenti. Rilevato come, proprio per le mutate condizioni del controllo, alcuni punti fermi non possono essere garantiti dall'ISVAP, chiede al Governo una presenza più attiva su un settore di grande rilevanza nazionale, da cui dipende la sicurezza dei cittadini, e per evitare che i «colossi» internazionali si impossessino del mercato italiano.

Il senatore TURINI ritiene che la risoluzione proposta non risolva i problemi di un settore che – come ha ben argomentato il senatore Demasi – presenta una forte arretratezza rispetto agli altri paesi europei. Ricordato come sulla vicenda della compagnia La Fondiaria, il Gruppo

di Alleanza nazionale abbia presentato un'interrogazione, afferma la necessità che la ristrutturazione in atto venga realizzata attraverso la riqualificazione e la riconversione del personale verso i settori dell'assistenza e della liquidazione dei danni, anziché con gli esuberi, mentre il trasferimento degli addetti da una sede all'altra andrebbe opportunamente incentivato. Il Governo non può, quindi, limitarsi a formulare degli auspicci, in presenza di un settore, come quello assicurativo che non è fornito di ammortizzatori sociali ed è esposto alla concorrenza aggressiva di imprese straniere di grandi dimensioni. Conclude chiedendo che venga programmata in Commissione l'audizione delle organizzazioni sindacali del settore assicurativo.

Il senatore ASCIUTTI rileva preliminarmente la particolare arretratezza del settore assicurativo italiano, non solo rispetto ai corrispondenti settori degli altri paesi europei, ma anche in relazione all'economia complessiva del paese. Evidenzia, quindi, alcuni fattori negativi specifici, riconducibili sinteticamente al rapporto tra compagnie e danneggiati; all'eccessivo caricamento, dovuto anche agli alti stipendi che caratterizzano il settore assicurativo; a polizze vita meno redditizie del risparmio bancario; a disfunzioni evidenti nei servizi. Passando a considerare il caso della compagnia La Fondiaria, rileva come le difficoltà di detta compagnia – che non ha saputo rinnovarsi rispetto alle esigenze del mercato – risalgano a data anteriore a quella attuale. L'evoluzione tecnologica e l'affermarsi, soprattutto, delle tecnologie telematiche determinano sempre più, in prospettiva, una situazione di crisi diffusa: ne deriva che il tentativo di salvaguardare posti di lavoro rischia di confliggere con gli obiettivi di ammodernamento del settore e finisce per produrre ricadute negative sugli utenti che non ottengono condizioni comparabili con quelle degli altri paesi industrialmente avanzati. Dopo aver affermato che le compagnie di assicurazione non possono continuare ad essere assistite dallo Stato, dichiara di comprendere le motivazioni sottese alla risoluzione presentata dal relatore, ma di ritenere che il caso La Fondiaria sia destinato a ripetersi, se non si adotta una visione globale delle problematiche del settore. Conclude associandosi alla richiesta di audizioni avanzate dal senatore Turini.

Il presidente CAPONI manifesta il suo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Cazzaro e dichiara di condividere la proposta di risoluzione da lui avanzata. Il settore assicurativo presenta forti esigenze di rinnovamento, a fronte di una innegabile situazione di arretratezza; si deve, però, contrastare la tendenza delle Compagnie a far ricadere le proprie carenze sui soggetti più deboli. La risoluzione proposta è tesa ad affermare l'esigenza di governare i mutamenti in atto, in modo da evitarne le ricadute sociali più negative. È illuminante al riguardo la vicenda del gruppo La Fondiaria: nessuno contesta, infatti, l'esigenza di una ristrutturazione della Compagnia, ma l'incidenza limitata dei costi della rete agenziale non giustifica l'atteggiamento assunto da tale gruppo, nè la strategia di risanamento annunciata incide positivamente sulle vere cause della crisi, da ricollegarsi a più generali problemi di efficien-

za e di trasparenza dei bilanci. Si sofferma, poi, sui privilegi di cui godono le compagnie di assicurazioni italiane, in presenza di norme che consentono una presentazione tardiva dei bilanci e in carenza di controlli adeguati sulle riserve tecniche. Egli ritiene che occorra affrontare tutti questi elementi in una logica complessiva e conferma quindi il suo giudizio positivo sulla risoluzione che impegna il Governo a favorire uno sviluppo positivo della vicenda La Fondiaria.

Il senatore SELLA di MONTELUCE manifesta forti preoccupazioni, affermando che, in presenza di un profondo riassetto del settore dettato dalla necessità di competere con sistemi assicurativi molto più evoluti, si aprono due possibili alternative: accompagnare il processo assecondando l'evoluzione verso sistemi più avanzati comparabili con quelli degli altri paesi industrialmente avanzati o, viceversa, arroccarsi in difesa di situazioni riconducibili al passato, determinando una pericolosa «sclerotizzazione» e mettendo a rischio la stessa esistenza di importanti Compagnie. Sottolinea, quindi, come un contenimento dei costi relativi alle agenzie della rete di vendita è suscettibile di tradursi in una riduzione dei premi – da riportare in linea con il mercato internazionale – ed in ultima analisi di produrre risultati positivi in termini di inflazione. Quanto al termine per la presentazione dei bilanci ritiene che si debba affermare anche in Italia un'ottica di maggiore liberalizzazione. Conclude manifestando preoccupazione per la risoluzione presentata che è in controtendenza rispetto alla necessità di un recupero di flessibilità da parte delle imprese italiane di assicurazione.

Si chiude la discussione.

Replica il relatore CAZZARO, manifestando la propria sorpresa per le contraddizioni contenute in alcuni interventi. Egli ritiene, infatti, che la relazione del Governo affronti i problemi del rinnovamento del sistema assicurativo in termini nuovi rispetto al passato, evidenziando le carenze del settore e individuando le linee lungo le quali incanalare il rinnovamento.

Nella risoluzione da lui presentata, d'altronde, non si assume un atteggiamento di contrasto rispetto ai processi di rinnovamento che interessano il settore assicurativo nel suo complesso, nè si interviene sul merito della vicenda La Fondiaria, affermando piuttosto che il processo di ristrutturazione in atto – di cui non si nega la necessità – deve realizzarsi nel quadro di una visione più complessiva che tenga conto delle caratteristiche peculiari del settore assicurativo italiano, imperniato su una vasta rete agenziale da non destrutturare, e che punti contemporaneamente allo sviluppo dei nuovi comparti suscettibili di espansione. Conclude, quindi, affermando l'esigenza di una politica di insieme ed auspicando un impegno unitario del Governo e del Parlamento per seguire da vicino il processo in corso in un settore di grande rilevanza per il Paese.

Il sottosegretario LADU rileva come il settore assicurativo si trovi alla vigilia di una fase di forte competizione, cui l'Italia è giunta impre-

parata. Il Governo si è proposto di rivedere il sistema di vigilanza e presenterà presto un disegno di legge di riforma dell'ISVAP teso ad assicurare a tale istituto poteri più penetranti. Ha contemporaneamente avviato un dialogo più stretto con l'ANIA e con tutto il sistema delle compagnie di assicurazione, consapevole del fatto che il settore non è in condizione di reggere la competizione internazionale: di qui l'introduzione nel disegno di legge finanziaria di qualche misura di accompagnamento del processo di ristrutturazione. Quanto alla risoluzione presentata dal relatore, dichiara di accoglierla, considerato che il Governo si ritiene già impegnato sui tre punti in essa contenuti, con l'intento di accompagnare il processo in atto evitandone la ricaduta sui più deboli. Sulla vicenda de La Fondiaria esso ha svolto, insieme all'ISVAP, un'attività di mediazione che ha condotto la notte scorsa ad un accordo tra la Compagnia e gli agenti, mentre è previsto per martedì prossimo un incontro con le associazioni sindacali dei lavoratori. L'azione di mediazione del Governo continuerà anche in futuro per assecondare e accompagnare i processi di riorganizzazione in atto, in un'ottica di garanzia, sia per le imprese che per gli utenti.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DEMASI manifesta il dissenso del gruppo di Alleanza nazionale sulla risoluzione presentata dal relatore, affermando che si tratta di un problema di estrema delicatezza. Se può ritenersi positivo l'annuncio fatto dal Governo dell'intenzione di provvedere ad un riassetto dell'ISVAP, per quanto riguarda più in generale la politica assicurativa, di fronte al ritardo dell'Italia, si sarebbe aspettato un programma più serio ed articolato di quello che emerge dalla relazione, con una precisa individuazione delle tipologie degli interventi e dei tempi di attuazione.

Il senatore ASCIUTTI, riscontrato come gli utenti siano spesso penalizzati in presenza del forte potere esercitato dalle compagnie di assicurazione, auspica che le associazioni dei consumatori prendano consistenza in Italia come negli altri paesi europei. Quanto alla politica del Governo, manifesta perplessità su trasferimenti di risorse pubbliche che sopperiscano a carenze delle compagnie, auspicando una politica di diverso segno. Conclude preannunciando il voto contrario del suo Gruppo alla proposta di risoluzione del relatore.

Il presidente CAPONI, nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica, riafferma la necessità che il processo di ristrutturazione in atto sia accompagnato da misure a tutela dei più deboli.

Il senatore WILDE si dice d'accordo con il contenuto della risoluzione presentata, ma dichiara che il Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente voterà contro, per manifestare il proprio dissenso nei confronti del Governo che non ha espresso una politica

positiva e non ha risposto alle numerose interrogazioni presentate dalla sua parte politica.

Il senatore ZILIO manifesta il proprio consenso alla Relazione sulla politica assicurativa presentata dal Ministro dell'industria e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla risoluzione proposta.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, in dissenso dal suo Gruppo, dichiara voto di astensione, in considerazione della dichiarazione di intenti del Governo circa una revisione dell'ISVAP e dell'intenzione di favorire lo sviluppo di un dibattito più ampio sui problemi del settore, fermo restando che - a suo modo di vedere - il caso de La Fondiaria non può costituire di per sè oggetto di ingerenza da parte del Parlamento.

Il presidente CAPONI pone quindi ai voti la proposta di risoluzione, che risulta approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) MUNDI ed altri: *Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) MAGGI ed altri: *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) SERENA: *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 giugno 1997.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nella seduta del 25 novembre, al termine del dibattito sulle comunicazioni svolte dal sottosegretario Pizzinato sulla questione dell'inquadramento degli ispettori del lavoro, si era convenuto sull'esigenza di iscrivere nuovamente all'ordine del giorno i disegni di legge in titolo per adottare una deliberazione in ordine alla prosecuzione dell'esame congiunto e dà pertanto la parola al relatore Ripamonti.

Il senatore RIPAMONTI, relatore sui provvedimenti in titolo, sulla base delle comunicazioni del Governo e del dibattito apertosi in Commissione su di esse, testè richiamati dal Presidente, ritiene preferibile rinviare di alcune settimane, almeno fino al mese di gennaio, qualsiasi deliberazione in merito alle modalità di prosecuzione dell'esame congiunto, considerato che è attualmente in corso la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro nel comparto dei ministeri – nell'ambito della quale dovrebbe trovare soluzione anche la questione dell'inquadramento degli ispettori – ed è in fase di elaborazione il decreto legislativo di riforma dell'amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale, previsto dalla legge n. 59 del 1997, con il quale si dovrebbe procedere ad un riassetto complessivo anche dell'ispettorato del lavoro. Si tratta, in sostanza, di valutare entro gennaio se e quali passi siano stati compiuti per individuare in via contrattuale – caldeggiata dal Governo secondo un'impostazione sostanzialmente accolta dalla Commissione con l'ordine del giorno approvato nella seduta del 19 giugno – un rimedio all'erroneo inquadramento degli ispettori del lavoro.

Nel merito delle comunicazioni del Governo, occorre ribadire comunque l'esigenza di pervenire con rapidità alla soluzione di un problema che si trascina da anni, accelerando, per quanto possibile, i tempi della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro nel comparto ministeri. Al tempo stesso, occorrerà valutare se la possibilità di un corretto inquadramento degli ispettori in servizio non possa essere pregiudicata per effetto dell'emendamento introdotto dall'Assemblea del Senato nel disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria per il 1998, relativo a trecento nuove assunzioni nei ruoli dell'ispettorato del lavoro.

Il senatore PELELLA osserva che le informazioni e gli indirizzi espressi dal rappresentante del Governo nelle già richiamate comunicazioni svolte nella seduta del 25 novembre inducono a ritenere opportuna la proposta del relatore di sospendere l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo fino a gennaio, anche perchè è comunque evidente che il Governo stesso conviene sul fine, indicato da tali iniziative legislative, di porre rimedio agli errori a suo tempo compiuti in sede di inquadramento degli ispettori del lavoro, anche se ritiene più opportuna la sede del rinnovo del contratto collettivo del comparto dei ministeri. Qualche perplessità sorge in relazione alle trecento nuove assunzioni già ricordate dal relatore: c'è da chiedersi, infatti, se l'immissione in ruolo di trecento nuove unità non possa comportare problemi circa l'adeguatezza degli organici per le qualifiche funzionali nelle quali si dovrebbe realizzare il nuovo inquadramento degli ispettori già in servizio. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe segnalare questo problema al Governo, eventualmente adottando un nuovo ordine del giorno che ribadisca i contenuti di quello adottato a giugno, si esprima in senso favorevole alla proposta di rinvio formulata dal relatore e, più in generale, al percorso indicato dal Governo relativamente alla via contrattuale, sottolineando però con forza l'esigenza di risolvere rapidamente e definitivamente il problema.

Concorda con la proposta del relatore il senatore MANZI che auspica una positiva conclusione della trattativa in corso per il rinnovo del contratto del comparto ministeri; con la prevista immissione nei ruoli dell'ispettorato di trecento nuove unità si è però creata una situazione assai complessa, poichè sembra che il Governo tenda a rivoluzionare l'attuale assetto dell'ispettorato, senza però riconoscere appieno i diritti acquisiti da un numero di ispettori sempre più ristretto a causa dei numerosi pensionamenti. Sarebbe opportuna, invece, una maggiore attenzione alle esigenze di lavoratori che operano in un settore la cui rilevanza è indiscutibile.

Il senatore BONATESTA ravvisa un atteggiamento rassegnato e passivo della Commissione sul problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro, rassegnazione che la sua parte politica non condivide, poichè ritiene che ne derivi un grave pregiudizio per la credibilità stessa dell'istituto parlamentare; infatti il Governo, approfittando di questa passività, appare orientato a rimettere in discussione un indirizzo che sembrava invece pacifico e da tutti condiviso, sulla necessità di porre rapidamente rimedio ad una autentica ingiustizia compiuta ai danni di un gruppo di lavoratori. Il gruppo di Alleanza nazionale ritiene che la via contrattuale non offra soluzioni idonee e, soprattutto, non ripristini i diritti lesi, anche sul piano patrimoniale, limitandosi a disporre per il futuro, e quindi lasciando insoddisfatte numerose e giuste rivendicazioni della categoria per quel che riguarda il pregresso.

Concorda con la proposta di rinvio formulata dal relatore il senatore DUVA, rilevando come sia però opportuno che in questa sede la Commissione riaffermi, secondo l'impostazione dell'ordine del giorno approvato lo scorso 19 giugno, l'impegno del Governo per una soluzione equa del problema degli inquadramenti degli ispettori del lavoro. In vista di tale risultato, sarebbe senz'altro preferibile che da parte di tutte le componenti politiche presenti in Commissione prevalesse un atteggiamento costruttivo, e si rinunciasse a far leva su fattori emotivi.

Condivide la proposta di rinvio avanzata dal relatore anche il senatore MANFROI, il quale sottolinea come la sede senz'altro più appropriata per una soluzione del problema degli inquadramenti degli ispettori del lavoro sia quella contrattuale.

È comunque urgente rimuovere senza ulteriore indugio una condizione di ingiusta penalizzazione quale è quella che continuano a sperimentare gli appartenenti a tale categoria, e ciò sia attraverso i nuovi inquadramenti che con la corresponsione degli arretrati spettanti per il periodo pregresso.

Più in generale, è ormai ineludibile un impegno del Governo volto ad affrontare la questione degli erronei inquadramenti che si riscontrano nei più vari settori della pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE ricorda come la Commissione, lo scorso 19 giugno, abbia adottato, con l'approvazione di un apposito ordine del gior-

no, un'impostazione che conserva piena validità anche nelle nuove condizioni che si sono determinate nel frattempo. In tale ordine del giorno, sul quale il Governo si esprime in senso favorevole, fu manifestata una preferenza per una soluzione del problema degli inquadramenti all'interno del processo di rinnovo contrattuale, piuttosto che attraverso un intervento legislativo. Nello stesso documento, fu evidenziata inoltre l'opportunità di dare al personale in considerazione un giusto riconoscimento economico per il periodo pregresso, e fu altresì individuato nella scadenza del contratto l'orizzonte temporale entro il quale sarebbe dovuta intervenire la verifica degli impegni del Governo. Poichè il sottosegretario Pizzinato ha comunicato oggi alla Commissione che le trattative per il rinnovo del contratto non sono ancora iniziate, anche per la concomitanza con la revisione delle modalità di conduzione dei negoziati per l'area del pubblico impiego, appare opportuno rinviare al mese di gennaio l'ulteriore corso del dibattito. Resta inteso che, ove il Governo comunicasse in tale occasione l'insorgenza di difficoltà rispetto alla prevista soluzione in via negoziale, la Commissione assumerà le opportune determinazioni, anche in ordine ad una possibile ripresa dell'esame dei disegni di legge.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente come la contrarietà del Governo rispetto ad una soluzione legislativa del problema degli inquadramenti degli ispettori del lavoro sia stata sin dall'inizio motivata unicamente da considerazioni di metodo, trattandosi di materia di esclusiva competenza contrattuale. Ferma restando tale impostazione di principio, egli ha nondimeno incaricato il dirigente generale cui spettano, nell'ambito del Ministero del lavoro, le competenze relative agli ispettorati, di comunicare all'ARAN che, in sede di rinnovo del contratto, andrà risolta la questione degli inquadramenti degli ispettori, come pure quella dei compensi accessori a questi spettanti.

È peraltro evidente come la soluzione delle problematiche attinenti agli inquadramenti potrà risultare più agevole in sede di definizione dei contenuti della riforma del Ministero del lavoro, sui quali ovviamente, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, che si prevede ormai imminente, saranno chiamate a pronunciarsi le competenti Commissioni parlamentari.

Al riguardo, fa presente che proprio stamattina è stata insediata la Commissione incaricata di mettere a punto la normativa di riforma. Fra gli indirizzi ai quali dovrà attenersi tale Commissione, riaffermati nell'incontro odierno, vi è la conferma della competenza dello Stato in ordine alle funzioni di ispettorato e l'istituzione, nell'ambito del Ministero del lavoro, di una direzione generale dei servizi di Ispettorato.

In questa sede, non può peraltro che ribadire la sua preoccupazione per la perdurante situazione di carenza degli organici dell'Ispettorato del lavoro, carenza che era valutabile a poco meno del 50 per cento delle dotazioni previste alla data di inizio dell'esame dei provvedimenti, e si è ulteriormente accentuata per effetto dei collocamenti in quiescenza intervenuti nel frattempo. Nè può attendersi una reale inversione di tendenza in rapporto alle assunzioni programmate, pari a 290 unità, dal momento

che, a quanto emerge dalle procedure concorsuali, ormai in fase avanzata, la gran parte dei vincitori appartiene già ai ranghi dell'amministrazione, sia pure con qualifica inferiore. Resteranno pertanto immutate le proporzioni delle carenze di organico, che raggiungono addirittura il 90 per cento per quanto riguarda il personale della nona qualifica funzionale.

In tali condizioni, ove non vi sia un ripensamento presso l'altro ramo del Parlamento in ordine alla possibilità di consentire la mobilità interministeriale, l'Ispettorato del lavoro non sarà in condizione, già dall'anno prossimo, di assolvere ai suoi compiti istituzionali; in particolare, rischierà di rimanere lettera morta l'impegno recentemente assunto dal Governo ad assicurare una riduzione della quota di economia sommersa dal 35 al 15 per cento del totale.

In conclusione, dopo aver fatto presente che in relazione all'andamento previsto per le trattative per il rinnovo del contratto del personale della pubblica amministrazione, il termine realisticamente ipotizzabile per una conclusione negoziale sulla questione degli inquadramenti degli ispettori del lavoro sia da collocare fra il febbraio e il marzo 1998, riafferma il suo impegno ad affrontare senza indugio la questione della riforma delle funzioni di Ispettorato, nell'ambito del processo di razionalizzazione che dovrà investire il Ministero del lavoro.

Il PRESIDENTE rileva come dal dibattito odierno sia emersa una riaffermazione della validità del contenuto dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione lo scorso 19 giugno e come il Governo abbia confermato l'intenzione di dar seguito agli impegni derivanti da tale ordine del giorno, sia nell'ambito del rinnovo contrattuale che all'interno della prevista riforma del Ministero del lavoro.

Propone pertanto che il seguito dell'esame sia rinviato al prossimo mese di gennaio, con l'intesa che, in tale occasione, il Governo riferisca alla Commissione sullo stato delle trattative.

Dopo un breve intervento del senatore MULAS, che stigmatizza la sostanziale inerzia del Governo rispetto alla questione degli inquadramenti degli ispettori del lavoro, il senatore BONATESTA manifesta la sua contrarietà in ordine alla proposta di rinvio formulata dal Presidente, rilevando come sia invece opportuno un chiaro pronunciamento della Commissione, dal momento che il Governo ha già dichiarato di ritenere non percorribile la via legislativa.

Ai rilievi avanzati dal senatore Bonatesta replica il PRESIDENTE, il quale ribadisce come a suo avviso la scelta più appropriata per la soluzione del problema degli inquadramenti resti quella di rimettersi all'autonomia contrattuale, non sembrando in alternativa praticabile la strada di un accertamento per via pregiudiziale, e perdurando inoltre talune perplessità circa un intervento legislativo.

Interviene quindi il senatore RIPAMONTI, il quale dichiara di condividere la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell'esame al

mese di gennaio, il che potrà consentire alla Commissione di confrontarsi con il Governo con congruo anticipo rispetto alla conclusione della trattativa contrattuale, prevista, a quanto riferito oggi dal sottosegretario Pizzinato, a cavallo fra il febbraio e il marzo 1998.

Ribadisce infine come, alla stregua dell'ordine del giorno approvato lo scorso 19 giugno, il Governo sia impegnato anche a riconoscere agli ispettori del lavoro erroneamente inquadrati gli arretrati per il periodo pregresso.

La Commissione conviene infine con la proposta del relatore di rinviare il seguito dell'esame al mese di gennaio 1998.

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BATTAFARANO osserva che la relazione introduttiva svolta dal Presidente ha ampiamente chiarito le caratteristiche dei due disegni di legge all'esame congiunto, che colgono entrambi l'esigenza, da tempo avvertita, di procedere alla riforma degli istituti di patronato, considerato il ruolo rilevante da questi svolto, in Italia e all'estero, nel sostegno e nella tutela dei lavoratori dipendenti e autonomi. Le due iniziative legislative all'esame insistono entrambe sulla natura privatistica di tali istituti, sul carattere di pubblica utilità dei servizi da essi erogati e sull'esigenza di prevedere un sistema di finanziamento misto, che affianchi ai contributi pubblici la compartecipazione dei beneficiari per alcune tipologie di prestazione. Sulle funzioni, i due disegni di legge si differenziano: nel testo predisposto dal Governo, infatti, si ravvisa una maggiore prudenza nell'innovazione, mentre il disegno di legge di iniziativa parlamentare appare più aperto a trasformazioni anche profonde, prevedendo che gli istituti di patronato si cimentino in nuovi ambiti di attività, quali la previdenza integrativa o i servizi sanitari, per citare solo alcuni esempi. Anche la diversa misura del prelievo sul gettito dei contributi riscossi dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza obbligatoria – lo 0,195 per cento nel testo del Governo e lo 0,226 per cento nel testo di iniziativa parlamentare – si spiega con la maggiore articolazione delle funzioni prevista dal disegno di legge n. 2877.

Si tratta – prosegue il senatore Battafarano – di due progetti che presentano alcuni punti comuni e alcune differenze, non antagonistiche: pertanto, per quel che concerne le modalità di prosecuzione dell'esame congiunto, non sembra opportuno optare per un testo base, al quale riferire eventuali proposte emendative, e appare invece preferibile procedere alla costituzione di un comitato ristretto, incaricandolo di redigere un testo unificato dopo avere svolto le audizioni con i soggetti interessati, se-

condo il procedimento già positivamente sperimentato nel corso dell'esame congiunto di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare in tema di collocamento obbligatorio dei disabili.

Il sottosegretario PIZZINATO si riserva di esporre il punto di vista del Governo in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che dalla discussione finora svolta emerge un orientamento favorevole alla costituzione di un comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(2852) MULAS ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(2389) SMURAGLIA: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PELELLA, dopo aver espresso una valutazione positiva su entrambe le iniziative legislative all'esame congiunto, sottolinea che il generale abbassamento della guardia nei confronti delle tematiche della sicurezza del lavoro, documentato dal succedersi ormai quotidiano di notizie di infortuni, alcuni dei quali mortali, costituisce un fatto gravissimo ed è anche il segnale di una generale caduta dell'attenzione nei confronti del valore del lavoro e della dignità dei lavoratori.

D'altra parte, già nel corso dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, era venuta in evidenza la necessità di disporre di un complesso di norme più leggibile, chiaro nel profilo applicativo e inoppugnabile nell'indicazione degli obblighi dei datori di lavoro.

Per quel che riguarda le modalità di prosecuzione dell'esame congiunto, il senatore Pelella propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 2389, d'iniziativa del presidente Smuraglia, più ampio e articolato del disegno di legge presentato dal senatore Mulas.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

120^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2793-quater) Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali sopresse, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a per il disegno di legge n. 2793

(Discussione e rinvio)

Il relatore DI ORIO fa presente che il disegno di legge in esame costituisce lo stralcio dell'articolo 24 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a per il disegno di legge n. 2793, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e collegato al disegno di legge finanziaria.

La norma in discussione è diretta a salvaguardare il carattere di novità delle gestioni delle aziende sanitarie locali istituite ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, sui cui bilanci non dovevano gravare le passività delle precedenti unità sanitarie locali, e a salvaguardare i bilanci regionali da potenziali azioni esecutive da parte dei creditori delle vecchie gestioni. In proposito ricorda che l'articolo 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 – provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1995 – ha previsto che le Regioni disponessero gestioni a stralcio *ad hoc* al fine di non far gravare sulle nuove aziende i debiti e i crediti facenti parte delle gestioni pregresse delle vecchie unità sanitarie locali, anteriori cioè al 31 dicembre 1994. Successivamente il comma 14 dell'articolo 2 della legge n. 549 del 1995 – provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1996 – ha attribuito ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali le funzioni di com-

missari liquidatori di quelle ex unità sanitarie locali il cui territorio ricadeva nell'ambito territoriale delle aziende da essi dirette, con l'incarico di procedere all'accertamento della situazione debitoria anteriore al 31 dicembre 1994.

Il disegno di legge in esame, con una disciplina derogatoria rispetto quella prevista dal codice civile in materia di esecuzione forzata, attribuisce ai suddetti commissari liquidatori la legittimazione per i rapporti attivi e passivi delle pregresse gestioni sanitarie; i commissari stessi dovranno gestire la liquidazione, anche a mezzo di transazione, privilegiando il pagamento dei debiti meno recenti e predisponendo un programma di estinzione delle passività sulla base dei fondi appositamente messi a disposizione sulle contabilità speciali all'uopo istituite, quali, in particolare, quelli di cui al decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 530, convertito con la legge 11 febbraio 1997, n. 21. Sono comunque vietate le azioni esecutive su fondi e beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei suddetti disavanzi precedenti al 31 dicembre 1994 e sono estinte le procedure esecutive che risultino già avviate in difformità da tale disposizione.

Concludendo la sua esposizione, il relatore esprime l'avviso che permangano le perplessità emerse sull'articolo 24 in sede di esame dei documenti finanziari e pertanto, essendo opportuno approfondire i rilievi sulla legittimità costituzionale della norma più volte ribaditi, propone di rinviare il prosieguo della discussione, in attesa di acquisire i rispettivi pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Il presidente CARELLA, concordando con il relatore in merito alla opportunità di un rinvio onde acquisire i previsti pareri, dà la parola alla rappresentante del Governo per alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che il provvedimento in esame nasce da un motivo di carattere squisitamente tecnico, in quanto lo stralcio di una parte del provvedimento impone la presentazione di un disegno di legge autonomo, di analogo contenuto. Peraltro, l'articolo 24 del disegno di legge n. 2793 rispondeva ad una pressante esigenza dei Presidenti delle Regioni, i quali chiedevano già dal 1996 una normativa chiara ed univoca in materia, dato che la legge finanziaria del 1994 aveva suddiviso in modo netto le gestioni che facevano capo alle unità sanitarie locali prima del processo di aziendalizzazione prefigurato dal decreto legislativo n. 502, attribuendo, per tale motivo, al direttore generale dell'azienda anche le funzioni di commissario liquidatore. Prendendo quindi atto che il provvedimento in esame può essere oggetto di ulteriore riflessione, soprattutto per chiarire i dubbi di legittimità costituzionale più volte prospettati, conviene sull'opportunità di rinviarne la trattazione, come proposto dal relatore.

Dopo un breve intervento di adesione del senatore MONTELEONE, il presidente CARELLA, concorde la Commissione, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

*IN SEDE REFERENTE***(2818) Delega per la riforma degli Ordini dei medici chirurghi**

(Esame e rinvio)

Illustra il disegno di legge in titolo il relatore MIGNONE, il quale, in via preliminare, osserva che è in corso un dibattito sulla opportunità di confermare gli ordini professionali esistenti nonché sulla opportunità di istituirne di nuovi per le professioni emergenti nell'ambito del fenomeno noto come terziarizzazione della società. Anche l'Autorità garante della concorrenza del mercato ha preso in esame, nell'ambito di un'indagine conoscitiva, il tema degli ordini professionali ed in tale contesto ha ipotizzato che ogni singolo esercente una professione intellettuale può essere qualificato come impresa, in modo tale che l'ordine professionale può configurarsi come un'associazione di imprese, soggetta in quanto tale alla normativa a tutela della concorrenza. L'Autorità ha peraltro enunciato che l'esistenza di ordini o collegi non è incompatibile con il rispetto delle regole concorrenziali: ciononostante, la Federazione italiana del terziario avanzato, aderente alla Confindustria, ad esempio, contesta vivacemente tale posizione dell'Autorità, avendo dichiarato che gli ordinamenti professionali sono un limite alla libertà del mercato, gli albi sono uno strumento di pubblicità ingannevole ed i professionisti devono essere assoggettati alle stesse regole sulla concorrenza cui sono sottoposte le imprese, auspicando così o un diverso ruolo per gli ordini professionali o, addirittura, la loro soppressione. Il relatore esprime l'avviso che tale acceso dibattito scaturisca dall'inserimento di alcune professioni all'interno del processo produttivo con rapporto di lavoro dipendente. A tale proposito, egli rileva come l'analisi dell'Autorità garante della concorrenza nuova dai profondi mutamenti intervenuti nella società e nella cultura con riferimento a talune nuove professioni, ma non sembra essere giustificata con riferimento all'ordine dei medici, il quale, infatti, tutela quel pubblico interesse che è il «bene salute» nel rispetto di principi etici di riferimento diretti ad evitare lo scadimento dell'attività professionale a livelli puramente mercantili. Il relatore richiama l'attenzione sulla protezione della professione accordata dallo Stato all'ordine dei medici proprio per poter combattere l'esercizio abusivo della professione medica a tutela dei diritti dei cittadini. Tale protezione sembra oggi essere messa in discussione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato partendo da presupposti di carattere squisitamente economici che però, a suo avviso, non possono essere riferiti all'ordine professionale che costituisce un'associazione di professionisti e non certamente una specie di cordata di imprese con fini di lucro.

Proseguendo nella sua illustrazione, il relatore sottolinea che in un'epoca in cui ogni settore è sottoposto alla certificazione di qualità, gli Ordini trovano la loro giustificazione proprio nell'esigenza di controllare la qualità professionale, vigilando sulle prestazioni ed esercitando il potere disciplinare sugli iscritti. Con riferimento all'Ordine dei medici chirurghi, che costituisce l'oggetto del provvedimento in esame il relatore esprime l'avviso che esso ancora oggi continua a svolgere quel

ruolo che gli fu riconosciuto ed attribuito da Giolitti nel 1910 e poi riconfermato nel 1946 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, dopo la sua soppressione nel 1935 ad opera del regime fascista. Peraltro, per alcune funzioni, le società scientifiche e le organizzazioni sindacali dei medici si sono a volte sostituite ai compiti propri del rispettivo ordine professionale, contribuendo ad indebolirne il prestigio.

Il relatore, dopo aver precisato che l'Ordine dei medici chirurghi dovrebbe essere configurato quale ente di diritto pubblico ed organo ausiliario dello Stato, osserva che nel corso degli anni la normativa di riferimento è stata oggetto solo di poche sporadiche modifiche. Soltanto la istituzione della professione sanitaria di odontoiatra, avvenuta nel 1985, ha comportato un aggiornamento della normativa, anche se da tale evenienza sono scaturite rilevanti problematiche sulla gestione dell'ordine dei medici. A suo avviso, superando un anacronistico e inadeguato orientamento, il problema degli odontoiatri, data la loro elevata specializzazione, dovrebbe essere risolto con l'istituzione di un distinto ordine professionale.

In considerazione della profonda evoluzione dell'attività diagnostica e terapeutica ed in concomitanza con l'emergere di problematiche di notevole spessore (trapianti, fecondazione artificiale, eutanasia, accanimento terapeutico), l'esigenza di riformare l'Ordine dei medici diventa particolarmente pressante e peraltro, data la specificità tecnica delle questioni da risolvere, pare opportuno il ricorso allo strumento della delega al Governo che, in sede di emanazione dei decreti legislativi, potrà avere un confronto proficuo con le competenti Commissioni parlamentari di merito chiamate ad esprimere il loro parere.

Il senatore Mignone passa quindi ad illustrare analiticamente il testo del disegno di legge, che all'articolo 1 disciplina il procedimento di delega al Governo, all'articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi per i decreti legislativi, all'articolo 3 indica ulteriori aspetti da disciplinare con i suddetti decreti ed infine all'articolo 4 disciplina la fase transitoria in attesa della costituzione di ordini autonomi degli odontoiatri; concludendo la sua relazione, il senatore Mignone precisa che la mancanza di una norma sulla copertura finanziaria, è motivata dal fatto che tutti gli oneri relativi al funzionamento degli Ordini dei medici chirurghi sono interamente coperti con i contributi posti a carico degli iscritti.

Il presidente CARELLA, preso atto dell'orientamento unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

143^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2916) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria*, approvato dalla Camera dei deputati

(2836) *SEMENZATO ed altri: Norme a favore di esercenti attività economiche nei comuni terremotati delle regioni Umbria e Marche*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 2836)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri. Non facendosi osservazioni, si conviene che il disegno di legge n. 2916 è assunto a testo base del successivo *iter*.

Il presidente CARCARINO fa proprio e dà per illustrato il subemendamento 1.1/1.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, riferiti alla platea di applicazione dei benefici di cui all'articolo 1: lamenta in proposito l'esclusione del comune di Massa Martana.

Il relatore STANISCIÀ ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere contrario sul subemendamento 1.1/1 e sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

La Commissione respinge a maggioranza il subemendamento 1.1/1.

Previo annuncio di voto favorevole del senatore SPECCHIA, l'emendamento 1.1 è respinto a maggioranza dalla Commissione; analogo esito ha l'emendamento 1.2.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 1-*bis*.1, 1-*ter*.1 e 1-*ter*.2, sui quali il relatore STANISCIÀ ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere contrario.

Previo annuncio di voto favorevole del senatore RONCONI, con separata votazione sono respinti a maggioranza dalla Commissione gli emendamenti 1-*bis*.1, 1-*ter*.1 e 1-*ter*.2.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, sui quali il relatore STANISCIÀ ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere contrario.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi a maggioranza gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore LASAGNA illustra gli emendamenti 3.1 e 3.4.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7.

Il relatore STANISCIÀ si dichiara contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3; analogo parere esprime il sottosegretario BARBERI, che in merito all'emendamento 3.1 ricorda come le ordinanze della Protezione civile contemplano già (nel limite del 30 per cento del danno) provvidenze per tutte le attività produttive, comprese quelle agricole.

La Commissione respinge poi a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 3.0.1 che, previ pareri contrari del relatore STANISCIÀ e del sottosegretario BARBERI, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 4.1, volto a riservare una parte degli interventi per il volontariato ai disabili e portatori di *handicap*; con il voto contrario del relatore STANISCIÀ e del sottosegretario BARBERI, tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Il senatore LASAGNA illustra poi l'emendamento 5.1, richiamando da parte del Governo una particolare attenzione sul medesimo.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3 rilevando, in merito a quest'ultimo, come l'attuale formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 5 potrebbe provocare un'ulteriore contrazione del

numero delle classi nelle zone non ricomprese nei comuni di fascia A.

Il senatore SPECCHIA, intervenendo sull'emendamento 5.1, sottolinea il rilievo della materia in esso trattata, attesi gli orientamenti maturati anche in sede di riforme istituzionali con riguardo all'equiparazione della scuola privata a quella pubblica.

Il senatore RIZZI si associa.

Il senatore RESCAGLIO chiede chiarimenti in merito all'articolo 5, atteso che le scuole comunali sono considerate esplicitamente solo ai fini dell'arredamento scolastico.

Il senatore RONCONI ricorda che le scuole private presenti nelle aree terremotate, benchè poco numerose, non hanno ricevuto finora alcun ausilio.

Il relatore STANISCIA, rimessosi al Governo sull'emendamento 5.1, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il sottosegretario BARBERI, dopo aver precisato che i soggetti destinatari delle leggi di spesa richiamate nel provvedimento sono esclusivamente le scuole statali, per cui l'emendamento 5.1 non sarebbe accoglibile, ricorda che nell'ambito delle ordinanze emanate gli interventi sono stati diretti agli edifici pubblici o di fruizione pubblica, riservandosi comunque di verificare quanto affermato dal senatore Ronconi. Si dichiara infine disponibile ad accogliere in Assemblea un ordine del giorno che riformuli il contenuto dell'emendamento nel senso di impegnare il Governo a riservare pari attenzione alle scuole pubbliche e private attraverso le opere di sostegno che saranno realizzate.

Conseguentemente il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 5.1.

Dopo che il sottosegretario BARBERI ha espresso parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.3, detti emendamenti sono posti separatamente ai voti e respinti.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Staniscia di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2916, nel testo approvato dalla Camera dei deputati; conferisce altresì mandato di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale nonchè di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2836.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2916

al testo del decreto-legge

Art. 1.

All'emendamento 1.1 sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 marzo 1998».

1.1/1 MAGNALBÒ, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MARRI

Sostituire il comma 1 fino al: «medesimo periodo» con il seguente:

«Nei confronti dei soggetti che nel 1997 erano residenti o avevano anche operato nelle regioni dell'Umbria e delle Marche sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonchè ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo».

1.1 RONCONI

Al comma 2-bis, dopo le parole: «nei comuni e nei territori» inserire le seguenti: «dell'Umbria e delle Marche» sopprimendo le parole: «individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997».

1.2 RONCONI

Art. 1-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997» con le seguenti: «Nei comuni dell'Umbria e delle Marche,».

1-bis.1 RONCONI

Art. 1-ter.

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

1-ter.1

RONCONI

Al comma 6 sopprimere le parole: «possono essere» con la seguente: «sono» e sostituire la parola: «ottenere» con la seguente: «ottengono».

1-ter.2

RONCONI

Art. 2.

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

2.1

RONCONI

Sopprimere il comma 2-bis.

2.2

RONCONI

Art. 3.

Ai commi 1 e 5, dopo le parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere le seguenti parole: «e il Ministero per le politiche agricole».

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere le seguenti: «e il Ministero per le politiche agricole».

3.1

LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997» con le seguenti: «dell'Umbria e delle Marche ed interessati nel 1997 dal terremoto».

3.2

RONCONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997» con le seguenti: «dell'Umbria e delle Marche».

3.3

RONCONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nelle aree di cui all'obiettivo 1» aggiungere le seguenti: «, obiettivo 2 e 5B».

3.4

LASAGNA

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

3.5

RONCONI

Al comma 5-ter, sostituire le parole: «nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997» con le seguenti: «dell'Umbria e delle Marche».

3.6

RONCONI

Al comma 5-ter, dopo la parola: «ubicate» inserire le seguenti: «in Umbria e nelle Marche».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza».

3.7

RONCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di accelerare la ricollocazione delle unità produttive danneggiate dal sisma, i sindaci dei comuni terremotati hanno facoltà di rilasciare concessioni di edificabilità in deroga agli strumenti di piano regolatore o di fabbricazione, previa approvazione da parte del consiglio comunale, di uno studio di sicurezza e di compatibilità ambientale»

3.0.1

LASAGNA

Art. 4.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la previsione di cui al comma 1 è riservata per il 20 per cento all'assistenza condotta ai disabili e ai portatori di handicap, da effettuare mediante associazioni ed organismi a tale scopo costituiti».

4.1

LASAGNA

Art. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle istituzioni scolastiche statali» con le seguenti: «a tutte le istituzioni scolastiche».

5.1

LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «iniziata il 26 settembre 1997» con le seguenti: «del 1997».

5.2

RONCONI

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane» con le seguenti: «Nei comuni dell'Umbria e delle Marche».

5.3

RONCONI

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

1ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
CAMERINI

indi del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 16,25.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, C35ª, 0001º)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente. Risulta eletta la senatrice Mazzuca Poggiolini.

Successivamente la Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Risultano eletti rispettivamente le senatrici Daniele Galdi e Scopelliti, nonché i senatori Lo Curzio e Bosi.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura Borroni.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2910) Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Sul disegno di legge in titolo riferisce il presidente relatore BEDIN il quale informa la Giunta che, onde riferire sullo sviluppo dei contatti a livello comunitario il Ministro delle risorse agricole aveva espresso la propria disponibilità ad intervenire ma, stante la concomitante riunione del Consiglio dei Ministri è intervenuto il sottosegretario Borroni, che ringrazia per la partecipazione, che dovrà anche recarsi in Commissione agricoltura per la seduta imminente dedicata alla stessa materia. Il provvedimento in esame è volto essenzialmente a raggiungere due obiettivi: restituire liquidità a parte dei produttori zootecnici e ripristinare la situazione di legalità in base ai risultati della Commissione d'inchiesta presieduta dal generale Lecca. L'esigenza di restituire una parte della liquidità alle aziende produttrici, in attesa di pervenire al definitivo accertamento della produzione lattiera, deriva dalla decisione del Governo di procedere al completamento dei controlli come indicato nella relazione presentata dalla suddetta Commissione lo scorso 25 ottobre.

Soffermandosi sui profili di rilievo comunitario l'oratore rileva come il provvedimento in esame superi i rilievi espressi in passato dalla Giunta sul decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, in merito alla proroga dei termini per i pagamenti connessi al superamento delle quote latte attribuite, proroga che aveva determinato i richiami dell'Unione europea. Il decreto-legge in esame, invece, non si presta ad obiezioni, per quanto di competenza della Giunta, perchè non costituisce una sanatoria

ma solamente una restituzione provvisoria di una parte delle somme trattenute a titolo di prelievo per il periodo 1996-1997, in attesa dell'accertamento dei soggetti cui spetta effettivamente il pagamento per le produzioni in esubero. Considerando tuttavia che oggi sono previsti degli incontri a Bruxelles per spiegare alla Commissione le iniziative assunte dall'Italia, prima di procedere all'illustrazione più dettagliata dell'articolato il Presidente relatore cede la parola al sottosegretario Borroni affinché esponga le posizioni espresse dal Governo italiano alla Commissione europea.

Il Sottosegretario BORRONI dichiara di non aver molto da aggiungere a quanto già esposto dal Presidente relatore, che ha esaurientemente illustrato i profili comunitari della materia. Al riguardo l'oratore sottolinea come, proprio al fine di non incorrere nelle sanzioni comunitarie, nel decreto-legge in esame non sono state previste restituzioni temporanee concernenti il periodo 1995-1996. Considerando infatti che le operazioni di calcolo degli esuberi per quanto concerne questo periodo sono tecnicamente concluse, l'Unione europea avrebbe considerato eventuali restituzioni un effettivo aiuto di Stato illegittimo. Il fatto che non si prevedano nel decreto-legge restituzioni per il periodo 1995-1996 non significa, peraltro, che il Governo lo consideri come una questione chiusa. Anche tale periodo, infatti, sarà interessato dagli accertamenti definitivi della suddetta Commissione d'indagine.

Per quanto concerne la riunione di Bruxelles l'Italia sosterrà la correttezza del comportamento adottato dal Governo italiano e chiederà comprensione per un'azione che si inquadra nell'ambito di una più ampia risistemazione della materia, nella prospettiva di porre l'Italia in maggiore sintonia con le indicazioni comunitarie.

Il presidente relatore BEDIN prosegue l'esposizione sul decreto-legge n. 411 del 1997 illustrandone in dettaglio l'articolato. L'articolo 1 è volto dunque al ripristino della liquidità disponendo una restituzione provvisoria per il periodo di produzione lattiera 1996-1997. L'articolo 2 disciplina le modalità di prosecuzione degli accertamenti sulla produzione lattiera. Sulla base di tali accertamenti l'AIMA procederà, ai sensi dell'articolo 3, alle operazioni di compensazione non solamente per il periodo 1996-1997 ma anche per il periodo 1995-1996, che il Governo non considera formalmente chiuso. L'articolo 4 reca disposizioni per l'aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi rispettivamente spettanti per il periodo 1997-1998, per i quali è prevista la restituzione del 70 per cento del prelievo relativo alla parte di quota B ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Al fine di fornire un quadro di certezza agli operatori del settore l'articolo 5 regola infine le modalità per l'avvio della campagna 1998-1999.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea come a fondo del problema delle quote latte vi sia una impostazione europea che penalizza l'Italia, in particolare le produzioni agricole meridionali, consentendo

invece ad altri paesi, quali la Spagna, di non ricorrere all'importazione del latte. L'oratore rileva inoltre come l'attuale organizzazione del mercato agricolo si presti a fenomeni di corruzione, costituisca un residuo di socialismo reale e si caratterizzi come esempio clamoroso di protezionismo.

Il senatore MAGNALBÒ rileva come la questione delle quote latte derivi da problemi pregressi, quali la cattiva contrattazione svolta fin dall'inizio a livello europeo, aggravata dalla superficialità con cui sono stati gestiti gli impegni assunti in ambito comunitario, e come le scelte operate nel settore siano profondamente condizionate dalle procedure comunitarie.

Avendo anche assistito all'audizione dei Comitati di base dei produttori l'oratore ritiene necessario individuare, sulla base del buon lavoro svolto dalla Commissione d'indagine, i soggetti che hanno superato le quote assegnate dolosamente, colpendo altresì le cosiddette «quote di carta», prevedendo tuttavia delle forme di risarcimento per chi ha operato in buona fede.

Ricordando che talune responsabilità sono ascrivibili anche alle organizzazioni del settore, l'oratore, anche sulla base dell'esperienza svolta come agricoltore, ribadisce l'eccessiva leggerezza dimostrata finora e sottolinea l'esigenza di pervenire al riordino del settore, per quanto concerne il futuro, garantendo per il momento la liquidità a quegli operatori che sono sull'orlo della rovina.

Il senatore MANZI esprime le proprie perplessità sulle lungaggini manifestate nel compiere la verifica delle quote latte e chiede chiarimenti sui tempi previsti per la conclusione dell'indagine per comprendere se le proteste degli agricoltori siano giustificate ovvero se la quota destinata all'Italia sia effettivamente insufficiente, anche ai fini di accertare chi sia in buona fede e chi si è comportato in modo disonesto. Riferendosi alle crescenti proteste dei produttori dell'olio l'oratore chiede se non sia necessaria una verifica più generale della posizione a suo tempo assunta dall'Italia poichè le concessioni fatte per prodotti quali il latte, l'olio ed il riso non sembrano più rapportabili ai benefici ricevuti in passato in settori quali l'acciaio.

Il senatore TAPPARO chiede chiarimenti sul grado di determinazione del Governo nel fare luce sulla vicenda e sulle iniziative eventualmente avviate dalla Magistratura a seguito dei riscontri già effettuati dalla Commissione d'indagine. L'oratore chiede altresì se si intenda organizzare in modo diverso le strutture di rilevazione dei dati per risolvere un problema che getta grave discredito sull'Italia sul piano internazionale. Al riguardo si può seguire l'esempio di altri Stati, coinvolgendo anche le Regioni – in presenza di adeguati strumenti di intervento sostitutivo in caso di inadempimento – e giovandosi delle moderne tecnologie informatiche, che non dovrebbero rendere più così difficili i controlli.

Il sottosegretario BORRONI sottolinea come i problemi del latte e dell'olio vadano inquadrati nella più ampia discussione sulla revisione

della politica agricola comune. In tale prospettiva è necessario tener conto che si andrà verso una situazione caratterizzata da una progressiva riduzione dei sussidi e delle risorse del bilancio comunitario disponibili per l'agricoltura e da una crescente liberalizzazione dei mercati nell'ambito dei quali le aziende saranno chiamate a confrontarsi rispetto alla concorrenza con prezzi liberi. Le manifestazioni in corso nel Paese sono peraltro un sintomo delle difficoltà degli agricoltori in un contesto di riduzione degli aiuti e del grado di protezione.

Con riferimento ai quesiti posti dai senatori l'oratore dichiara che il Governo si è fatto carico di affrontare il problema di una ripartizione europea delle quote che non tiene conto delle esigenze del Paese chiedendo all'Unione europea di elevare la quota italiana di 600.000 tonnellate. Per quanto concerne gli accertamenti sull'effettiva produzione italiana, il problema si trascina dal 1984 ma solo lo scorso aprile si è avviato un effettivo approfondimento del rapporto tra produttori e Pubblica amministrazione, istituendo la Commissione governativa di indagine presieduta dal generale Lecca, dai cui lavori sono emerse inefficienze, illeciti e vere e proprie truffe in relazione alle quali la magistratura ha già avviato indagini in alcune città italiane quali Mantova e Padova.

Nell'ambito del riordino della materia sarà opportuno modificare la legge n. 468 del 1992, concernente l'applicazione del regime delle quote, provvedendo ad un'operazione di semplificazione e trasparenza ma soprattutto alla redistribuzione delle quote nelle aree in cui sono effettivamente presenti le aziende, anche al fine di risolvere il problema delle cosiddette «quote di carta». Rilevando anche l'esigenza di individuare le responsabilità amministrative, che sono differenti da quelle oggetto di indagine da parte della magistratura, l'oratore esprime infine la propria fiducia sui risultati positivi dell'azione di verifica in corso.

Il presidente relatore BEDIN ringrazia il sottosegretario Borroni per l'esposizione e propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo, per quanto concerne i profili di competenza della Giunta, giacchè esso non presenta problemi di compatibilità con la normativa comunitaria ma anzi è volto a porre l'Italia in regola con tale normativa. Per quanto concerne i contenuti economici si potrebbe rilevare che il provvedimento non costituisce una sanatoria – e quindi non configura degli aiuti di Stato – ma prevede degli anticipi volti al ripristino della liquidità nella prospettiva del ritorno ad una situazione di piena legalità.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, pur comprendendo gli scopi istituzionali della Giunta rileva che, in omaggio al principio di sussidiarietà, per una volta essa anzichè svolgere la funzione di «gendarme» della legislazione europea potrebbe sottolineare che è necessario intervenire per rivedere un assetto europeo che penalizza il nostro paese.

La senatrice SQUARCIALUPI conviene con le considerazioni del senatore Vertone Grimaldi ma sottolinea che solo intervenendo in modo più efficace nella fase formativa del diritto comunitario si può incidere in modo da tutelare gli interessi italiani.

Il senatore NAVA concorda con la proposta del senatore Vertone Grimaldi.

Anche il presidente relatore BEDIN conviene con la proposta del senatore Vertone Grimaldi, che può essere recuperata nel parere anche nella prospettiva di rafforzare l'azione che il Governo intende svolgere a livello comunitario.

Il senatore TAPPARO propone di inserire nel parere anche un riferimento alle considerazioni espresse dalla senatrice Squarcialupi, con riferimento all'esigenza di porre un maggior impegno nella fasce ascendente del diritto comunitario.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

(2916) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il senatore MAGNALBÒ che rileva come il decreto-legge in esame rechi interventi di sostegno per le zone colpite dal sisma nelle regioni Marche e Umbria. L'articolo 1 sospende i termini di prescrizione, legali, processuali e tributari nonché quelli relativi a processi esecutivi con riferimento ai comuni territori individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997. L'articolo 1 bis, inserito dalla Camera dei deputati, sospende il pagamento dei contributi consortili di bonifica a carico degli agricoltori fino al 31 dicembre 1998. Il provvedimento prevede anche lo stanziamento di 220 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 2, a valere sul capitolo 7615 dello stato di previsione della presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica. Una parte di tali risorse finanziarie, per un importo di lire 25 miliardi, è assegnata al Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico. Lo stesso articolo prevede altresì l'esonero, fino al 31 dicembre 1997, dal pagamento del contributo al servizio sanitario nazionale per i soggetti le cui abitazioni od i cui locali adibiti ad esercizio di attività produttive siano stati danneggiati.

L'articolo 3 reca delle agevolazioni per le zone colpite dal terremoto la cui misura è determinata con riferimento agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni. Il relatore precisa, al riguardo, che l'obiettivo 1 si riferisce alle regioni caratterizzate dal ritardo di sviluppo e l'obiettivo 2 concerne la riconversione delle regioni colpite dal declino industriale e rileva come il riferimento a tali obiettivi sia pertinente in relazione alla situazione delle zone colpite dal sisma.

L'articolo 4 dispone interventi in favore del volontariato stanziando 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. A tale proposito l'oratore rileva come in occasione di una visita alle zone colpite dal sisma abbia avuto modo di apprezzare la cospicua azione svolta dal vo-

lontariato. Al riguardo sarebbe utile comprendere in che misura l'impegno del volontariato sia spontaneo ovvero ascrivibile agli stanziamenti suddetti.

Rilevando che l'articolo 5 reca interventi in favore delle scuole, per gli arredi e l'edilizia scolastica, l'oratore esprime la propria perplessità per la disposizione che sospende la riorganizzazione della rete scolastica anzichè provvedere, con l'occasione, ad un potenziamento della stessa rete.

In conclusione il relatore MAGNALBÒ ritiene che il provvedimento in esame non presenti profili di incompatibilità con il diritto comunitario ed osserva, tuttavia, che appare improprio subordinare gli effetti disposti da una fonte primaria quale la legge ad un provvedimento amministrativo adottato in modo unilaterale e sotto la pressione dell'urgenza quale la citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Al riguardo sarebbe stato forse più opportuno un decreto legislativo.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini esposti.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23^a, 0019^o)

Il presidente BEDIN si congratula con la senatrice Squarcialupi per la sua elezione in qualità di Vice Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), che oltre a costituire un riconoscimento per la sua competenza offrirà sicuramente una occasione di arricchimento per la Giunta. L'oratore informa altresì la Giunta che, come richiesto da vari senatori, in relazione all'esame del Doc. LXXXVII, n. 3, la relazione semestrale del Governo sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, domani è previsto l'intervento alla seduta del ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi e che, con l'occasione, se non si dovessero rendere necessarie ulteriori sedute, si potrà concludere l'esame del suddetto documento.

(2389) SMURAGLIA - *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

(2852) MULAS ed altri - *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2389, congiunzione con il disegno di legge n. 2852 e conclusione. Esame del disegno di legge n. 2852, congiunzione con il disegno di legge n. 2389 e conclusione. Parere alla 11^a Commissione: favorevole).

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2389, rinviato nella seduta del 5 novembre.

Il presidente BEDIN, tenendo conto che i due provvedimenti affrontano la stessa materia e che la Commissione di merito ne sta svolgendo l'esame congiuntamente, propone di congiungere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2389, già illustrato dal relatore Manzi nella seduta dello scorso 5 novembre, con l'esame del disegno di legge n. 2852.

Convengono il relatore MANZI e la Giunta sulla proposta del Presidente.

Il relatore MANZI illustra il disegno di legge n. 2852 che reca, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 2389, d'iniziativa del senatore Smuraglia, il conferimento di una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche tale provvedimento è volto ad affrontare il problema di una complessa stratificazione e sovrapposizione di norme, ivi comprese le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie che disciplinano il settore. L'obiettivo, pertanto, è quello di pervenire ad una maggiore chiarezza ma anche quello di ridurre il numero degli adempimenti richiesti e ridimensionare lo strumento sanzionatorio penale. L'articolo 1 delega il Governo ad emanare un testo unico entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge. L'articolo 2 precisa che il testo unico è adottato su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con altri ministri, sentite le parti sociali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi della delega prevedendo un riordino delle competenze gestionali e di vigilanza, individuando un organismo di coordinamento nazionale, definendo il principio di un rapporto di collaborazione e di consulenza fra soggetti interessati e Pubblica amministrazione e valorizzando il ruolo delle parti sociali. La lettera e) del comma 1 del citato articolo 3 reca in particolare disposizioni sulla depenalizzazione dell'apparato sanzionatorio per gli aspetti che non attengono alla salute e sicurezza sul lavoro. Le lettere f) e g) dello stesso comma, infine, prevedono l'armonizzazione della legislazione nazionale con la normativa comunitaria e la modifica delle disposizioni che nell'esperienza si sono dimostrate inapplicabili.

Il relatore rileva inoltre come la 11^a Commissione si accinga ad adottare come testo base il disegno di legge n. 2389, più completo ed articolato del disegno di legge n. 2852, e considerando che entrambi i provvedimenti non presentano problemi di compatibilità con la normativa comunitaria propone di esprimere su di essi parere favorevole.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Comunicazioni del Presidente: adozione di un modello unico di analisi dell'attività e dei risultati di gestione degli enti di previdenza e assistenza sociale (A008 000, B68ª, 0004ª)

Il presidente Michele DE LUCA illustra alla Commissione un modello unico di analisi delle attività e dei risultati di gestione degli enti controllati, che contiene una ampia e dettagliata serie di voci che consentono di avere una fotografia della situazione degli enti e di evidenziare, in un arco di quattro anni (1994-1997) e con possibili proiezioni di più lungo periodo, il loro *trend*.

Il modello – in distribuzione ai Commissari e che sarà stampato in allegato al resoconto della seduta – si articola in quattro sezioni: la gestione economico-finanziaria nel suo complesso e nelle singole componenti; la gestione mobiliare ed immobiliare; la situazione patrimoniale e le riserve; l'efficienza dell'ente. È prevista anche una serie di specifici indicatori che saranno particolarmente utili nel monitoraggio dell'attività degli enti.

Propone quindi di inviare tale modello di analisi ai presidenti degli enti (cui sarà anche chiesto che, unitamente alla relazione annuale, vengano trasmessi alla Commissione anche i bilanci); una volta da questi redatto (si inviterà a dare risposta a tutte le voci ed a motivare le risposte eventualmente negative), il modello sarà da lui trasmesso ai Commissari relatori, chiamati a riferire alla Commissione in sede plenaria.

Il modello d'analisi – aggiunge il Presidente – dovrebbe essere sufficientemente capace di contenere e riportare le varie attività degli enti; potrà comunque essere integrato e modificato secondo i suggerimenti che verranno dai Commissari stessi e dall'esperienza.

Si apre un dibattito.

Il senatore Roberto NAPOLI, facendo riferimento ad un proprio intervento in Assemblea sui problemi dello Stato sociale, con particolare riferimento alla assistenza e alla previdenza, pone l'esigenza di potere finalmente disporre di dati precisi su tali due comparti, sui quali, peraltro, la Commissione ha opportunamente posto l'attenzione con la recente relazione sulla riforma del sistema pensionistico e sulla coerenza con le linee di sviluppo dell'economia.

Rilevato poi che non è stato rispettato l'impegno, assunto a suo tempo dal sottosegretario Pizzinato, secondo cui il prepensionamento del personale dell'Alitalia sarebbe stato l'ultimo ricorso del Governo a tale istituto, l'oratore richiama l'attenzione sui movimenti in atto nel settore bancario e sulla necessità di capire cosa si sta sviluppando anche in altri settori a proposito dei fondi integrativi.

Riferisce quindi la notizia secondo cui il Ministero del lavoro sarebbe disposto ad accedere alle richieste del sindacato dei ferrovieri andati in pensione prima del 1984 (chiedono di essere equiparati a coloro che sono andati in pensione dopo tale data); si sofferma sulla necessità di conoscere esattamente a quanto ammonta il *deficit* dell'Inps; pone l'accento sul pagamento della quota spettante ai pensionati a seguito delle sentenze della Corte costituzionale sull'integrazione al minimo e conclude auspicando che, col modello di analisi teste illustrato dal Presidente, si possa giungere ad avere dati e risposte attendibili.

Il senatore PASTORE, dopo avere auspicato che nella separazione fra previdenza e assistenza si proceda con una valutazione omogenea, pone l'esigenza di una visione in prospettiva dei dati gestionali, di un bilancio attuariale da realizzare con le opportune elaborazioni. Ricorda quindi la polemica sviluppatasi circa i pagamenti da effettuare a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, richiamate dal senatore Napoli.

Il deputato STELLUTI, riferendosi al problema dei prepensionamenti – su cui il presidente dell'Inps, professore Billia, ebbe a tentare una disaggregazione per individuare gli oneri che potevano essere considerati di natura assistenziale – osserva che ci si è trovati di fronte a crisi aziendali in comparti che non hanno mai utilizzato ammortizzatori sociali. Generale è stata – egli aggiunge – l'avversione contro l'utilizzo dei prepensionamenti; ciò però non ha fatto venire meno la realtà del problema. Di fronte alla costruzione di un sistema di ammortizzatori sociali di tipo universale non sarebbe giustificato un ricorso a prepensionamenti. Conclude auspicando una sollecitazione al Governo perchè affronti il problema.

Il senatore MANFROI, premesso di concordare sulle osservazioni avanzate nel dibattito, rileva di non essere d'accordo sulla distinzione, operata nel modello in esame, fra previdenza ed assistenza ed auspica, al riguardo una riflessione. Posto quindi l'accento sul problema dei cre-

diti non riscossi, conclude auspicando che si giunga a risultati soddisfacenti.

Il presidente Michele DE LUCA – sottolineata la generale contrarietà ai prepensionamenti (ricordata dal deputato Stelluti) la cui funzione di ammortizzatore sociale era stata comunque evidenziata nella relazione della Commissione citata dal senatore Roberto Napoli – rileva che nella tipologia delle prestazioni, indicate in tutto il modello, viene impiegata una classificazione indicativa (prestazioni previdenziali; altre prestazioni previdenziali; prestazioni assistenziali) meramente convenzionale. Concorda comunque sulla importanza della distinzione fra previdenza ed assistenza (anche per gli enti privatizzati) e ribadisce che saranno chiesti ai presidenti degli enti anche i bilanci, in modo che i relatori possano avere un quadro completo di dati da elaborare e su cui riferire alla Commissione.

Il senatore Roberto NAPOLI osserva che «salterebbe» il bilancio dell'Enpam – secondo dichiarazione del suo presidente – se l'età di pensionamento passasse da 70 a 65 anni.

Il presidente DE LUCA ribadisce il carattere indicativo e convenzionale della classificazione delle spese previdenziali ed assistenziali riportate nel modello e sottolinea che i dati acquisiti potranno consentire proiezioni nel medio e lungo periodo. Propone quindi che sia assegnato ai presidenti degli enti un mese di tempo per fornire i dati richiesti col modello.

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore Roberto NAPOLI (sulle ingenti spese per contenzioso sostenute dagli enti, nonostante i chiari dispositivi delle sentenze), del presidente Michele DE LUCA (sottolinea che la sezione IV del modello affronta i problemi dell'efficienza dell'ente) e del senatore PASTORE (sulla necessità che vengano adottate variabili omogenee nelle proiezioni dei dati nel lungo periodo).

La Commissione quindi all'unanimità conferisce al presidente Michele DE LUCA l'incarico di inviare ai presidenti degli enti, nei termini da lui proposti, il modello di analisi illustrato, con le modifiche e gli adattamenti eventualmente ritenuti necessari.

Il PRESIDENTE, infine, invita i Commissari a far pervenire, entro la prossima settimana i loro suggerimenti di integrazioni al modello, in modo da poterlo inviare, prima della fine dell'anno, ai presidenti degli enti.

La seduta termina alle ore 14,55.

Allegato

Senato delle Repubblica - Camera dei deputati

Commissione parlamentare di controllo
sulle attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MODELLO UNICO DI ANALISI
DELLE ATTIVITA' E DEI RISULTATI DI GESTIONE
DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

MODEL-U-12-97

Indice

Nota illustrativa del modello

Sezione I - Gestione economico-finanziaria nel complesso e nelle singole componenti

- I.1 Tipologia di prestazioni erogate dall'ente con Fondi e/o Gestioni.
- I.2 Prospetto A: gestione finanziaria (competenza e cassa); entrate, spese, risultato di esercizio.
- I.3 Prospetto B: assicurati-entrate contributive e prestazioni - spese.
- I.4 Prospetto C: entrate e prestazioni previdenziali per ciascuna gestione.
- I.5 Prospetto D: entrate contributive - spese per indennità di liquidazione.
- I.6 Prospetto E: entrate contributive - spese per trattamenti economici temporanei.
- I.7 Prospetto F: gestione altre attività sociali.
- I.8 Prospetto G: gestione prestazioni creditizie.
- I.9 Prospetto H: base assicurativa, stock pensioni e nuove pensioni liquidate.
- I.10 Indicatori per l'equilibrio finanziario e macro-economico delle gestioni.

Sezione II - Gestione immobiliare e mobiliare

- II.1 Prospetto A: gestione immobiliare. Indicatori di redditività.
- II.2 Prospetto B: gestione mobiliare. indicatori di redditività

Sezione III - Situazione patrimoniale-Riserve

- III.1 Prospetto A: situazione patrimoniale (attività, passività).
- III.2 Prospetto B: situazione economico-patrimoniale (conto economico d'esercizio, patrimonio netto).

Sezione IV - Efficienza

- IV.1 Prospetto A: costi di gestione, indicatori.
- IV.2 Prospetto B: gestione del personale in servizio, indicatori.
- IV.3 Prospetto C: crediti contributivi e per prestazioni da recuperare, indicatori.
- IV.4 Prospetto D: ricostituzioni, indicatori.
- IV.5 Prospetto E: tempi medi di liquidazione delle prestazioni.

Nota illustrativa del modello

Sezione I - La gestione economico-finanziaria

I prospetti della prima sezione hanno lo scopo di raccogliere informazioni utili per una valutazione delle risultanze della gestione finanziaria complessiva dell'Ente, all'interno della quale assume particolare interesse la gestione relativa alle entrate contributive e alla spesa per prestazioni istituzionali.

Il prospetto A si riferisce alla gestione finanziaria di competenza che dà conto delle entrate totali e delle spese complessivamente impegnate, distinte in correnti, in conto capitale e in partite di giro. I saldi che rilevano ai fini della determinazione del risultato complessivo di gestione finanziaria sono costituiti pertanto dal saldo di parte corrente e da quello in conto capitale. La gestione finanziaria di cassa consente di evidenziare le modalità di copertura o di impiego dell'eventuale differenziale fra riscossioni e pagamenti.

Vista la complessità e l'estrema eterogeneità di funzionamento degli Enti previdenziali, si è cercato di costruire uno schema di gestione finanziaria con il dettaglio delle voci in entrata e in uscita che risultino adattabili alla situazione dei diversi Enti previdenziali.

I prospetti che seguono si concentrano sulla gestione delle entrate contributive e della spesa per prestazioni istituzionali, che dà conto degli equilibri/squilibri finanziari delle singole gestioni amministrata dall'Ente, con effetti rilevanti sia sul risultato complessivo della gestione sia sul patrimonio netto.

Nel prospetto B, per ciascun fondo e/o gestione amministrata dall'Ente, vengono raccolte informazioni generali sul numero degli iscritti e delle prestazioni nonché sull'entità dei contributi versati e sull'onere per i relativi trattamenti.

Nel prospetto C l'attenzione è rivolta ai fondi e/o gestioni che provvedono all'erogazione di "prestazioni previdenziali" (Pensioni IVS e altri trattamenti ad esse connessi); le informazioni raccolte riguardano le componenti che concorrono alla determinazione, da un lato, delle entrate contributive e, dall'altro, della spesa per prestazioni. Gli altri prospetti (D, E, F e G) contengono le medesime informazioni per le gestioni che amministrano le "indennità di liquidazione", le "prestazioni economiche temporanee" e le prestazioni relative ad altre attività sociali dell'Ente (convitti, case di riposo, ecc.).

Il prospetto H evidenzia la base assicurativa, lo stock di pensioni e le pensioni nuove liquidate.

Le informazioni raccolte consentono di costruire una griglia di indicatori che permette di valutare il peso dei fattori demografici (numeri di assicurati e numero di pensioni) e degli aspetti normativo-istituzionali (importo medio delle pensioni e retribuzione media) sull'andamento dell'equilibrio finanziario delle singole gestioni (differenza fra entrate contributive e spesa per prestazioni), sull'aliquota di equilibrio (spesa per prestazioni/base imponibile ai fini contributivi) nonché sull'equilibrio macroeconomico (spesa per prestazioni/Pil).

Nella tipologia delle prestazioni indicate in tutto il modello viene impiegata una classificazione indicativa (prestazioni previdenziali; altre prestazioni previdenziali; prestazioni assistenziali) meramente convenzionale.

Sezione II - Gestione immobiliare e mobiliare

Con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, rileva l'entità dei redditi e dei proventi realizzati, la consistenza e la composizione dei cespiti dai quali tali redditi derivano nonché la redditività delle diverse forme di investimento. La gestione degli investimenti in valori mobiliari e immobiliari è da tenere in considerazione per valutare l'efficienza degli enti previdenziali.

Nel prospetto A vengono raccolte informazioni sul patrimonio immobiliare, che risulta costituito sostanzialmente dagli immobili da reddito locati a terzi e dagli immobili strumentali adibiti ad usi diretti, valutati al prezzo d'acquisto, al valore catastale e a quello di mercato.

Il reddito lordo derivante dalla gestione del suddetto patrimonio è rappresentato in gran parte dagli affitti (per gli immobili strumentali adibiti ad usi diretti le entrate sono costituite dai fitti figurativi ad essi imputabili); il reddito netto si ottiene dalla differenza fra le entrate e le uscite del conto economico di gestione del patrimonio immobiliare.

Il tasso di redditività del patrimonio immobiliare è rappresentato dal rapporto fra il reddito netto così calcolato e la consistenza a fine anno dei valori immobiliari medesimi. Variazioni di redditività sono dunque dovute all'effetto combinato delle variazioni intervenute nelle entrate per affitti, nelle spese e nella consistenza del patrimonio immobiliare.

Nel prospetto B viene rappresentata la situazione relativa agli investimenti mobiliari che sono costituiti dai titoli a reddito fisso e da quelli a reddito variabile (azioni e partecipazioni), da altri impieghi del risparmio riconducibili ai conti correnti e ai depositi (bancari e postali) nonché da prestiti e mutui. Il tasso di redditività riferito al complesso degli investimenti mobiliari è rappresentato dal rapporto fra il risultato netto di gestione finanziaria e la consistenza a fine anno dei valori mobiliari medesimi. In particolare il risultato netto di gestione si ottiene sottraendo ai redditi e proventi derivanti dal patrimonio mobiliare considerati al netto dei costi di gestione (redditi da interessi, utili e partecipazioni + utili o perdite da realizzo + plusvalenze e minusvalenze maturate - costi di gestione) gli interessi passivi sulle passività finanziarie, costituite dai debiti verso privati e gli Enti pubblici economici.

Sezione III - La situazione patrimoniale e la riserva

Nel prospetto A viene illustrata la situazione patrimoniale con i fondamentali elementi attivi e passivi, dalla cui differenza si ottiene il patrimonio netto, che può anche essere determinato sommando le riserve obbligatorie all'avanzo/disavanzo patrimoniale.

La situazione patrimoniale risulta influenzata dal risultato economico di esercizio; il patrimonio netto è infatti uguale alla somma del patrimonio esistente all'inizio dell'anno e

delle variazioni intervenute per effetto della gestione economica come risulta illustrato nel prospetto B.

Nel prospetto B, oltre alla situazione economico-patrimoniale, viene esaminato il conto economico costituito, in entrata e in uscita, dai movimenti finanziari di parte corrente e dalle partite di natura strettamente economica: il risultato economico di esercizio si ottiene dalla differenza fra le entrate e le uscite complessive oppure può essere determinato sommando le assegnazioni alla riserva legale all'avanzo/disavanzo economico.

In merito alle poste che compongono il conto economico, vengono qui esaminate nel dettaglio le sole partite di natura economica (le partite finanziarie di parte corrente sono già state esaminate in sede di gestione finanziaria), fra le quali assumono particolare importanza i prelievi e le assegnazioni alle riserve tecniche e ai fondi e accantonamenti vari, gli ammortamenti e le quote di deperimento nonché le svalutazioni e i deprezzamenti (quali ad esempio il Fondo svalutazione crediti contributivi e quello di svalutazione dei crediti per prestazioni da recuperare).

Sezione IV - Efficienza dell'Ente

I prospetti della quarta sezione contengono informazioni utili ai fini della valutazione dell'efficienza operativa e produttiva degli Enti.

Nel prospetto A vengono esaminati i costi di gestione (espressi in termini di impegni finanziari di competenza e di oneri economici), che danno conto delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente; tale posta non comprende pertanto gli oneri e le spese di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli altri immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). I costi di gestione risultano costituiti essenzialmente dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e di servizi. I costi netti di gestione, imputabili direttamente al funzionamento delle gestioni e dei fondi amministrati dell'Ente, si ottengono sottraendo dalle spese lorde i recuperi di costi (compresi i rimborsi e i recuperi di spese relativi ai servizi svolti per conto di terzi) e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti.

Oltre al contributo delle diverse voci alla determinazione dei costi complessivi di gestione, si possono esaminare gli scostamenti fra i valori economici e gli impegni finanziari nonché l'incidenza delle spese di gestione (lorde e nette) sulla spesa complessiva per prestazioni istituzionali erogate dall'Ente (indice di costo amministrativo).

Nel prospetto B si acquisiscono informazioni relative alla gestione del personale in servizio, quali il numero di unità del personale (in organico e in servizio) e i costi relativi al personale, riconducibili al costo del lavoro (monte salari + oneri previdenziali ed assistenziali complessivi) e alle altre spese minori. Le informazioni vengono chieste per ripartizione funzionale e territoriale, in base alle diverse sedi operative (direzione centrale, sedi periferiche e altre strutture) e allo svolgimento dell'attività previdenziale o commerciale.

Gli indicatori utili a valutare l'efficienza dell'Ente sono riconducibili all'indice di occupazione (che evidenzia l'incidenza del personale in servizio sulla dotazione organica), all'indice di produttività del personale (ottenuto in base al rapporto fra il numero complessivo delle prestazioni erogate nell'anno e il personale in servizio), al costo complessivo medio per unità di personale in servizio.

Il prospetto C contiene informazioni relative alla gestione dei crediti contributivi e per prestazioni da recuperare. La consistenza dei crediti contributivi e il relativo Fondo di svalutazione consentono di calcolare la percentuale di svalutazione dei crediti medesimi; i risultati dell'azione di vigilanza danno conto dei contributi evasi accertati e delle aziende ispezionate; il recupero dei crediti contributivi in base alle diverse modalità consente di evidenziare i flussi recuperati in via diretta dall'Ente (in via amministrativa e legale) rispetto a quelli recuperati tramite condoni e concordato fiscale; i costi sostenuti per il recupero dei crediti consente di separare quelli direttamente imputabili all'azione di vigilanza e quelli sostenuti per la gestione del contenzioso (sepe legali, ecc.).

Nel prospetto D viene esaminata la situazione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni, dalla quale emergono utili informazioni per valutare l'attività svolta dall'Ente. Il numero delle pratiche si riferisce all'insieme delle domande di prestazioni che sono pervenute all'Ente in prima istanza, con esclusione dunque dei ricorsi che vengono esaminati a parte. L'incidenza delle pratiche (o dei ricorsi) definite nell'anno su quelle pervenute consente di valutare il grado di evasione delle pratiche (o dei ricorsi) rispetto a quelle pervenute.

Con il prospetto E si acquisiscono informazioni relative al tempo medio di erogazione delle prestazioni, che rappresenta il tempo necessario per liquidare ed erogare una prestazione dalla data di inizio dell'istruttoria.

SEZIONE I

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

NEL COMPLESSO E NELLE SINGOLE COMPONENTI

I.1 - Tipologia di prestazioni erogate dall'ente con Fondi e/o Gestioni (1)

	Fondi e/o gestioni amministrate dall'Ente						(a)
	1	2	3	4	5	6	7
...
Prestazioni previdenziali							
Vecchiaia							
Anzianità							
Inabilità							
Superstiti (di assicurato e pensionato)							
Pensioni integrative							
Pensioni supplementari							
Prepensionamento							
Pensionamenti anticipati							
Pensioni sociali							
Trattamenti per carichi familiari su pensioni							
Pensioni consorziali (ENPAIA)							
Altre prestazioni previdenziali							
Liquidazione capitali							
Indennità di liquidazione							
Indennità integrativa speciale							
Indennità acconti							
Indennità restituzioni							
Prestazioni assistenziali							
Trattamenti economici temporanei							
- Assegni per il nucleo familiare							
- Trattamenti di disoccupazione							
- Trattamenti per cassa integrazione							
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari							
- Indennità di mobilità							
- Assegni temporanei di invalidità							
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie							
Gestione prestazioni per attività sociali							
- Borse e assegni di studio							
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.							
Altri trattamenti (specificare)							
-							
-							
-							

(segue)

(1) Come specificato nella Nota illustrativa, nella tipologia delle prestazioni indicate in tutto il modello viene impiegata una classificazione indicativa (prestazioni previdenziali; altre prestazioni previdenziali; prestazioni assistenziali) meramente convenzionali.

(segue)

	Fondi e/o gestioni amministrare dall'Ente						
	8	9	10	11	12	13	14
...
<hr/>							
Prestazioni previdenziali							
Vecchiaia							
Anzianità							
Inabilità							
Superstiti (di assicurato e pensionato)							
Pensioni integrative							
Pensioni supplementari							
Prepensionamento							
Pensionamenti anticipati							
Pensioni sociali							
Trattamenti per carichi familiari su pensioni							
Pensioni consorziali (ENPAA)							
Altre prestazioni previdenziali							
Liquidazione capitali							
Indennità di liquidazione							
Indennità integrativa speciale							
Indennità acconti							
Indennità restituzioni							
Prestazioni assistenziali							
Trattamenti economici temporanei							
- Assegni per il nucleo familiare							
- Trattamenti di disoccupazione							
- Trattamenti per cassa integrazione							
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari							
- Indennità di mobilità							
- Assegni temporanei di invalidità							
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie							
Gestione prestazioni per attività sociali							
- Borse e assegni di studio							
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.							
Altri trattamenti (specificare)							
-							
-							
-							

(a) Indicare i fondi e/o le gestioni amministrare dall'Ente e per ciascuno di essi le prestazioni erogate.

I.2. PROSPETTO A**GESTIONE FINANZIARIA (DI COMPETENZA E DI CASSA)**

	1994	1995	1996	1997
A. ENTRATE				
A.1 ENTRATE CORRENTI				
a. Entrate contributive				
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti				
Quote di partecipazione degli iscritti				
<i>Prosecuzione volontaria</i>				
<i>Riserve e valori capitali versati dagli iscritti</i>				
<i>Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni</i>				
<i>Contribuzioni diverse (specificare)</i>				
-				
-				
-				
b. Entrate derivanti da trasferimenti attivi di parte corrente				
Trasferimenti dallo Stato				
Trasferimenti dalle Regioni				
Trasferimenti da Province e Comuni				
Trasferimenti da altri Enti				
c. Altre entrate correnti				
Redditi e proventi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare				
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi				
Poste correttive e compensative di uscite correnti				
- <i>Recupero di prestazioni</i>				
- <i>Altro</i>				
Entrate non classificabili in altre voci				
A.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti				
- <i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>				
- <i>Realizzo di valori mobiliari</i>				
- <i>Riscossione di crediti diversi</i>				
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
Accensione di prestiti				
Altro (specificare)				
-				
-				
-				
A.3 PARTITE DI GIRO				
TOTALE DELLE ENTRATE				

(segue)

(segue)

	1994	1995	1996	1997
B. SPESE				
B.1 Spese correnti				
a. Prestazioni Istituzionali				
Prestazioni previdenziali				
Altre prestazioni previdenziali				
Prestazioni assistenziali				
b. Trasferimenti passivi di parte corrente				
Trasferimenti allo Stato				
Trasferimenti alle Regioni				
Trasferimenti alle Provincie e Comuni				
Trasferimenti ad altri Enti				
c. Altre spese correnti				
Oneri finanziari				
- <i>Interessi passivi per il ritardato pagamento delle prestazioni</i>				
- <i>Altri oneri</i>				
Oneri tributari				
Poste correttive e compensative di entrate correnti				
- <i>Sgravi di oneri sociali nel Mezzogiorno</i>				
- <i>Sgravi contributivi relativi a contratti di solidarietà, ad incrementi dei livelli occupaz., ecc.</i>				
- <i>Rimborsi di contributi</i>				
- <i>Rimborsi di riserve e valori capitali</i>				
Spese di funzionamento				
- <i>Spese per gli organi dell'Ente</i>				
- <i>Spese per il personale in attività di servizio</i>				
- <i>Spese per il personale in quiescenza</i>				
- <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>				
Spese non classificabili in altre voci				
- <i>Spese legali per recupero crediti contributivi e recupero prestazioni</i>				
- <i>Altre spese</i>				
B.2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
a. Spese in conto capitale				
b. Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni				
c. Minusvalenze realizzate				
d. Altro (specificare)				
-				
-				
B.3 PARTITE DI GIRO				
TOTALE DELLE USCITE				
C. RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO				
a. <i>di parte corrente</i>				
b. <i>In conto capitale</i>				
c. <i>In complesso</i>				

1994 - 1995 - 1996 - 1997

I.3. PROSPETTO B

GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE - SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

	Assicurati		Entrate contributive	Prestazioni		Spesa per prestazioni istituzionali
	Numero assicurati al 31/12	Numero cessati nell'anno		Numero prestazioni al 31/12	Numero cessati nell'anno	

Fondi e/o gestioni prestazioni previdenziali (specificare)

-
-
-
-
-
-
-

Fondi e/o gestioni altre prestazioni previdenziali (specificare)

- liquidazione capitali
- Indennità di liquidazione
- Indennità integrativa speciale
- Indennità acconti
- Indennità restituzioni

Fondi e/o gestioni prestazioni assistenziali

Trattamenti economici temporanei

- Assegni per il nucleo familiare
- Trattamenti di disoccupazione
- Trattamenti per cassa integrazione
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari
- Indennità di mobilità

Gestione prestazioni crediti

- Assegni temporanei di invalidità
- Gestione prestazioni per attività sociali

Gestione prestazioni per attività sociali

- Borse di studio e assegni
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.

Altri trattamenti

-
-

I.4. PROSPETTO C

GESTIONI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ENTRATE CONTRIBUTIVE - PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

A. ENTRATE CONTRIBUTIVE

Gestioni e fondi amministrati	Numero assicurati al 31/12		Totale (1) + (3) (4)	Numero cessati nell'anno (5)	Numero nuovi assicurati nell'anno (6)	Aliquota contributiva legale (7)	Retribuzione media annua (8)	Retribuzione media annua ai fini imponib. (9)
	Attivi (a) di cui pensionati (1)	Silenti (b) (2)						
Fondo ...								
- 1994								
- 1995								
- 1996								
- 1997								
Fondo ...								
- 1994								
- 1995								
- 1996								
- 1997								
Fondo ...								
- 1994								
- 1995								
- 1996								
- 1997								
Fondo ...								
- 1994								
- 1995								
- 1996								
- 1997								
Fondo ...								
- 1994								
- 1995								
- 1996								
- 1997								

(segue)

(segue)

	Entrate contributive						Trasferimenti a copertura della mancata contrib. (d) (17)
	Monte retributivo ai fini imponibili (10)	Aliquota contrib. a carico dei datori di lavoro e iscritti		Quote di partecipazione degli iscritti (14)	Totale (13) + (14) (15)	Mancata contribuzione per agevolaz. contrib. (c) (16)	
		Datori di lavoro (11)	iscritti (12)				
Fondo ...							
- 1994							
- 1995							
- 1996							
- 1997							
Fondo ...							
- 1994							
- 1995							
- 1996							
- 1997							
Fondo ...							
- 1994							
- 1995							
- 1996							
- 1997							
Fondo ...							
- 1994							
- 1995							
- 1996							
- 1997							

(segue)

(segue)

	Posizioni trasferite da altre gestioni interne e/o esterne all'Ente		Da gestioni interne all'Ente		Da gestioni esterne all'Ente		Posizioni trasferite ad altre gestioni interne e/o esterne all'Ente		A gestioni interne all'Ente		A gestioni esterne all'Ente	
	Da gestioni interne all'Ente	Importo trasferito per contributi ed interessi (18)	Numero posizioni trasferite (19)	Importo trasferito per contributi ed interessi (20)	Numero posizioni trasferite (21)	Importo trasferito per contributi ed interessi (22)	Numero posizioni trasferite (23)	Importo trasferito per contributi ed interessi (24)	Numero posizioni trasferite (25)			
Fondo ...												
- 1994												
- 1995												
- 1996												
- 1997												
Fondo ...												
- 1994												
- 1995												
- 1996												
- 1997												
Fondo ...												
- 1994												
- 1995												
- 1996												
- 1997												

(a) Soggetti che svolgono attività lavorativa alla data di riferimento.

(b) Soggetti intestatari di un conto assicurativo ma non più attivi alla data di riferimento.

(c) Le entrate contributive risentono del mancato gettito derivante da esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi (agevolazioni contributive, sgravi e sottocontribuzioni).

(d) Trasferimenti da parte del bilancio dello Stato per la copertura delle agevolazioni contributive.

(segue)

B. PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	Numero delle pensioni a fine anno			Cessazioni di pensioni nell'anno			Numero delle nuove pensioni liquidate nell'anno			
	(1)			(2)			(3)			
	1994	1995	1997	1994	1995	1997	1994	1995	1996	1997
Fondo ...										
Pensioni sociali										
Prepensionamenti										
Pensioni di vecchiaia										
Pensioni di anzianità										
Liquidate come pensioni di anzianità										
Età inferiore a quella di vecchiaia										
Pensioni di invalidità										
Pensioni di reversibilità										
Di assicurato										
Di pensionato										
- Reversibilità vecchiaia										
- Reversibilità invalidità										
- Reversibilità anzianità										
Totale										
Fondo ...										
Pensioni sociali										
Prepensionamenti										
Pensioni di vecchiaia										
Pensioni di anzianità										
Liquidate come pensioni di anzianità										
Età inferiore a quella di vecchiaia										
Pensioni di invalidità										
Pensioni di reversibilità										
Di assicurato										
Di pensionato										
- Reversibilità vecchiaia										
- Reversibilità invalidità										
- Reversibilità anzianità										
Totale										
Fondo ...										
Pensioni sociali										
Prepensionamenti										
Pensioni di vecchiaia										
Pensioni di anzianità										
Liquidate come pensioni di anzianità										
Età inferiore a quella di vecchiaia										
Pensioni di invalidità										
Pensioni di reversibilità										
Di assicurato										
Di pensionato										
- Reversibilità vecchiaia										
- Reversibilità invalidità										
- Reversibilità anzianità										
Totale										

(segue)

(segue)

Importo medio annuo delle pensioni							
Stock di pensioni				Nuove liquidazioni			
(4)				(5)			
1994	1995	1996	1997	1994	1995	1996	1997
Fondo ...							
Pensioni sociali							
Prepensionamenti							
Pensioni di vecchiaia							
Pensioni di anzianità							
Liquidate come pensioni di anzianità							
Età inferiore a quella di vecchiaia							
Pensioni di invalidità							
Pensioni di reversibilità							
Di assicurato							
Di pensionato							
- Reversibilità vecchiaia							
- Reversibilità invalidità							
- Reversibilità anzianità							
Totale							
Fondo ...							
Pensioni sociali							
Prepensionamenti							
Pensioni di vecchiaia							
Pensioni di anzianità							
Liquidate come pensioni di anzianità							
Età inferiore a quella di vecchiaia							
Pensioni di invalidità							
Pensioni di reversibilità							
Di assicurato							
Di pensionato							
- Reversibilità vecchiaia							
- Reversibilità invalidità							
- Reversibilità anzianità							
Totale							
Fondo ...							
Pensioni sociali							
Prepensionamenti							
Pensioni di vecchiaia							
Pensioni di anzianità							
Liquidate come pensioni di anzianità							
Età inferiore a quella di vecchiaia							
Pensioni di invalidità							
Pensioni di reversibilità							
Di assicurato							
Di pensionato							
- Reversibilità vecchiaia							
- Reversibilità invalidità							
- Reversibilità anzianità							
Totale							

(segue)

I.5. PROSPETTO D

GESTIONI INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE - ENTRATE CONTRIBUTIVE - PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

A. ENTRATE CONTRIBUTIVE

Fondo e/o gestioni amministrare	Numero iscritti	Numero cessati nell'anno	Numero nuovi iscritti nell'anno	Aliquota contributiva legale	Ripartizione media annua	Ripartizione media annua imponibile	Monte retributivo al fine imponibili	Entrate contributive	
								Datori di lavoro	Iscritti
Fondo ...									
1994									
1995									
1996									
1997									
Fondo ...									
1994									
1995									
1996									
1997									

B. PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Fondo ...	Prime liquidazioni			Riliquidazioni		
	Anz. media di servizio	Numero liquidazioni	Spesa medio annuo	Numero riliquidazioni	Spesa medio annuo	Importo medio annuo
Fondo ...						
1994						
1995						
1996						
1997						
Fondo ...						
1994						
1995						
1996						
1997						

(segue)

B. PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

	Numero delle prestazioni al 31/12 (1)	Cesazioni di prestazioni (2)	Numero nuove prestazioni liquidate nell'anno (3)	Importo medio annuo prestazioni		Spesa per prestazioni istituzionali		
				Stock	Nuove liquidazioni	Prestazioni a carico delle gestioni amministrare	Prestazioni a carico dello Stato	Totale (6) + (7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Anno 1994								
Trattamenti economici temporanei								
- Assegni per il nucleo familiare								
- Trattamenti di disoccupazione								
- Trattamenti per cassa integrazione								
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari								
- Indennità di mobilità								
- Assegni temporanei di invalidità								
Anno 1995								
Trattamenti economici temporanei								
- Assegni per il nucleo familiare								
- Trattamenti di disoccupazione								
- Trattamenti per cassa integrazione								
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari								
- Indennità di mobilità								
- Assegni temporanei di invalidità								
Anno 1996								
Trattamenti economici temporanei								
- Assegni per il nucleo familiare								
- Trattamenti di disoccupazione								
- Trattamenti per cassa integrazione								
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari								
- Indennità di mobilità								
- Assegni temporanei di invalidità								
Anno 1997								
Trattamenti economici temporanei								
- Assegni per il nucleo familiare								
- Trattamenti di disoccupazione								
- Trattamenti per cassa integrazione								
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari								
- Indennità di mobilità								
- Assegni temporanei di invalidità								

(a) Soggetti che svolgono attività lavorativa alla data di riferimento.

(b) Soggetti inattivi di un conto assicurativo ma non più attivi alla data di riferimento.

(c) Le entrate contributive (esentate dal mancato gettito derivante da esoneri e riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi) (agevolazioni contributive, agra e sottocontribuzioni).

(d) Trasferimenti da parte del bilancio dello Stato per la copertura delle agevolazioni contributive.

(segue)

	Entrate contributive						
	Monte retributivo ai fini imponibili		Aliquota contrib. a carico dei datori di lavoro e iscritti		Quote di partecipazione degli iscritti	Trasferimenti a copertura della manovra contrib. (d)	
	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)
		Datori di lavoro	iscritti	Totale (11) + (12)	Totale (13) + (14)	Manovra contribuzione per agevolaz. contrib. (c)	
		(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Anno 1994							
Trattamenti economici temporanei							
- Assegni per il nucleo familiare							
- Trattamenti di disoccupazione							
- Trattamenti per cassa integrazione							
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari							
- Indennità di mobilità							
- Assegni temporanei di invalidità							
Anno 1995							
Trattamenti economici temporanei							
- Assegni per il nucleo familiare							
- Trattamenti di disoccupazione							
- Trattamenti per cassa integrazione							
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari							
- Indennità di mobilità							
- Assegni temporanei di invalidità							
Anno 1996							
Trattamenti economici temporanei							
- Assegni per il nucleo familiare							
- Trattamenti di disoccupazione							
- Trattamenti per cassa integrazione							
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari							
- Indennità di mobilità							
- Assegni temporanei di invalidità							
Anno 1997							
Trattamenti economici temporanei							
- Assegni per il nucleo familiare							
- Trattamenti di disoccupazione							
- Trattamenti per cassa integrazione							
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari							
- Indennità di mobilità							
- Assegni temporanei di invalidità							

I.7. PROSPETTO F
GESTIONE PRESTAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI

	Entrate di cui a carico del beneficiario	Reddito netto			Reddito netto (Entrate - Uscite)	Presenze	Costo medio	Costo giornaliero
		Costi fissi	Spese					
			Costi del personale	Altri costi variabili				
Convitti								
	1994							
	1995							
	1996							
	1997							
Case di soggiorno								
	1994							
	1995							
	1996							
	1997							
Centri di vacanza								
	1994							
	1995							
	1996							
	1997							
Case di riposo								
	1994							
	1995							
	1996							
	1997							
Soggiorni termali e climatici								
	1994							
	1995							
	1996							
	1997							

(e) Cibo, medicinali, ecc.

I. 8. PROSPETTO G: GESTIONE PRESTAZIONI CREDITIZIE

	1994	1995	1996	1997
<hr/>				
A. ENTRATE				
Numero iscritti				
Retribuzione media annua ai fini contributivi				
Aliquota contributiva legale				
Entrate contributive				
B. PRESTAZIONI CREDITIZIE				
Stanziamiento annuo				
Numero pratiche impiantate				
Numero pratiche respinte				
Pratiche concesse				
Numero pratiche concesse				
Onere relativo alle pratiche concesse				
Importo medio del prestito concesso				
<hr/>				

I.9 Prospetto H: base assicurativa, stock pensioni e nuove pensioni liquidate**Base assicurativa**

A. Distintamente per sesso, classificazione incrociata per età anagrafica ed anzianità contributiva del numero degli assicurati al 1° gennaio 1996 (o all'anno più recente)

B. Distintamente per sesso, classificazione incrociata per età anagrafica ed anzianità contributiva dei redditi medi degli assicurati relativi al 1995 (o all'anno più recente)

Stock di pensioni

C. Distintamente per ciascuna categoria di pensione (vecchiaia, anzianità, superstiti ed invalidità) e sesso, numero ed importo medio delle pensioni dello stock al 1° gennaio 1996 (o all'anno più recente) per singole età anagrafiche e per singole anzianità contributive.

D. Tasso di mortalità relativo agli anni 1992-1997

E. Tasso di ricostituzione relativo agli anni 1992-1997

Pensioni nuove liquidate

F. Distintamente per ciascuna categoria di pensione (vecchiaia, anzianità, superstiti ed invalidità) e sesso, classificazione incrociata per età anagrafica ed anzianità contributiva del numero e dell'importo medio delle pensioni liquidate in ciascun anno del periodo 1992-97.

G. Retribuzione pensionabile media al pensionamento per classi di età relative agli anni 1992-1997.

I. 10 Indicatori per l'equilibrio finanziario e macroeconomico delle gestioni**Equilibrio finanziario**

1.	$\frac{\text{Numero assicurati totali (stock)}}{\text{Numero prestazioni (stock)}}$	(rapporto demografico)
2.	$\frac{\text{Numero assicurati attivi (stock)}}{\text{Numero prestazioni (stock)}}$	(rapporto demografico)
3.	$\frac{\text{Numero assicurati silenti (stock)}}{\text{Numero assicurati attivi (stock)}}$	
4.	$\frac{\text{Numero nuovi assicurati nell'anno (flusso)}}{\text{Numero nuove prestazioni nell'anno (flusso)}}$	(rapporto demografico)
5.	$\frac{\text{Cessazioni di iscritti nell'anno (flusso)}}{\text{Nuovi assicurati nell'anno (flusso)}}$	
6.	$\frac{\text{Cessazioni di prestazioni nell'anno (flusso)}}{\text{Nuove prestazioni nell'anno (flusso)}}$	
7.	$\frac{\text{Cessazioni di iscritti nell'anno} + \text{Nuovi iscritti nell'anno}}{\text{Cessazioni di prestazione nell'anno} + \text{Nuove prestazioni nell'anno}}$	(rapporto demografico)
8.	$\frac{\text{Importo medio delle prestazioni}}{\text{Retribuzione media}}$	(rapporto normativo-istit)
9.	$\frac{\text{Spesa complessiva (prestazioni + altre spese)}}{\text{Monte retributivo ai fini imponibili}}$	(aliquota di equilibrio co)
10.	$\frac{\text{Spesa complessiva per prestazioni}}{\text{Monte retributivo ai fini imponibili}}$	(aliquota di equilibrio pr)
11.	$\frac{\text{Spesa per prestazioni a carico della gestione}}{\text{Monte retributivo ai fini imponibili}}$	(aliquota di equilibrio pr)
12.	$\frac{\text{Entrate contributive}}{\text{Monte retributivo ai fini imponibili}}$	(aliquota effettiva)
13.	$\frac{\text{Entrate contributive}}{\text{Spesa complessiva per prestazioni}}$	(percentuale di copertur)
14.	$\frac{\text{Entrate contributive}}{\text{Spesa per prestazioni a carico della gestione}}$	(percentuale di copertur)
15.	$\frac{\text{Entrate contributive} + \text{Trasferimenti a copertura di agevolaz. contrib.}}{\text{Spesa complessiva per prestazioni}}$	(percentuale di copertur)
16.	$\frac{\text{Entrate contributive} + \text{Trasferimenti a copertura di agevolaz. contrib.}}{\text{Spesa per prestazioni a carico della gestione}}$	(percentuale di copertur)

Equilibrio macroeconomico

1.	$\frac{\text{Spesa complessiva per prestazioni}}{\text{Pil}}$	=	$\frac{\text{Numero pensioni}}{\text{Numero assicurati}}$
----	---	---	---

SEZIONE II

GESTIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE

II.1. PROSPETTO A

GESTIONE IMMOBILIARE

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

1994 - 1995 - 1996 - 1997

	Valore in bilancio (1)	Prezzo di acquisto (2)	Valore catastale (3)	Valore di mercato a fine anno(a) (4)	Valutazione corrente a fine anno (5)	Indice di rivalutazione (b) (6)	Acquisizione nette		Differenza (7) - (8) (9)
							Immobili acquistati prez. merc. (7)	Immobili venduti prez. merc. (8)	
A. Immobili da reddito locati a terzi									
1. <i>classificati in base all'impiego:</i>									
derivanti da impieghi unitari (Bilancio unitario)									
derivanti dalle gestioni o fondi interni all'Istituto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. <i>classificati in base alla destinazione</i>									
adibiti ad usi abitativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad altri usi (specificare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Immobili strumentali adibiti ad usi diretti									
1. <i>classificati in base all'impiego:</i>									
derivanti da impieghi unitari (Bilancio unitario)									
derivanti dalle gestioni o fondi interni all'Istituto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. <i>classificati in base alla destinazione</i>									
adibiti ad uffici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad usi abitativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
adibiti ad altri usi (specificare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Immobili in corso di costruzione									
D. Immobili in corso di acquisizione									
E. Terreni edificabili									
F. Terreni agricoli									

(segue)

(segue)

Redditi e proventi derivanti dal patrimonio immobiliare

	Entrato (c)		Uscite					Totale uscite (11)	Raddito netto (Entrato - Uscita) (12)
	Alfili	Altre entrate o proventi	Totale entrate (10)	Spese di gestione	Spese per il personale	Spese di manutenzione (ord. e straord.)	Spese di amministraz. societ� di gestione		

A. Immobili da reddito locati a terzi

1. *classificati in base all'impiego:*
derivanti da impieghi unitari (Bilancio unitario)
derivanti dalle gestioni o fondi interni all'Istituto

2. *classificati in base alla destinazione*

adibiti ad usi abitativi
adibiti ad usi commerciali
adibiti ad altri usi (specificare)

B. Immobili strumentali adibiti ad usi diretti

1. *classificati in base all'impiego:*
derivanti da impieghi unitari (Bilancio unitario)
derivanti dalle gestioni o fondi interni all'Istituto

2. *classificati in base alla destinazione*

adibiti ad uffici
adibiti ad usi abitativi
adibiti ad altri usi (specificare)

C. Immobili in corso di costruzione

D. Immobili in corso di acquisizione

E. Terreni edificabili

F. Terreni agricoli

(a) Specificare come avviene la rivalutazione ai prezzi di mercato (tramite perizia giurata, ecc.)

(b) L'indice di rivalutazione   definito in base al rapporto fra costo storico degli immobili e valore invim.

(c) Per gli immobili adibiti ad usi diretti specificare i filii figurativi ad essi imputabili.

(segue)

(segue)

Indicatori di redditività:

Tassi di rendimento lordo (%)

$$\frac{\text{Redditi e proventi lordi}}{\text{Valore in bilancio}} = \frac{(10)}{(1)}$$

$$\frac{\text{Redditi e proventi lordi}}{\text{Valore ai prezzi di acquisto}} = \frac{(10)}{(2)}$$

$$\frac{\text{Redditi e proventi lordi}}{\text{Valore ai prezzi di mercato}} = \frac{(10)}{(4)}$$

$$\frac{\text{Redditi e proventi lordi}}{\text{Valutazione corrente}} = \frac{(10)}{(5)}$$

Tassi di rendimento netto (%)

$$\frac{\text{Redditi e proventi netti}}{\text{Valore in bilancio}} = \frac{(12)}{(1)}$$

$$\frac{\text{Redditi e proventi netti}}{\text{Valore ai prezzi di acquisto}} = \frac{(12)}{(2)}$$

$$\frac{\text{Redditi e proventi netti}}{\text{Valore ai prezzi di mercato}} = \frac{(12)}{(4)}$$

$$\frac{\text{Redditi e proventi netti}}{\text{Valutazione corrente}} = \frac{(12)}{(5)}$$

II.2. PROSPETTO B**GESTIONE MOBILIARE**

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

1994 - 1995 - 1996 - 1997

	Valore in portafoglio (1) al 31/12	Prezzo di acquisto (2)	Valore di mercato (e) (3) al 31-12	Valore nominale (o facciale) (4)	Acquisizioni nette		
					Valori mob. acquistati prez. merc. (6)	Valori mob. venduti prez. merc. (5) - (6) (7)	
ATTIVITA' FINANZIARIE							
A. Attività liquide							
- conti correnti bancari e postali							
- altri depositi bancari e postali (a)							
- altro (specificare)							
-							
-							
B. Titoli a breve							
- Bot							
- Ctz							
- esteri							
- altro (specificare) (b)							
-							
-							
C. Titoli a medio-lungo termine							
- Cct							
- Btp							
- obbligazioni banche							
- obbligazioni imprese							
- titoli esteri							
- altro (specificare)							
-							
-							
D. Azioni e partecipazioni							
- azioni (specificare)							
-							
- partecipazioni (specificare)							
-							
-							
E. Crediti a breve termine (specificare) (c)							
-							
-							
F. Crediti a medio-lungo termine (specificare) (d)							
-							
-							
G. Altri investimenti							
- quote di fondi comuni							
- altro (specificare)							
-							
-							
PASSIVITA' FINANZIARIE							
H. Debiti verso privati e enti pub. economici (spec.)							
-							
-							
I. Debiti verso la P.A. (per memoria)							
-							

(segue)

	Redditi da interessi, utili e partecipazioni (f)		Utili o perdite da realizzo (f)		Plusvalenze e minusvalenze maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
	lordi (8)	netti (9)	lordi (10)	netti (11)			
ATTIVITA' FINANZIARIE							
A. Attività liquide							
- conti correnti bancari e postali							
- altri depositi bancari e postali (a)							
- altro (specificare)							
B. Titoli a breve							
- Bot							
- Ctz							
- esteri							
- altro (specificare) (b)							
C. Titoli a medio-lungo termine							
- Cct							
- Btp							
- obbligazioni banche							
- obbligazioni imprese							
- titoli esteri							
- altro (specificare)							
D. Azioni e partecipazioni							
- azioni (specificare)							
- partecipazioni (specificare)							
E. Crediti a breve termine (specificare) (c)							
F. Crediti a medio-lungo termine (specificare) (d)							
G. Altri investimenti							
- quote di fondi comuni							
- altro (specificare)							
PASSIVITA' FINANZIARIE							
H. Debiti verso privati e onti pub. economici (spec.)							
I. Debiti verso la P.A. (per memoria)							

(segue)

*(segue)***Note alla tavola:**

- (a) Buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc..
- (b) Pronti contro termine.
- (c) Inferiori a 18 mesi.
- (d) Superiori a 18 mesi.
- (e) Stima del patrimonio mobiliare aggiornata al 31/12 secondo il valore di mercato. Per le attività non quotate indicare il presumibile valore di realizzo. Per le attività liquide, i crediti e i debiti, indicare il valore nominale richiesto nella colonna successiva.
- (f) Al lordo e al netto delle imposte e tasse.
- (g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate. Indicare il differenziale fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno.
- (h) Specificare gli interessi passivi in relazione alle passività finanziarie.
- (i) I costi di gestione (banca, società di gestione, imposte e tasse, ecc.) devono essere indicati separatamente per il complesso delle attività finanziarie e delle passività finanziarie.

Indicatori di redditività:

1.	Redditi da interessi, utili e partecipazioni (al lordo e al netto delle imposte)	
	<hr/> Attività finanziarie totali (valore in portafoglio e valore ai prezzi di mercato)	
2.	Redditi da interessi, utili e partecipazioni (al lordo e al netto delle imposte)	
	<hr/> Attività finanziarie totali esclusi i crediti a breve e a lungo termine (valore in portafoglio e valore ai prezzi di mercato)	
3.	Plusvalenze e minusvalenze maturate	
	<hr/> Attività finanziarie da cui originano ai prezzi di mercato	
4.	Utili o perdite da realizzo (al lordo e al netto delle imposte)	
	<hr/> Attività finanziarie totali esclusi i crediti a breve e a lungo termine (valore in portafoglio e valore ai prezzi di mercato)	
5.	Risultato lordo di gestione finanziaria (al netto degli oneri di gestione)	= (8)+(10)+(12)-(14)
	<hr/> Attività finanziarie totali lorde (valore in portafoglio e valore ai prezzi di mercato)	
6.	Risultato netto di gestione finanziaria (al netto degli oneri di gestione)	= (8)+(10)+(12)-(14)-(13)
	<hr/> Attività finanziarie totali nette (Attività - Passività) (valore in portafoglio e valore ai prezzi di mercato)	

SEZIONE III

SITUAZIONE PATRIMONIALE - RISERVE

III.1. PROSPETTO A**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	1994	1995	1996	1997
A. ATTIVITA'				
1. Disponibilità liquide				
2. Investimenti mobiliari				
3. Immobili				
4. Crediti bancari e finanziari				
5. Immobilizzazioni tecniche				
6. Residui attivi				
7. Ratei attivi				
8. Rimanenze attive di esercizio				
9. Altre attività				
B. PASSIVITA'				
1. Debiti verso la Tesoreria dello Stato				
2. Debiti bancari e finanziari				
3. Altri residui passivi				
4. Fondi di accantonamento vari				
5. Ratei passivi				
6. Rimanenze passive di esercizio				
7. Poste rettificative dell'attivo				
8. Altre passività				
PATRIMONIO NETTO (a)				
Riserve obbligatorie				
Avanzo/Disavanzo patrimoniale				

(a) Il patrimonio netto si ottiene dalla differenza fra le attività e le passività oppure sommando le riserve obbligatorie all'avanzo (o disavanzo) patrimoniale. Il patrimonio netto si ottiene anche dalla somma del patrimonio esistente all'inizio dell'anno e dell'avanzo (o disavanzo) della gestione economica.

(segue)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	1994	1995	1996	1997
A. ATTIVITA'				
1. Disponibilità liquide				
Cassa				
Depositi presso la Tesoreria centr. e le Tesorerie provinc. dello Stato				
Depositi bancari				
Depositi nei conti correnti postali				
Altre disponibilità				
2. Investimenti mobiliari				
Titoli azionari				
Partecipazioni				
Titoli di Stato				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Altri investimenti (specificare)				
-				
-				
3. Immobili				
4. Crediti bancari e finanziari				
Prestiti al personale				
Mutui e anticipazioni attive				
Altro (specificare)				
-				
-				
5. Immobilizzazioni tecniche				
Mobili e macchine d'ufficio				
Impianti, attrezzature e macchinari				
Automezzi				
Altro				
6. Residui attivi				
Residui da entrate correnti				
- Crediti per recupero contributi dei datori di lavoro e degli iscritti				
- Crediti verso lo Stato				
- Crediti verso altri Enti				
- Crediti per recupero prestazioni				
- Altri crediti				
Residui da entrate per movimenti di capitale				
Residui da entrate per partite di giro				
7. Ratei attivi				
8. Rimanenze attive di esercizio				
Rimanenze (di prodotti, materie prime, materiali di consumo, ecc.)				
Risconti attivi (specificare)				
-				
-				
9. Altre attività (specificare)				
-				
-				
-				

(segue)

(segue)

	1994	1995	1996	1997
B. PASSIVITA'				
1. Debiti verso la Tesoreria dello Stato				
Anticipazioni				
Disponibilità presso la Tesoreria dello Stato				
Disponibilità nei conti correnti postali				
2. Debiti bancari e finanziari				
Mutui e anticipazioni passive				
Debiti verso il personale per depositi				
Depositi di terzi				
Altro				
3. Altri residui passivi				
Residui da spese correnti				
- Debiti per prestazioni dovute				
- Pensioni IVS				
- Altre prestazioni				
- Debiti verso lo Stato				
- Debiti verso altri Enti				
- Altri debiti				
Residui da spese per movimenti di capitale				
Residui da spese per partite di giro				
4. Fondi di accantonamento vari				
Fondo trattamento fine rapporto				
Fondo imposte e tasse				
Altri fondi (specificare)				
-				
-				
-				
-				
-				
5. Ratei passivi				
6. Rimanenze passive di esercizio				
Riserve tecniche				
Altre riserve				
Risconti passivi				
7. Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti contributivi				
Fondo svalutaz. crediti per prestaz. da recuperare				
Fondo ammortamenti immobili				
Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine				
Fondo oscillazione titoli e partecipazioni				
Altri fondi (specificare)				
-				
-				
-				

III.2. PROSPETTO B**SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE**

	1994	1995	1996	1997
Patrimonio netto al 1° gennaio				
Riserva legale				
Avanzo/Disavanzo patrimoniale				
Conto economico dell'esercizio:				
Entrate				
Entrate finanziarie di parte corrente				
Partite economiche non finanziarie				
Uscite				
Spese finanziarie di parte corrente				
Partite economiche non finanziarie				
Risultato di esercizio				
Assegnazione alla riserva legale				
Avanzo/Disavanzo economico				
Patrimonio netto al 31 dicembre				
Riserva legale				
Avanzo/Disavanzo patrimoniale				

(segue)

(segue)

	1994	1995	1996	1997
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
A. ENTRATE				
1. Entrate finanziarie di parte corrente				
2. Partite economiche non finanziarie				
Ratei passivi iniziali				
Variazioni patrimoniali straordinarie				
- <i>Sopravvenienze attive</i>				
- <i>Insussistenze passive</i>				
- <i>Eliminazioni residui passivi</i>				
- <i>Rettifica residui attivi per attribuzione al patrimonio</i>				
Ratei attivi finali				
Prelievi da riserve tecniche				
Prelievi da accantonamenti e fondi				
Risconti attivi finali				
Produzioni e movimenti interni				
- <i>Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà</i>				
- <i>Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare</i>				
Altre partite economiche non finanziarie				
B. USCITE				
1. Spese finanziarie di parte corrente				
2. Partite economiche non finanziarie				
Ratei attivi iniziali				
Variazioni patrimoniali straordinarie				
- <i>Sopravvenienze passive</i>				
- <i>Insussistenze attive</i>				
- <i>Eliminazioni residui attivi</i>				
- <i>Rettifica di residui passivi per attribuzione al patrimonio</i>				
Ratei passivi finali				
Assegnazioni alle riserve tecniche				
Assegnazioni a accantonamenti e fondi				
Risconti attivi iniziali				
Produzioni e movimenti interni				
- <i>Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà</i>				
- <i>Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare</i>				
Ammortamenti e deperimenti				
- <i>Immobili</i>				
- <i>Impianti, attrezzature e macchinari</i>				
- <i>Automezzi, mobili e macchine</i>				
- <i>Altro</i>				
Svalutazioni e deprezzamenti				
- <i>Fondo svalutazione crediti contributivi</i>				
- <i>Fondo svalutazione crediti per recupero prestazioni</i>				
- <i>Svalutazione altri crediti</i>				
- <i>Svalutazione titoli</i>				
- <i>Deprezzamento immobili, imoianti e macchine</i>				
- <i>Eliminazione impianti ed altre immobiliz.. non ammortizzati</i>				
Altre partite economiche non finanziarie				
C. RISULTATO DI ESERCIZIO				
Assegnazione alla riserva legale				
Avanzo/Disavanzo economico				

SEZIONE IV

EFFICIENZA

IV.1. PROSPETTO A

COSTI DI GESTIONE

	Impegni finanziari			Oneri economici		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
A. COSTI LORDI DI GESTIONE						
1. Personale in servizio						
Spese relative a stipendi e assegni						
<i>Emolumenti fissi</i>						
<i>Emolumenti variabili</i>						
- <i>Compensi per lavoro straordinario</i>						
- <i>Altri compensi</i>						
Oneri previdenz. e assistenz. connessi agli emolumenti corrisposti al personale						
Spese per la formazione e l'addestramento del personale						
Oneri rinnovi contrattuali						
Altri oneri (specificare)						
-						
-						
2. Buonsuscita al personale cessato dal servizio						
3. Personale in quiescenza						
4. Acquisto di beni di consumo, servizi ed immobilizzazioni tecniche						
Immobilizzazioni tecniche						
<i>Mobili e macchine d'ufficio</i>						
<i>Impianti, attrezzature e macchinari</i>						
<i>Automezzi</i>						
<i>Altro</i>						
Beni di consumo e servizi						
<i>Elaborazione automatica dati</i>						
<i>Altri acquisti per il funzionamento degli uffici</i>						
Servizi affidati ad altri Enti						
<i>Ente Poste - pagamento pensioni</i>						
<i>Banche ed Ente Poste - servizio di cassa</i>						
<i>Altri Enti</i>						
5. Altri oneri						
Organi dell'Ente e Commissioni						
Altri oneri di funzionamento						
<i>Spese legali</i>						
<i>Altro (specificare)</i>						
-						
-						

(segue)

(segue)

	1994	1995	1996	1997
--	------	------	------	------

B. RECUPERI DI COSTI DI GESTIONE**1. Proventi da vendita di pubblicaz. dell'Ente e inserzioni pubblic.**

Abbonamenti alle pubblicazioni

Inserzioni pubblicitarie

2. Rimborso di spese per servizi svolti per conto di terzi (a)

Riscossione di contributi

Riscossione di contributi associativi sindacali

Erogazione di prestazioni

Assistenza fiscale ai pensionati e al personale dipendente

Altri servizi

3. Recuperi effettuati al personale dipendente**4. Recupero di spese per acquisto di beni di consumo e servizi****5. Recupero di spese legali****6. Onorari di avvocato e competenze di procuratore****7. Altri recuperi**

Rivalsa IVA nei confronti di terzi

Oneri fiscali

C. ELIMINAZ. RESIDUI PASSIVI DI SPESE CORRENTI INSUSSISTENTI**D. COSTI NETTI IMPUTATI ALLE GESTIONI E AI FONDI AMMINISTRATI (A) - (B) - (C)**

(a) Per l'Inps specificare anche i recuperi di costi per la riscossione di contributi per conto dello Stato e delle Regioni (Ssn, Enaoli, Gescal, ecc.) effettuati mediante compensazione con i contributi riscossi da trasferire.

Indicatori:

1.
$$\frac{\text{Spese lorde di gestione}}{\text{Spesa per prestazioni totali erogate nell'anno}}$$
 (indice di costo amministrativo)
2.
$$\frac{\text{Spese nette di gestione}}{\text{Spesa per prestazioni totali erogate nell'anno}}$$
 (indice di costo amministrativo)
3.
$$\frac{\text{Spese di gestione (oneri economici)}}{\text{Spese di gestione (impegni finanziari)}}$$

IV.2. PROSPETTIO B

GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

1994 - 1995 - 1996 - 1997

	Numero unità del personale al 31 dicembre							
	Direzione generale			Sedi periferiche				
	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio		
	Al 1° gennaio	Cessazioni	Assunzioni	Al 31 dicembre	Al 1° gennaio	Cessazioni	Assunzioni	Al 31 dicembre
A. In base all'area funzionale								
Direzione generale								
Amministrazione								
Contributi e prestazioni								
Tecnico								
Altre aree								
Totale								
B. In base alla qualifica funzionale								
Dirigenza								
<i>Dirigente superiore</i>								
<i>Dirigente</i>								
Qualifica funzionale								
X								
IX								
VIII								
VII								
VI								
V								
IV								
III								
II								
I								
Altre qualifiche (specificare)								
-								
-								
-								
C. In base alla ripartizione territoriale								
Nord-est								
Nord-ovest								
Italia centrale								
Italia meridionale								
Totale								

(segue)

(segue)

	Numero unità del personale al 31 dicembre							
	Altre strutture		Totale personale in servizio					
	In organico	In servizio	In organico	In servizio				
	Al 1° gennaio	Cessazioni	Assunzioni	Al 31 dicembre	Al 1° gennaio	Cessazioni	Assunzioni	Al 31 dicembre
A. In base all'area funzionale								
Direzione generale								
Amministrazione								
Contributi e prestazioni								
Tecnico								
Altre aree								
Totale								
B. In base alla qualifica funzionale								
Dirigenza								
<i>Dirigente superiore</i>								
<i>Dirigente</i>								
Qualifica funzionale								
X								
IX								
VIII								
VII								
VI								
V								
IV								
III								
II								
I								
Altre qualifiche (specificare)								
-								
-								
C. In base alla ripartizione territoriale								
Nord-est								
Nord-ovest								
Italia centrale								
Italia meridionale								
Totale								

(segue)

	COSTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ADDETTO ALL'ATTIVITA' PREVIDENZIALE									
	Monto salari									
	Stipendi e altri assegni fissi		Componenti variabili del salario			Oneri previdenziali e assistenziali		Altri oneri per il personale in servizio		
Stipendio + 13° mensilità	I.I.S. Assegno per nucleo fam.	Altri assegni	Compen- si ordina- rio	Altri compen- si	Totale	A carico del dipendente	A carico dell'Ente	Totale	Spese per la formazione	Oneri a carico del datore per fondi pensione integrativi
A. In base all'area funzionale										
Direzione generale										
Amministrazione										
Contribuiti e prestazioni										
Tecnico										
Altre aree										
Totale										
B. In base alla qualifica funzionale										
Dirigenza										
Dirigente superiore										
Dirigente										
Qualifica funzionale										
X										
IX										
VIII										
VII										
VI										
V										
IV										
III										
II										
I										
Altre qualifiche (specificare)										
-										
-										
-										
C. In base alla ripartizione territoriale										
Nord-est										
Nord-ovest										
Italia centrale										
Italia meridionale										
Totale										

(segue)

COSTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ADDETTO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

	Monte salari				Oneri previdenziali e assistenziali		Altri oneri per il personale in servizio	
	Stipendi e altri assegni fissi	Altri assegni per nucleo fam.	Altri assegni	Altri compensi per lavoro straordinario	A carico del dipendente	A carico dell'Ente	Spese per la formazione	Oneri a carico del datore per fondi pensione integrativi
A. In base all'area funzionale								
Direzione generale								
Amministrazione								
Contributi e prestazioni								
Tecnico								
Altre aree								
Totale								
B. In base alla qualifica funzionale								
Dirigenza								
Dirigente superiore								
Dirigente								
Qualifica funzionale								
X								
IX								
VIII								
VII								
VI								
V								
IV								
III								
II								
I								
Altre qualifiche (specificare)								
.								
.								
C. In base alla ripartizione territoriale								
Nord-est								
Nord-ovest								
Italia centrale								
Italia meridionale								
Totale								

(segue)

Indicatori:

(per ripartizione funzionale, territoriale e settore di attività)

1.
$$\frac{\text{Personale in servizio}}{\text{Personale in organico}}$$
 (indice di occupazione)
2.
$$\frac{\text{Cessazioni}}{\text{Assunzioni}}$$
3.
$$\frac{\text{Costi totali per il personale in servizio}}{\text{Costi totali di gestione}}$$
4.
$$\frac{\text{Costi totali per il personale in servizio}}{\text{Numero di unità del personale in servizio}}$$
 (costo medio)
5.
$$\frac{\text{Monte salari totale del personale in servizio}}{\text{Numero unità del personale in servizio}}$$
 (salario medio)
6.
$$\frac{\text{Monte salari totale del personale in servizio} + \text{oneri previdenziali a carico del lavoratore}}{\text{Numero unità del personale in servizio}}$$
 (retribuzione lorda media)
7.
$$\frac{\text{Monte salari totale del personale in servizio} + \text{oneri previdenz. a carico del datore e del lavoratore}}{\text{Numero unità del personale in servizio}}$$
 (costo del lavoro medio)
8.
$$\frac{\text{Costi per salario variabile}}{\text{Costi per salario fisso}}$$
9.
$$\frac{\text{Costi per salario fisso}}{\text{Numero unità del personale in servizio}}$$
 (salario medio per compensi fissi)
10.
$$\frac{\text{Costi per salario variabile}}{\text{Numero unità del personale in servizio}}$$
 (salario medio per compensi variabili)
11.
$$\frac{\text{Numero complessivo delle prestazioni erogate nell'anno}}{\text{Personale in servizio}}$$
 (indice di produttività)

IV.3. PROSPETTO C**CREDITI CONTRIBUTIVI E PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE**

	1994	1995	1996	1997
CREDITI CONTRIBUTIVI				
Crediti contributivi al 31 dicembre (a)				
di cui crediti per i quali è in corso il contenzioso				
Numero posizioni				
di cui numero posizioni per le quali è in corso il contenzioso				
Fondo svalutazione crediti contributivi				
Al 1° gennaio				
Prelievi				
Assegnazioni				
Al 31 dicembre				
Crediti contribuiti al 31 dicembre sottoposti a svalutazione				
Percentuale di svalutazione dei crediti contrib. al 31 dicembre				
AZIONE DI VIGILANZA				
Contributi evasi accertati				
Aziende ispezionate				
di cui aziende irregolari				
RECUPERO CREDITI CONTRIBUTIVI				
Recuperi per attività diretta dell'Ente				
- Recuperi in via amministrativa				
- Recuperi in via legale				
Recuperi tramite esattorie				
Recuperi da condono				
Recuperi da concordato fiscale con adesione				
COSTI PER RECUPERO CREDITI CONTRIBUTIVI				
Spese imputabili all'attività di vigilanza				
- Spese per il personale				
- Altro				
Spese per recupero crediti contributivi				
- Spese legali				
- Altro				

(segue)

(segue)

	1994	1995	1996	1997
CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE				
Crediti per prestazioni da recuperare al 31 dicembre (a)				
Numero di posizioni				
Fondo svalutazione crediti per prestaz. da recuperare				
Al 1° gennaio				
Prelievi				
Assegnazioni				
Al 31 dicembre				
Crediti per prestaz. da recuperare al 31/12 sottoposti a svalutaz.				
Percentuale di svalutazione delle prestaz. da recuperare al 31/12				
AZIONE DI VIGILANZA				
Prestazioni indebite accertate				
Numero				
Importo complessivo accertato				
RECUPERO PRESTAZIONI				
Recuperi per attività diretta dell'Ente				
COSTI PER RECUPERO PRESTAZIONI				
Spese imputabili all'attività di vigilanza				
- Spese per il personale				
- Altro				
Spese per recupero prestazioni				
- Spese legali				
- Altro				

(a) Posta all'interno dei residui attivi (stato patrimoniale)

Indicatori:

1.
$$\frac{\text{Crediti contributivi recuperati totali}}{\text{Crediti contributivi totali a fine anno}}$$
2.
$$\frac{\text{Numero posizioni recuperate totali}}{\text{Numero posizioni da recuperare totali}}$$
3.
$$\frac{\text{Crediti contributivi recuperati per attività diretta dell'Ente}}{\text{Crediti contributivi totali a fine anno}}$$
4.
$$\frac{\text{Crediti contributivi recuperati}}{\text{Crediti contributivi accertati nell'anno}}$$
5.
$$\frac{\text{Crediti contributivi recuperati per attività diretta dell'Ente}}{\text{Crediti contributivi accertati nell'anno}}$$
6.
$$\frac{\text{Costi per recupero crediti contributivi}}{\text{Crediti contributivi recuperati per attività diretta dell'Ente}}$$
- 6.a
$$\frac{\text{Costi imputabili all'attività di vigilanza}}{\text{Crediti contributivi recuperati per attività diretta dell'Ente}}$$
- 6.b
$$\frac{\text{Costi sostenuti per spese legali}}{\text{Crediti contributivi recuperati per attività diretta dell'Ente}}$$
7.
$$\frac{\text{Aziende sottoposte ad accertamento}}{\text{Aziende irregolari}}$$
8.
$$\frac{\text{Prestazioni indebite recuperate}}{\text{Crediti per prestazioni indebite a fine anno}}$$
9.
$$\frac{\text{Prestazioni indebite recuperate}}{\text{Prestazioni indebite accertate nell'anno}}$$
10.
$$\frac{\text{Costi per recupero prestazioni indebite}}{\text{Prestazioni indebite recuperate}}$$

Gestione contenzioso - crediti contributivi

1.
$$\frac{\text{Numero posizioni in contenzioso}}{\text{Numero posizioni da recuperare totali}}$$
2.
$$\frac{\text{Crediti contributivi in contenzioso}}{\text{Crediti contributivi totali a fine anno}}$$
3.
$$\frac{\text{Numero sentenze a favore}}{\text{Numero posizioni in contenzioso}}$$
4.
$$\frac{\text{Crediti contributivi recuperati in via giudiziale}}{\text{Crediti contributivi in contenzioso}}$$

(al lordo e al netto delle spese legali) (a)

(a) Diritti, bolli, onorari, propine, ecc.

IV.4. PROSPETTO D**RICOSTITUZIONI**

	1994	1995	1996	1997
A. Pratiche relative a domande di prestazioni (a)				
Pratiche giacenti ad inizio anno				
Pratiche pervenute nel corso dell'anno				
Pratiche definite nel corso dell'anno				
Pratiche giacenti a fine anno				
B. Ricorsi relativi a domande di prestazioni (gestione contenzioso)				
Ricorsi giacenti ad inizio anno				
Ricorsi pervenuti nel corso dell'anno				
Ricorsi definiti nel corso dell'anno				
Ricorsi giacenti a fine anno				
C. Spesa annua per ricostituzioni				
Rate di pensione arretrate				
Rate di pensione correnti				
Interessi passivi per il ritardato pagamento delle prestazioni				
Rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento delle prestazioni				
D. Oneri sostenuti per la gestione del contenzioso				
Spese per il personale				
Spese legali				
Altro				

(a) Domande di prestazioni pervenute all'Ente in prima istanza (ad esclusione dei ricorsi)

Indicatori:

1. $\frac{\text{Numero di pratiche definite nell'anno}}{\text{Numero di pratiche pervenute nell'anno}}$ (grado di evasione delle pratiche)
2. $\frac{\text{Numero di ricorsi definite nell'anno}}{\text{Numero di ricorsi pervenute nell'anno}}$ (grado di evasione dei ricorsi)
3. $\frac{\text{Oneri per la gestione del contenzioso}}{\text{Numero di ricorsi giacenti}}$ (costo medio dei ricorsi)
4. $\frac{\text{Spese legali}}{\text{Numero di ricorsi giacenti}}$ (costo medio dei ricorsi)
5. $\frac{\text{Interessi passivi e rivalutaz. monetaria per il ritardato pagam. delle prestaz.}}{\text{Spesa annua per ricostituzioni}}$

IV. 5. PROSPETTO E**TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

	1994	1995	1996	1997
In base alla tipologia di prestazione:				
<i>Pensioni IVS</i>				
Vecchiaia				
Anzianità				
Invalidità				
Reversibilità (di assicurato)				
Reversibilità (di pensionato)				
<i>Altre prestazioni</i>				
Indennità di liquidazione				
Trattamenti economici temporanei				
Ripartizione territoriale per province:				
Nord-est				
Nord-ovest				
Italia centrale				
Italia meridionale				
Totale				

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il ministro plenipotenziario Giuseppe LOIACONO.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DEL COMITATO
(A007 000, B26^a, 0004^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia il ministro plenipotenziario Loiacono per la cortesia e la tempestività con cui ha assicurato la sua presenza nella seduta odierna, essendo stato il sottosegretario agli affari esteri Fassino impossibilitato a parteciparvi.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia SCH/Com-ex(97)31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 e SCH Com-ex(93)16, 2^a rev. (esame ai sensi dell'art. 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388)

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B26^a, 0002^o)

Il Comitato prosegue l'esame dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 9 dicembre.

Il deputato Anna Maria DE LUCA, ricordando anche alcune perplessità espresse dal sottosegretario di stato agli affari esteri olandese Patijn in merito alla messa in applicazione della Convenzione di Schengen rispetto alla Grecia, che ha avuto modo di riscontrare nel corso di una dibattito parlamentare cui ha assistito una delegazione del Comitato Schengen recatasi in Olanda alla fine di novembre, si chiede se effetti-

vamente l'ingresso della Grecia nello spazio Schengen sia da valutare positivamente o negativamente. In ordine poi al progetto di decisione Sch/Com-ex(97)42 esprime perplessità in merito al punto 5 ove si fa riferimento alla eventuale privazione della libertà nei confronti dei cittadini stranieri che entrano illegalmente nel territorio Schengen, la cui identità sia incerta e fintantochè essa rimanga tale, chiedendosi come tale previsione potrebbe armonizzarsi con la legislazione nazionale.

Quanto al progetto di decisione SCH/Com-ex(97)38, si chiede se il calcolo dei contributi a carico di ogni stato per il funzionamento del C.SIS debba essere calcolato soltanto in riferimento al rapporto PIL-IVA ovvero se tale rapporto debba essere mediato dalla grandezza dello Stato e dal relativo numero degli abitanti. Inoltre, quanto al progetto di decisione SCH/Com-ex(93)16, 2^a rev. non è ben chiara la ragione per cui debba prevedersi un bilancio pluriennale di installazione, e lascia perplessi un ruolo super attivo della Francia nella gestione del C.SIS, che addirittura anticipa gli oneri di installazione.

Chiede poi chiarimenti in merito al ruolo e ai compiti del gruppo di lavoro Innsbruck e cosa debba esattamente intendersi per mutua assistenza tra le forze di polizia dei diversi paesi Schengen.

Quanto al progetto di decisione SCH/Com-ex(97)39 fa presente che mezzi di prova quali titoli di viaggio nominativi e carte d'imbarco o di sbarco su cui figurano la data di ingresso nel territorio della parte contraente richiesta siano facilmente soggetti a falsificazioni.

Il Ministro plenipotenziario Giuseppe LOIACONO fa presente che il Parlamento olandese ha da ultimo ! lo scorso 7 dicembre ! espresso un parere favorevole quanto all'ingresso della Grecia nel Sistema Schengen anche se limitatamente al Sistema informativo Schengen e al rilascio del visto comune da parte delle rappresentanze diplomatiche all'estero. Sarà invece necessaria una decisione ulteriore del Comitato esecutivo per l'abbattimento delle frontiere interne con la Grecia, stante il problema dell'immigrazione clandestina prevalentemente di etnia curda aggravatosi negli ultimi tempi.

Si tratta peraltro di un fenomeno da combattere soprattutto in via preventiva, con un adeguato controllo delle coste, ma anche avviando opportuni contatti con il governo turco, mentre la via repressiva non appare la soluzione migliore. Anche la strada di concludere accordi di riammissione non sembra in verità la migliore, visto che la Turchia, pur aderendo alla Convenzione di Ginevra ha una riserva geografica che non consente l'integrazione dei soggetti eventualmente restituiti alla Turchia, con il rischio anzi di gravi incidenti a livello anche umanitario. Concorda comunque con i rilievi esposti dal deputato De Luca, in merito all'infelice formulazione del progetto di decisione Sch/Com-ex(97)42.

Quanto al problema sollevato della ripartizione dei costi per la partecipazione al SIS, fa presente che attualmente il criterio ancora seguito è quello del rapporto PIL-IVA, anche se sarebbe auspicabile superare tale sistema, che ha dato luogo anche ad alcune difficoltà dal punto di vista contabile per superare le quali si è istituita la figura di un vero e

proprio contabile nella struttura Schengen e di un revisore esterno al di fuori di tale struttura.

Quanto all'attivismo francese nella gestione del C.SIS, ricorda che il C.SIS ha sede a Strasburgo; essendo quindi situato in territorio francese è effettivamente sotto la gestione della Francia anche se l'ottica di un monopolio, soprattutto con l'integrazione dell'acquis di Schengen in ambito comunitario, non è più molto sostenibile. Si sta infatti pensando alla costituzione di un'agenzia.

Quanto al gruppo di lavoro Innsbruck, ricorda che nel luglio scorso è avvenuta in quella stessa località (da cui poi ha preso il nome il gruppo di lavoro che si è creato) un incontro tra il primo ministro tedesco Kohl, quello austriaco Klima e quello italiano Prodi, accompagnati dai rispettivi ministri dell'interno al fine di definire modalità operative per il controllo delle frontiere, avviando così una forma di cooperazione tra le rispettive forze di polizia, estesa successivamente anche alla Francia.

Quanto al rilievo di possibili falsificazioni dei documenti previsti nel progetto di decisione Sch/Com-ex(97)39, fa presente che la maggior parte dei soggetti che si introducono illegalmente nel territorio di uno Stato sono sprovvisti di qualsiasi documento di identità.

Il deputato Sandra FEI, esprime alcuni rilievi critici in merito alla formulazione dei progetti di decisione Sch/Com-ex(97)42 e 43 ove ad esempio, a parte alcune incongruenze lessicali, non si spiega il modo di voler rendere effettive le misure che si propongono.

È condivisibile invece il proposito, contenuto negli stessi progetti di decisione, di avviare negoziati per la conclusione di accordi di riammissione tra i partners Schengen da un lato, la Turchia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria e la Slovenia dall'altro, con l'auspicio che tale proposito possa al più presto tradursi in iniziative concrete.

Quanto al progetto di dichiarazione Sch/Com-ex(97) decl. 13, nel considerare con soddisfazione che si è finalmente posto in debito risalto un problema quale quello della sottrazione di minori da lei stessa posto in risalto in più occasioni, osserva che andrebbe comunque sanzionata la sottrazione del minore, anche se avvenga da parte di un genitore che se sia l'affidatario, considerando che il diritto di famiglia è diverso da Stato a Stato, e sarebbe assai auspicabile che fosse segnalato nel SIS, eventualmente con la messa a punto di un formulario da inviare a tutti gli uffici SIRENE lo spostamento dei minori.

A questo riguardo riterrebbe utile un impegno del Governo verso una modifica dell'articolo 97 della Convenzione di Schengen nel senso di imporre l'obbligo dell'inserimento dei dati dei minori a rischio di scomparsa, o già scomparsi, al di là dell'ordinamento interno dello stesso Stato parte dal quale origina la denuncia: trattandosi di materia autonoma, seppur connessa alle discussioni relative al parere da adottare, annuncia a tal fine la presentazione di una proposta di risoluzione.

Il ministro plenipotenziario Giuseppe LOIACONO concorda con i rilievi formulati in merito ai progetti di decisione Sch/Com-ex(97)42 e 43 che evidentemente sono stati mal formulati.

Considera infine assai rilevante la questione della sottrazione dei minori che per il momento forma oggetto di un progetto di dichiarazione e non di un progetto di decisione il quale ultimo, una volta approvato dal Comitato esecutivo, assume carattere vincolante per i paesi Schengen laddove la dichiarazione rimane ad un livello di intenti, senza assumere alcun valore vincolante.

Ritiene comunque assai utile il contributo che anche un atto di indirizzo potrebbe assicurare alla materia.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame dei progetti di decisione, avverte che sarà inviata a tutti i componenti del comitato, al più tardi nella prima mattinata di domani, la proposta di parere formulata dal relatore, nonché la proposta di risoluzione pervenuta alla Presidenza.

La seduta termina alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,15.

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
(R027 000, B62^a, 0002^o)

Fungono da segretari provvisori i deputati Danese e Pistone.

Si procede quindi alla votazione. Risultano eletti il deputato Vannoni Mario in qualità di vicepresidente ed il deputato Cambursano Renato in qualità di segretario.

Il presidente MANTICA, ultimate le operazioni di scrutinio, proclama eletti i deputati Vannoni e Cambursano e indice immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle ore 13,40.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

91^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2910) Conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera

(Parere su testo ed emendamenti alla 9^a Commissione: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che il testo del decreto-legge riproduce parte dell'emendamento del Governo già presentato sul disegno di legge n. 2893 e su cui la Sottocommissione aveva formulato parere di nulla osta. Tale parere trovava il suo presupposto nella dichiarazione resa dal rappresentante del Governo relativa alla garanzia che il sistema previsto di restituzione ai produttori del prelievo supplementare della misura dell'80 per cento per la campagna 1996-1997 e del 40 per cento per il periodo 1997-1998, nonché il meccanismo di recupero in caso di insufficienza registrata in sede di compensazione fosse idoneo ad evitare oneri finanziari per l'AIMA e indirettamente per il bilancio dello Stato.

Il testo del decreto-legge contiene, rispetto all'emendamento citato, soltanto la modifica concernente la riduzione al 30 per cento della percentuale di prelievo trattenuto per la campagna 1997-1998. Appare opportuno acquisire dal Tesoro elementi informativi in ordine ai criteri che inducono a ritenere idoneo il meccanismo di garanzia previsto, anche in presenza della suddetta riduzione.

Sono stati successivamente trasmessi taluni emendamenti, tra i quali si segnalano i seguenti: 1.1, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.3, 1.4, 1.16, 1.15, 1.2, 1.17, 2.3 e 3.6, dai quali possono conseguire oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime perplessità in ordine al recupero degli importi dovuti dagli operatori economici interessati, in sede della prevista compensazione a seguito del meccanismo di accertamento della effettiva produzione lattiera, avuto riguardo in particolare alla trattenuta del 30 per cento del prelievo supplementare per il periodo 1997-1998, di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Dichiara quindi di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti trasmessi.

Il senatore MORANDO sottolinea che la realizzazione di efficaci controlli sulla capacità produttiva delle singole aziende lattiere potrà consentire il recupero degli importi dovuti, garantendo l'assenza di effetti negativi sui flussi di Tesoreria.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.1, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.3, 1.4, 1.16, 1.15, 1.2, 1.17, 2.3 e 3.6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
senatore Giancarlo ZILIO

Interviene il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 13,20.
(A007 000, B61^a, 0001^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO rivolge un saluto ai componenti della Sottocommissione, che si convoca per la prima volta dopo l'elezione del Presidente. Rivolge altresì un saluto al dottor Pierluigi Camilli, che interviene in rappresentanza della RAI come da prassi costante, e come del resto è contemplato dal regolamento interno, il quale prevede che l'Azienda sia sentita dalla Sottocommissione nel momento in cui essa si accinge ad assumere deliberazioni.

Avverte i componenti che di questa, come delle successive sedute della Sottocommissione, sarà redatto e pubblicato il resoconto sommario, come prevede l'articolo 13, comma 1, del regolamento della Commissione plenaria.

Come avveniva anche nelle precedenti legislature, è opportuno che la Sottocommissione approvi una delibera-quadro, per mezzo della quale organizzare l'attività di valutazione vera e propria delle domande di accesso radiotelevisivo, cui fanno riferimento, oltre che le norme del regolamento interno, anche l'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.103. Prima di illustrare la bozza di delibera da lui predisposta, dà conto alla Sottocommissione della lettera indirizzatagli dal Vicedirettore dell'Accesso della RAI, che risulta del seguente tenore:

«Gentile Presidente,

rispetto alle modalità con le quali venivano organizzate le trasmissioni dell'Accesso, per i prossimi appuntamenti si propone di passare ad un modello più propriamente informativo che permetta allo spettatore di conoscere anche visivamente le realtà ammesse alle trasmissioni.

Una proposta questa che, pur nel rispetto della legge che regola le trasmissioni dell'Accesso, vuole fornire un sussidio di mezzi e professionalità giornalistica alle associazioni ammesse.

La proposta, quindi, è quella di supportare la presenza dei vari rappresentanti con una inchiesta filmata che presenti efficacemente la realtà in questione.

In alcuni casi si può anche ipotizzare di realizzare le trasmissioni direttamente sul luogo dove le associazioni operano.

Uno sforzo professionale o organizzativo che la nostra testata – nel rispetto degli indirizzi della Commissione – intende mettere a disposizione per rendere televisivamente più efficace il programma ed arrivare ad un prodotto moderno ed efficace.

Una collaborazione, comunque, che non vuole in nessun caso mortificare o snaturare la vivacità e la freschezza delle esperienze ammesse alle trasmissioni dell'Accesso».

Il dottor Pierluigi CAMILLI, illustrando la lettera testè comunicata dal Presidente, sottolinea l'opportunità di ovviare ad una oramai evidente «marginalizzazione» delle trasmissioni per l'accesso, dovuta anche alla circostanza che la legge n.103 del 1975, unica fonte di disciplina legislativa di questi programmi, risente oramai degli anni trascorsi dall'epoca della sua approvazione. La RAI è disponibile a fare la sua parte, impiegando risorse per una migliore qualificazione delle trasmissioni; è peraltro opportuno che sia condotto un vaglio accurato sulla persistenza della rappresentatività di alcuni richiedenti rispetto alle domande in giacenza, che in qualche caso sono state presentate da molto tempo.

Dopo aver sottolineato la validità e la consistenza della proposta sottesa alla lettera, il Presidente Giancarlo ZILIO informa che la bozza di delibera sottoposta alla Sottocommissione, che era stata già portata alla conoscenza dei suoi componenti, risulta del seguente tenore:

«La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

visti:

gli articoli 1 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

il Regolamento interno per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione plenaria il 30 aprile 1976, e le sue successive modificazioni;

i contenuti delle precedenti delibere della Sottocommissione, ed in particolare di quelle assunte nelle sedute dell'8 e 9 febbraio 1995,

considerato che:

lo scioglimento anticipato delle Camere della XII legislatura ha determinato l'inattività della Sottocommissione per un periodo considerevole, causando la giacenza di un gran numero di richieste, dovuto anche alla circostanza che quelle presentate nelle legislature precedenti e non evase non possono considerarsi decadute con lo scioglimento delle Camere;

è opportuno che il numero delle richieste non pregiudichi ulteriormente l'attuazione dei principi normativi che regolano l'Accesso radiotelevisivo, nè le posizioni giuridiche soggettive dei richiedenti;

è nel contempo indispensabile vagliare, sotto il profilo della rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, l'attualità delle richieste presentate in epoca più remota, nonchè individuare con certezza i soggetti titolari e responsabili di ciascuna di tali richieste;

è necessario comunque realizzare una gestione ottimale delle trasmissioni, anche sotto il profilo della tecnica radiotelevisiva e delle esigenze di varietà della programmazione generale, nonchè, compatibilmente con la natura delle trasmissioni, della ricerca del massimo ascolto;

ritenuta inoltre l'opportunità di promuovere una revisione del regolamento parlamentare interno per l'esame delle richieste d'Accesso;

sentita la Rai,

dispone nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:

Art. 1.

(Classificazione sperimentale delle richieste d'Accesso)

1. In via transitoria e sperimentale, le categorie nelle quali sono da dividersi le richieste d'Accesso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del regolamento interno per l'Accesso, sono le seguenti:

a) trasmissioni di carattere prevalentemente politico o di attualità politica;

b) trasmissioni concernenti prevalentemente aspetti specifici delle realtà territoriali e delle autonomie locali, nonchè della tutela delle minoranze etniche e linguistiche;

c) trasmissioni concernenti prevalentemente temi di carattere sindacale, o temi dell'occupazione e della produzione, o aspetti connessi a tali temi delle categorie professionali e produttive, anche in riferimento al lavoro in forme cooperativistiche;

d) trasmissioni concernenti temi di carattere prevalentemente religioso, o relativi alle varie religioni e confessioni religiose;

e) trasmissioni concernenti temi di carattere prevalentemente culturale;

f) trasmissioni concernenti prevalentemente temi delle organizzazioni di volontariato, di assistenza o beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti ai Paesi meno sviluppati;

g) trasmissioni di interesse prevalentemente ambientalistico, anche con riferimento ad ambiti territoriali specifici;

h) trasmissioni riferite prevalentemente a temi di carattere sociale, quali i contenuti delle riforme previdenziali, i temi delle pari opportunità e della condizione della donna nel lavoro e nella società, i vari profili della tutela dell'infanzia e dei giovani, la tutela dei diritti dei consumatori;

- i) trasmissioni riferite prevalentemente ai vari profili della tutela della salute pubblica ed individuale;
- l) trasmissioni concernenti prevalentemente i temi dell'integrazione europea;
- m) trasmissioni di interesse prevalentemente sportivo e ricreativo.

Art. 2.

(Caratteristiche temporanee delle trasmissioni e criteri di priorità delle richieste d'Accesso)

1. In via transitoria, allo scopo di garantire nel più breve tempo possibile adeguato spazio al maggior numero possibile di richiedenti, le trasmissioni hanno la forma dell'intervista ai soggetti richiedenti, condotta da un giornalista o un conduttore della Rai, che si atterrà a criteri di neutralità e parità di trattamento nella conduzione delle varie interviste. La Rai definirà preventivamente coi soggetti interessati l'andamento dell'intervista e il tenore delle domande, conformandosi alle indicazioni degli interessati circa i contenuti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi sesto e settimo, della legge n. 103/1975.

2. Nella predisposizione dei calendari delle trasmissioni la Sottocommissione cura che, per quanto possibile, qualora più trasmissioni condotte con le modalità del comma 1 riguardino il medesimo argomento, esse siano mandate in onda l'una di seguito all'altra, con particolare riferimento al caso nel quale le opinioni dei vari accedenti siano presumibilmente divergenti. Con il consenso degli interessati, tali trasmissioni possono essere accorpate in una trasmissione unica, condotta col sistema della "tavola rotonda" o del "faccia a faccia", di durata proporzionata al numero dei richiedenti.

3. Nella predisposizione dei calendari delle trasmissioni la Sottocommissione determina di volta in volta quali categorie tematiche, tra quelle di cui all'articolo 1, devono essere oggetto di programmazione, e, avendo ripartito le richieste pervenute tra le varie categorie, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento dell'Accesso, dispone la messa in onda delle trasmissioni rientranti nelle categorie prescelte, tenendo conto, ove sorgesse questione sulla priorità di ciascuna trasmissione, dei seguenti criteri:

- rilevanza sociale dell'argomento proposto;
- attualità dell'argomento proposto;
- esigenze di varietà della programmazione;

precedenza alle organizzazioni richiedenti che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell'Accesso, o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota: si tiene conto, in proposito, anche delle organizzazioni che, pur avendo differente denominazione o soggettività giuridica, fanno sostanzialmente capo alle stesse persone fisiche;

precedenza alle organizzazioni che tratteranno un argomento già affrontato da altre, esponendo posizioni presumibilmente difformi da quelle esposte in precedenza.

4. I soggetti accedenti che, ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, intendano organizzare il loro programma in modo difforme da quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo, avranno accesso alla programmazione del periodo successivo a quello transitorio.

Art. 3.

(Priorità delle richieste presentate nell'attuale legislatura ed in quella precedente)

1. La Sottocommissione esaminerà prioritariamente le richieste di Accesso televisivo e radiofonico validamente presentate alla Sottocommissione a partire dal 15 aprile 1994. Possono beneficiare della medesima priorità anche le richieste validamente presentate in periodi precedenti, se per esse è rivolta alla Sottocommissione apposita istanza, redatta con le modalità ed i contenuti di cui ai commi 2 e 3.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata dalla persona che, ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), del regolamento parlamentare interno dell'Accesso, si assume la responsabilità civile e penale del programma. Questa persona può essere anche differente da quella designata al momento della presentazione della richiesta originaria. L'istanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonchè quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penali derivanti dalla trasmissione richiesta.

3. La sottoscrizione in calce all'istanza di cui al presente articolo deve essere autenticata.

Art. 4.

(Autenticazione di firme richiesta da norme regolamentari)

1. Le sottoscrizioni delle richieste d'Accesso, di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento interno per l'Accesso, quelle dei ricorsi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del medesimo regolamento, e quelle delle istanze di cui all'articolo 3 della presente delibera, possono essere autenticate nelle forme ordinarie di legge, ovvero da parte dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria della Sottocommissione, sotto il controllo del suo Presidente.

Art. 5.

(Requisiti delle richieste d'Accesso)

1. Le richieste d'Accesso devono contenere gli elementi e la documentazione indicati dall'articolo 1 del regolamento dell'Accesso, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. In caso di presentazione di più richieste, nella stessa legislatura, da parte della medesima organizzazione, i proponenti possono fare rife-

rimento alle indicazioni ed alla documentazione prodotte in relazione ad una delle richieste, senza obbligo di duplicazione per le altre, limitatamente a quelle indicazioni e quella documentazione che non concernono le caratteristiche proprie del programma, bensì quelle dell'organizzazione in quanto soggetto, ed in particolare la denominazione, lo statuto, la composizione degli organi direttivi, la consistenza organizzativa, l'attività pregressa. Il mancato riscontro della regolarità formale di tale documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento dell'Accesso, vizia tutte le richieste che ad essa fanno riferimento.

3. Nei casi in cui è applicabile il precedente comma 2, se le varie richieste della medesima organizzazione non sono state presentate contestualmente alla Sottocommissione, il riferimento, nelle richieste successive, agli elementi prodotti in relazione alla prima deve essere integrato dalla dichiarazione che nulla è mutato in tali elementi, ovvero dalla indicazione delle variazioni, e da quella che il dichiarante agisce per conto della organizzazione. La prima richiesta deve inoltre aver superato il vaglio di regolarità formale di cui all'articolo 2 del regolamento per l'Accesso.

4. La sottoscrizione relativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere autenticata.

5. In ogni caso deve essere prodotta per ciascuna domanda, nelle forme indicate dal regolamento, la dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per i contenuti del programma, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del regolamento per l'Accesso.

Art. 6.

(Competenze della Commissione plenaria)

1. La presente delibera sarà comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto di competenza».

Il Presidente Giancarlo ZILIO, illustrando la proposta, sottolinea che essa intende risolvere soprattutto due ordini di problemi: il primo concerne la sopravvivenza nella presente legislatura delle richieste presentate nelle precedenti, che in qualche caso risalgono ad epoche piuttosto remote. L'ipotesi di considerare tali domande decadute risulterebbe molto probabilmente non legittima: la bozza propone, all'articolo 3, di attribuire alle domande della XIII e XII legislatura una priorità rispetto a quelle precedenti, le quali sarebbero esaminate solo dopo aver definito tutte le altre, a meno che i loro presentatori non rivolgano alla Commissione un'istanza apposita, attraverso la quale la Commissione potrebbe verificare la sussistenza dei presupposti e dell'attualità dell'argomento proposto.

Tale soluzione ha peraltro carattere sperimentale e transitorio; parimenti sperimentale deve considerarsi la soluzione data al secondo problema, cioè quello della ripartizione delle domande in categorie tematiche, previste dal regolamento interno, ed individuate in questa

circostanza dall'articolo 1 della bozza di delibera, con un consistente ampliamento delle categorie previste nella passata legislatura.

La bozza è completata dalla previsione di ulteriori criteri di priorità per la programmazione delle trasmissioni dell'Accesso, contenuti nell'articolo 2, aventi anch'essi carattere in parte sperimentale. Ulteriori norme (articoli 4 e 5) introducono facilitazioni e snellimenti di carattere burocratico, a beneficio dei richiedenti, quali la possibilità di autenticare le sottoscrizioni delle richieste anche presso la segreteria della Sottocommissione, e quella di far valere in parte la documentazione presentata per una domanda anche per quelle ulteriori che il medesimo richiedente dovesse presentare nella stessa legislatura.

Fa quindi presente che, rispetto alla proposta a suo tempo trasmessa ai componenti la Sottocommissione, quella oggi pubblicata contiene alcune modifiche, redatte tenendo anche conto di osservazioni formulate da alcuni colleghi oggi non presenti, le quali concernono un riferimento al tema della tutela dei diritti dei consumatori, ed una variazione di carattere formale all'articolo 6, circa la trasmissione della delibera alla Commissione plenaria per quanto di sua competenza.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI si è chiesto se la disponibilità, in particolare, ad effettuare alcune trasmissioni da «esterno», ora manifestata dalla RAI, non comporti una lievitazione dei costi delle trasmissioni dell'Accesso, il Presidente Giancarlo ZILIO fa presente che l'aggravio di spesa che può verificarsi testimonia dell'intenzione della RAI di dedicare risorse effettive ad un settore finora trascurato.

Su proposta del deputato Mario LANDOLFI, il Presidente Giancarlo ZILIO riformula quindi ulteriormente la bozza di proposta, nel senso di precisare che il disposto del comma 2 dell'articolo 5 si riferisce a più richieste presentate contestualmente da un unico richiedente.

Dopo che il senatore Giorgio COSTA ha chiesto di conoscere l'esatto riparto di competenze tra la Commissione plenaria e la Sottocommissione nell'espletamento dell'attività istituzionale di quest'ultima, e dopo un ulteriore intervento sul tema del senatore Antonio FALOMI, il Presidente Giancarlo ZILIO, anche in riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 6 della bozza, precisa che esso risulta sia dal secondo capoverso dell'articolo 4, sia dai commi terzo, quarto, quinto e settimo dell'articolo 6 della legge n. 103 del 1975.

Il senatore Stelio DE CAROLIS rileva che nella bozza è prevista una priorità nell'esame delle domande presentate nella presente e nella precedente legislatura. Ritiene che il ricomprendervi anche le domande della XII legislatura sia eccessivo, in quanto si imporrebbe anche per esse, come per quelle presentate in periodi anteriori, una verifica della persistenza dell'interesse sociale da parte della Sottocommissione; e propone che il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3 sia differito al 9 maggio 1996.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI si è chiesto se il medesimo risultato non possa essere raggiunto attraverso un esame istruttorio di tutte le domande pendenti, il senatore Stefano SEMENZATO manifesta consenso con la proposta del collega De Carolis, sottolineando che è arbitrario distinguere tra ciascuna delle precedenti legislature ai fini della priorità delle domande. Molti potenziali richiedenti, del resto, essendo a conoscenza dell'interruzione dell'attività della Sottocommissione negli ultimi due anni, non hanno proposto domande, ed in tal modo potrebbero risultare discriminati. Ragioni di opportunità consiglierebbero, peraltro, di dare specifico avviso ai presentatori delle domande della XII legislatura della necessità di una loro «riassunzione».

Propone poi di integrare il disposto di cui al punto a) dell'articolo 1 con un riferimento alle attività del mondo associativo, per consentire di ricomprendere più agevolmente in tale categoria alcune realtà importanti del Paese, che dovrebbero risultare centrali nell'attuale impostazione dei programmi dell'Accesso.

Infine manifesta il timore che i criteri di priorità di cui al comma 3 dell'articolo 2 possano comportare la conseguenza che formazioni di rilevante interesse sociale, quali quelle dell'assistenza e del volontariato, trovino spazi tempestivi solo in rapporto ad una «attualità» rappresentata da circostanze contingenti, laddove invece esse possono avere interesse a sottolineare che il valore sociale della loro attività prescinde dalle emozioni e le opinioni del momento.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI, riferendosi all'ultima osservazione del senatore Semenzato, ha ritenuto che il criterio dell'attualità non debba essere inteso in senso giornalistico, il Presidente Giancarlo ZILIO conferma che, nella lettera e nello spirito della deliberazione, il criterio della rilevanza sociale deve intendersi comprensivo di quello dell'attualità dell'interesse proposto.

Il senatore Giorgio COSTA fa presente che la limitazione della priorità, nell'esame delle domande, a quelle posteriori al 9 maggio 1996 comporta, rispetto alla proposta iniziale, una discriminazione delle domande della XII legislatura, i cui presentatori non possono essere costretti a tener conto di possibili effetti dello scioglimento delle Camere. Propone pertanto che, se la Sottocommissione riterrà di mantenere il nuovo termine, sia indirizzato a tali proponenti uno specifico avviso che li porti a conoscenza della possibilità di presentare un'istanza per ottenere la medesima priorità delle ultime domande.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO ha sottolineato l'opportunità che la possibilità di presentare l'istanza sia divulgata anche con il mezzo radiotelevisivo, il Presidente Giancarlo ZILIO ritiene che la Sottocommissione possa convenire sul termine del 9 maggio 1996, impegnandosi a dare avviso con lettera della possibilità di effettuare istanza a tutti i proponenti delle richieste presentate nella XI e XII legislatura.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di delibera in titolo, come riformulata nel corso del dibattito, la quale risulta del seguente tenore:

«La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

visti:

gli articoli 1 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

il Regolamento interno per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione plenaria il 30 aprile 1976, e le sue successive modificazioni;

i contenuti delle precedenti delibere della Sottocommissione, ed in particolare di quelle assunte nelle sedute dell'8 e 9 febbraio 1995, considerato che:

lo scioglimento anticipato delle Camere della XII legislatura ha determinato l'inattività della Sottocommissione per un periodo considerevole, causando la giacenza di un gran numero di richieste, dovuto anche alla circostanza che quelle presentate nelle legislature precedenti e non evase non possono considerarsi decadute con lo scioglimento delle Camere;

è opportuno che il numero delle richieste non pregiudichi ulteriormente l'attuazione dei principi normativi che regolano l'Accesso radiotelevisivo, nè le posizioni giuridiche soggettive dei richiedenti;

è nel contempo indispensabile vagliare, sotto il profilo della rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, l'attualità delle richieste presentate in epoca più remota, nonchè individuare con certezza i soggetti titolari e responsabili di ciascuna di tali richieste;

è necessario comunque realizzare una gestione ottimale delle trasmissioni, anche sotto il profilo della tecnica radiotelevisiva e delle esigenze di varietà della programmazione generale, nonchè, compatibilmente con la natura delle trasmissioni, della ricerca del massimo ascolto;

ritenuta inoltre l'opportunità di promuovere una revisione del regolamento parlamentare interno per l'esame delle richieste d'Accesso;

sentita la Rai,

dispone nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:

Art. 1.

(Classificazione sperimentale delle richieste d'Accesso)

1. In via transitoria e sperimentale, le categorie nelle quali sono da dividersi le richieste d'Accesso ai sensi dell'articolo 5,

primo comma, del regolamento interno per l'Accesso, sono le seguenti:

a) trasmissioni di carattere prevalentemente politico o di attualità politica;

b) trasmissioni concernenti prevalentemente aspetti specifici delle realtà territoriali e delle autonomie locali, nonché della tutela delle minoranze etniche e linguistiche;

c) trasmissioni concernenti prevalentemente temi di carattere sindacale, o temi dell'occupazione e della produzione, o aspetti connessi a tali temi delle categorie professionali e produttive, anche in riferimento al lavoro in forme cooperativistiche;

d) trasmissioni concernenti temi di carattere prevalentemente religioso, o relativi alle varie religioni e confessioni religiose;

e) trasmissioni concernenti temi di carattere prevalentemente culturale;

f) trasmissioni concernenti prevalentemente temi delle organizzazioni di volontariato, di assistenza o beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti ai Paesi meno sviluppati;

g) trasmissioni di interesse prevalentemente ambientalistico, anche con riferimento ad ambiti territoriali specifici;

h) trasmissioni riferite prevalentemente a temi di carattere sociale, quali i contenuti delle riforme previdenziali, i temi delle pari opportunità e della condizione della donna nel lavoro e nella società, i vari profili della tutela dell'infanzia e dei giovani, la tutela dei diritti dei consumatori;

i) trasmissioni riferite prevalentemente ai vari profili della tutela della salute pubblica ed individuale;

l) trasmissioni concernenti prevalentemente i temi dell'integrazione europea;

m) trasmissioni di interesse prevalentemente sportivo e ricreativo.

Art. 2.

(Caratteristiche temporanee delle trasmissioni e criteri di priorità delle richieste d'Accesso)

1. In via transitoria, allo scopo di garantire nel più breve tempo possibile adeguato spazio al maggior numero possibile di richiedenti, le trasmissioni hanno la forma dell'intervista ai soggetti richiedenti, condotta da un giornalista o un conduttore della Rai, che si atterrà a criteri di neutralità e parità di trattamento nella conduzione delle varie interviste. La Rai definirà preventivamente coi soggetti interessati l'andamento dell'intervista e il tenore delle domande, conformandosi alle indicazioni degli interessati circa i contenuti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi sesto e settimo, della legge n. 103/1975.

2. Nella predisposizione dei calendari delle trasmissioni la Sottocommissione cura che, per quanto possibile, qualora più trasmissioni

condotte con le modalità del comma 1 riguardino il medesimo argomento, esse siano mandate in onda l'una di seguito all'altra, con particolare riferimento al caso nel quale le opinioni dei vari accedenti siano presumibilmente divergenti. Con il consenso degli interessati, tali trasmissioni possono essere accorpate in una trasmissione unica, condotta col sistema della "tavola rotonda" o del "faccia a faccia", di durata proporzionata al numero dei richiedenti.

3. Nella predisposizione dei calendari delle trasmissioni la Sottocommissione determina di volta in volta quali categorie tematiche, tra quelle di cui all'articolo 1, devono essere oggetto di programmazione, e, avendo ripartito le richieste pervenute tra le varie categorie, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento dell'Accesso, dispone la messa in onda delle trasmissioni rientranti nelle categorie prescelte, tenendo conto, ove sorgesse questione sulla priorità di ciascuna trasmissione, dei seguenti criteri:

 rilevanza sociale dell'argomento proposto;

 attualità dell'argomento proposto;

 esigenze di varietà della programmazione;

 precedenza alle organizzazioni richiedenti che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell'Accesso, o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota: si tiene conto, in proposito, anche delle organizzazioni che, pur avendo differente denominazione o soggettività giuridica, fanno sostanzialmente capo alle stesse persone fisiche;

 precedenza alle organizzazioni che tratteranno un argomento già affrontato da altre, esponendo posizioni presumibilmente difformi da quelle esposte in precedenza.

4. I soggetti accedenti che, ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, intendano organizzare il loro programma in modo difforme da quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo, avranno accesso alla programmazione del periodo successivo a quello transitorio.

Art. 3.

(Priorità delle richieste presentate nell'attuale legislatura ed in quella precedente)

1. La Sottocommissione esaminerà prioritariamente le richieste di Accesso televisivo e radiofonico validamente presentate alla Sottocommissione a partire dal 15 aprile 1994. Possono beneficiare della medesima priorità anche le richieste validamente presentate in periodi precedenti, se per esse è rivolta alla Sottocommissione apposita istanza, redatta con le modalità ed i contenuti di cui ai commi 2 e 3.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata dalla persona che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento parlamentare interno dell'Accesso, si assume la responsabilità civile e penale del programma. Questa persona può essere anche differente da quella designata

al momento della presentazione della richiesta originaria. L'istanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonché quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penali derivanti dalla trasmissione richiesta.

3. La sottoscrizione in calce all'istanza di cui al presente articolo deve essere autenticata.

Art. 4.

(Autenticazione di firme richiesta da norme regolamentari)

1. Le sottoscrizioni delle richieste d'Accesso, di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento interno per l'Accesso, quelle dei ricorsi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del medesimo regolamento, e quelle delle istanze di cui all'articolo 3 della presente delibera, possono essere autenticate nelle forme ordinarie di legge, ovvero da parte dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria della Sottocommissione, sotto il controllo del suo Presidente.

Art. 5.

(Requisiti delle richieste d'Accesso)

1. Le richieste d'Accesso devono contenere gli elementi e la documentazione indicati dall'articolo 1 del regolamento dell'Accesso, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. In caso di presentazione di più richieste, nella stessa legislatura, da parte della medesima organizzazione, i proponenti possono fare riferimento alle indicazioni ed alla documentazione prodotte in relazione ad una delle richieste, senza obbligo di duplicazione per le altre, limitatamente a quelle indicazioni e quella documentazione che non concernono le caratteristiche proprie del programma, bensì quelle dell'organizzazione in quanto soggetto, ed in particolare la denominazione, lo statuto, la composizione degli organi direttivi, la consistenza organizzativa, l'attività pregressa. Il mancato riscontro della regolarità formale di tale documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento dell'Accesso, vizia tutte le richieste che ad essa fanno riferimento.

3. Nei casi in cui è applicabile il precedente comma 2, se le varie richieste della medesima organizzazione non sono state presentate contestualmente alla Sottocommissione, il riferimento, nelle richieste successive, agli elementi prodotti in relazione alla prima deve essere integrato dalla dichiarazione che nulla è mutato in tali elementi, ovvero dalla indicazione delle variazioni, e da quella che il dichiarante agisce per conto della organizzazione. La prima richiesta deve inoltre aver superato il va-

glio di regolarità formale di cui all'articolo 2 del regolamento per l'Accesso.

4. La sottoscrizione relativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere autenticata.

5. In ogni caso deve essere prodotta per ciascuna domanda, nelle forme indicate dal regolamento, la dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per i contenuti del programma, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del regolamento per l'Accesso.

Art. 6.

(Competenze della Commissione plenaria)

1. La presente delibera sarà comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto di competenza».

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B61^a, 0002^o)

Il Presidente Giancarlo ZILIO fa presente che, come è noto, la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e le sue successive modificazioni, in ossequio al criterio del diritto alla riservatezza, hanno introdotto forme di tutela nei confronti dei dati personali, particolarmente intense per i dati concernenti l'appartenenza politica, sindacale, religiosa, sociale, ed altri «dati sensibili». A seconda dei casi, i soggetti che trattano questi dati sono tenuti a informarne gli interessati, o a richiedere il loro consenso, ed a «notificare» al Garante per la tutela dei dati personali l'esistenza dei relativi archivi.

Non c'è dubbio che la Sottocommissione, nell'esercizio delle proprie potestà istituzionali, effettui trattamenti di dati, anche «sensibili», in rapporto alla gestione ed all'esame delle singole richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo. Resta da stabilire se ed in quale misura la nuova normativa trovi applicazione, in rapporto non solo alle sue singole disposizioni, che sono alquanto articolate, ma anche alla natura parlamentare del nostro collegio.

Se la Sottocommissione consente, assumerà personalmente l'incarico di studiare la questione, sulla quale riferirà nel più breve tempo possibile. Si riterrà contestualmente autorizzato ad assumere i contatti con il Garante che risultassero opportuni o eventualmente necessari, nonchè ad assumere quegli eventuali atti che dovessero palesarsi sicuramente doverosi.

(La Sottocommissione consente).

La seduta termina alle ore 14,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione*

Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96
della Costituzione*

I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri per i beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonché dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevocchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis (*Doc. IV-bis*, n. 17).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio (*Doc. IV-bis*, n. 18).

II. Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (*Doc. IV-bis*, n. 12).

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna.

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Umbria.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, Emigrazione)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).
- MANIERI e MARINI. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Nuove norme in materia di adozioni (160).
- BRUNO GANERI ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affida-

- mento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445).
- SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni (1697).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).
 - PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).
 - DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).
 - DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (521).
 - MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
 - MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).
 - MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CAMO ed altri. - Disciplina di talune attività svolte da associazioni di promozione sociale (999).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).

- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

DIFESA (4^a)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 12

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Proroga dei termini di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di Difesa (2933).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè al riparto dei relativi proventi (n. 175).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. - Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PEDRIZZI ed altri. - Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma (2114).

III. Esame del disegno di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Luigi. - Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).

- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schemi di decreti ministeriali per l'istituzione delle Università di Benevento e di Catanzaro (n. 185).
- II. Esame del seguente atto:
- Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Piano industriale del comparto merci di linea del Gruppo Finmare (n. 182).
 - Schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 186).

In sede referente

- Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- FORCIERI ed altri. - Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (1134).

- SEMENZATO ed altri. - Abrogazione delle norme relative a provvedimenti disciplinari nella società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (2876).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (2910).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché al riparto dei relativi proventi (n. 175).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
 - FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
 - Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
 - LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).

- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
 - SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 8,15

Relazione sui sopralluoghi effettuati presso l'Istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sul sistema degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 13

Indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997:

- Audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 8,30

Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio d'Amministrazione della Rai.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 20,30

Audizione del generale C.A. Roberto Jucci, Presidente della Commissione di studio per la revisione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 9

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento del Senato, dell'onorevole avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 14

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della convenzione degli accordi di Schengen:

– Audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Piero Fassino.

Seguito dell'esame dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia SCH/Com-ex (97) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 e SCH Com-ex(93) 16, 2^a rev. (esame ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 11 dicembre 1997, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernenti: trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; regolarizzazione di trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.